



Regione Toscana

Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

# Il manuale del buon programmatore

Strumenti metodologici e normativi  
per l'elaborazione e la valutazione  
di piani e programmi regionali

14

Quaderni della  
Programmazione

programmazione

controllo monitoraggio

programmazione comunitaria

valutazione

**Quaderni della  
Programmazione n. 14**

## **Il manuale del buon programmatore**

Strumenti metodologici e normativi  
per l'elaborazione e la valutazione  
di piani e programmi regionali



**Regione Toscana**

Diritti Valori Innovazione Sostenibilità

**Quaderni della Programmazione n. 14**

**Il manuale del buon programmatore**

Strumenti metodologici e normativi  
per l'elaborazione e la valutazione  
di piani e programmi regionali

*A cura*

Area di Coordinamento  
programmazione e controllo

*Responsabile, Alessandro Cavalieri*

*Supporto tecnico, Giorgio Diaz*

*Settori:*

Strumenti della programmazione  
regionale e locale

*Responsabile, Paolo Baldi*

*Supporto tecnico, Maria Chiara Montomoli e Maria Leone*

Strumenti della valutazione integrata  
e dello sviluppo sostenibile

*Responsabile Moreno Mugelli*

*Supporto tecnico, Giovanna Scarselli*

Per l'elaborazione del manuale di valutazione integrata:

*Gruppo di lavoro, IRPET*

*Responsabile del coordinamento scientifico, Patrizia Lattarulo*

*Ringraziamenti:*

Si ringrazia per la collaborazione,  
con riferimento all'elaborazione del glossario  
della programmazione, **Margherita Ghiandelli**

Catalogazione nella pubblicazione (CIP) a cura  
della Biblioteca della Giunta regionale toscana:

**Il manuale del buon programmatore:** strumenti metodologici e  
normativi per l'elaborazione e la valutazione di piani e programmi  
regionali. – (Quaderni della programmazione; 14)

I. Toscana. Area di coordinamento programmazione e controllo  
1. Programmazione regionale – Elaborazione e valutazione –  
Normativa regionale – Toscana  
344.55037

Coordinamento comunicazione ed eventi  
Direzione generale della Presidenza  
Settore Comunicazione istituzionale e pubblicitaria

Realizzazione grafica e stampa  
Centro stampa  
Giunta Regione Toscana

Tiratura 1000 copie  
Distribuzione gratuita

Luglio 2007

## INDICE

### 5 PRESENTAZIONE

### 9 SEZIONE METODOLOGICA

- ⇒ Modelli applicativi approvati dalla Giunta regionale con decisione n. 2 del 06/11/2006:
  - Il modello analitico: un percorso per l'elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 49/1999
  - La valutazione degli effetti attesi di piani e programmi sugli obiettivi delle politiche regionali
  - Forme di partecipazione per la valutazione integrata
- ⇒ Delibera della Giunta regionale n. 831 del 13/11/2006 recante l'integrazione dell'ottica di genere in tutte le articolazioni del processo di programmazione regionale

### 111 SEZIONE NORMATIVA

#### **Programmazione regionale**

- ⇒ Legge regionale n. 49 del 1999 novellata dalla legge regionale n. 61/2004 e relazione di accompagnamento

#### **Valutazione integrata**

- ⇒ Regolamento n. 51 del 2/11/2006, attuativo della legge regionale n. 49/1999, in materia di valutazione integrata di piani e programmi regionali e relazione di accompagnamento

#### **Valutazione ambientale**

- ⇒ Direttiva comunitaria n. 85/337/CEE in materia di valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
- ⇒ Direttiva comunitaria n. 42/2001/CE in materia di valutazione ambientale strategica

#### **Ulteriori riferimenti normativi**

### 167 GLOSSARIO



## **Presentazione**

**Alessandro Cavalieri**

*Dirigente, Area di Coordinamento programmazione e controllo*

Il modello di programmazione della Regione Toscana si basa su alcuni principi guida, definiti dalla legge regionale 49/1999 “Norme in materia di programmazione regionale”, punto di riferimento per l’evoluzione di un modello di rapporti, metodi e strumenti condivisi da tutti i soggetti del sistema di governo toscano. In questo quadro, la Regione Toscana si propone di favorire il concorso delle rappresentanze istituzionali e delle parti economiche e sociali lungo tutto il percorso di costruzione degli atti di programmazione, dalla scelta degli obiettivi di sviluppo sostenibile alla definizione delle strategie di intervento fino all’attuazione delle conseguenti politiche. L’obiettivo di questo percorso è quello di favorire, attraverso i processi di concertazione, il coordinamento operativo sugli obiettivi di sviluppo, la concentrazione delle risorse e le innovazioni di sistema.

I principi della programmazione regionale promuovono inoltre l’integrazione delle politiche settoriali di intervento, dei soggetti pubblici e privati che partecipano ai processi di governance regionale, delle risorse che il sistema nel suo complesso è in grado di mobilitare e si propone di garantire la trasparenza delle decisioni e di ordinare i processi decisionali e le attività strumentali della Regione. La declinazione concreta di tutti questi principi ha richiesto alla Regione di interpretare pienamente il proprio ruolo di ente di governo e programmazione, nell’ambito del pluralismo istituzionale paritario delineato oggi dalla Costituzione.

In Toscana questo ha significato, negli ultimi anni, la costruzione di un sistema di governance, nel rapporto con i soggetti pubblici e privati, basato su cooperazione, sussidiarietà, condivisione di obiettivi, responsabilità diffuse, strumenti semplificati per il raccordo tra livelli regionali e locali.

Per far ciò è necessario che il modello di programmazione si ponga come obiettivo la coerenza delle politiche pubbliche, in primo luogo all’interno del sistema di governo regionale, e nell’ambito di un sistema più complesso che va dal livello comunitario a quello locale. Per realizzare tutto ciò è stato definito una sorta di “modello analitico” del processo di programmazione, comprendendo in esso procedure, metodologie, standard, formazione interna ed esterna, attribuendo un ruolo specifico di indirizzo, controllo, monitoraggio all’Area Programmazione della Direzione Generale della Presidenza. Si colloca in questa complessiva operazione la nuova struttura del Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010 e il raccordo fra questo e i piani settoriali elaborati all’inizio della legislatura e la programmazione dei nuovi fondi europei.

Per l’Amministrazione regionale questo ha significato dotarsi di strumenti e procedure decisionali più efficaci e consapevoli, in grado di valutare la molteplicità di

fattori ed effetti che sono legati ad ogni decisione pubblica che interviene in una realtà complessa e stratificata come quella odierna.

È stato, quindi, necessario rendere il più possibile omogenea la struttura dei diversi piani facendola derivare dall'impostazione del PRS e rendendola coerente con la direttiva europea sulla formazione di piani e programmi ai fini dell'applicazione della Valutazione Ambientale. È per realizzare questo obiettivo che a partire dal Programma regionale di sviluppo 2003-2005, la Regione ha posto tra le sue priorità l'applicazione in Toscana della Direttiva comunitaria 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti sull'ambiente dei piani e dei programmi, collegandola all'introduzione di un "procedimento unificato" per la formazione dei piani e dei programmi regionali che determinano l'uso e la trasformazione della risorsa territorio, specificando che "il processo di elaborazione e formazione dei piani sarà condizionato dal rafforzamento e dall'integrazione delle valutazioni di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che caratterizza il procedimento unificato".

La citata direttiva comunitaria raccomanda che le sue disposizioni siano integrate nelle procedure esistenti negli Stati membri o incorporate in procedure specificamente stabilite e prescrive che le valutazioni avvengano quanto prima nel processo di formazione dei piani e dei programmi, e comunque prima della loro adozione. In attesa che lo Stato italiano provveda a conformarsi alla citata direttiva, comunque operativa dal 21 Luglio 2004, la Regione ha scelto di dare comunque attuazione ai principi della direttiva comunitaria attraverso la modifica della normativa regionale di programmazione (L.R. 49/99 sopracitata) e, successivamente, l'approvazione di un regolamento attuativo della stessa (DPGR 51/R del 2 novembre 2006) e la definizione di modelli e procedure individuati con la decisione della Giunta regionale n. 2 del 6 novembre 2006<sup>1</sup>.

In questi provvedimenti che disciplinano l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione di atti di programmazione regionali, la valutazione integrata risulta collocata in rapporto funzionale rispetto ai procedimenti di programmazione/pianificazione tradizionali. Nella L.R. 49/99 si prevede infatti, all'articolo 16, che "i piani e programmi regionali (di natura pluriennale) e gli strumenti di programmazione negoziata cui partecipa la Regione sono soggetti, nella fase di elaborazione, a valutazione integrata sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana.". La valutazione integrata si pone perciò come momento di riscontro della coerenza generale degli atti di programmazione, con il compito di evidenziare l'insieme degli effetti che da un atto derivano, su più dimensioni (ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana) e rispetto a diversi parametri di riferimento.

La scelta compiuta dalla Regione Toscana è stata, quindi, quella di inserire la valutazione ambientale all'interno della valutazione integrata, nell'ambito del complessivo procedimento di elaborazione, adozione, approvazione ed esecuzione dei piani e programmi, pur rispettando l'esigenza di specifici atti, quali il rapporto ambientale. In tal modo, si è scelto di superare il carattere settoriale della valutazione ambientale strategica e di integrarla con ulteriori ambiti di verifica, legati a tutte le

---

<sup>1</sup> In attuazione degli articoli 10 (modello analitico) e 16 (regolamento sulla valutazione integrata) della L.R. 49/99

politiche regionali, per garantire la contestuale considerazione degli aspetti territoriali, economici e sociali e degli effetti sulla salute umana. Questa impostazione è coerente con quanto previsto anche negli ultimi strumenti strategici di programmazione regionale, in primis il Programma regionale di sviluppo 2006-2010. In Toscana, infatti, lo sviluppo sostenibile è il criterio trasversale che guida l'elaborazione di tutte le politiche regionali degli ultimi anni. La sfida posta dallo sviluppo sostenibile è quella di conciliare un'economia dinamica con una società in grado di offrire opportunità a tutti, aumentando al contempo la produttività delle risorse, la competitività dei territori e disgiungendo l'aspetto della crescita da quello del degrado ambientale.

L'importanza attribuita al concetto di valutazione integrata, nell'ambito del processo di programmazione, viene evidenziato sempre all'articolo 16 comma 2 della legge dove si prevede che gli esiti della valutazione facciano parte integrante degli atti di programmazione sottoposti a tale processo. Al comma 3 si prevede invece che i piani e programmi sono soggetti a monitoraggio e valutazione dei risultati: a tal fine, essi evidenziano nell'analisi ex-ante gli obiettivi, le azioni, le risorse, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza ed efficacia.

Il regolamento sulla valutazione integrata dà inoltre attuazione, per quanto riguarda il livello regionale,<sup>2</sup> alla L.R. 1/2005 "Norme per il governo del territorio" la quale prevede<sup>3</sup> che la Regione (oltre che le Province e i Comuni) provveda, ai fini dell'adozione dei piani e programmi di settore che incidono sull'assetto del territorio, alla previa effettuazione di "una valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali, economici e sulla salute umana", anche in attuazione della Direttiva 2001/42/CE.

La Regione ha inteso quindi definire, attraverso un unico strumento, procedure e modalità di valutazione uniformi per tutti gli atti della programmazione di livello regionale, oltre che le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione del pubblico, delle associazioni che promuovono la tutela dell'ambiente e delle altre organizzazioni interessate, demandando invece ad altro atto la disciplina del processo di valutazione integrata degli strumenti di pianificazione territoriale degli enti locali. Alla luce delle importanti modifiche, sia normative che procedurali, intervenute nel processo di formazione e valutazione di piani e programmi regionali, si è ritenuto opportuno raccogliere in un unico "manuale" l'insieme delle fonti (comunitarie, nazionali e regionali), dei modelli e dei procedimenti che regolano e definiscono il processo di programmazione per gli strumenti di competenza della Regione Toscana. Si tratta di una sorta di un "kit del buon programmatore" che potrà costituire uno strumento operativo per chi, dall'interno e dall'esterno della Regione Toscana, si dovrà confrontare con un approccio integrato e coerente dell'insieme degli atti di programmazione che costituiscono una sorta di "sistema a rete" della più complessiva governance regionale.

---

2 Gli atti di pianificazione di competenza degli enti locali saranno disciplinati da un apposito regolamento sulla valutazione integrata attuativo esclusivamente della L.R. 1/2005

3 Articolo 11 L.R. 1/2005



**SEZIONE  
METODOLOGICA**



---

## SEZIONE II

---

### GIUNTA REGIONALE

#### - Decisioni

DECISIONE 6 novembre 2006, n. 2

**Approvazione del modello analitico per l'elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali previsto dall'articolo 10 della L.R. 49/99 e s.s.m.i., delle linee guida per la valutazione degli effetti attesi e delle forme di partecipazione per la valutazione integrata di piani e programmi regionali.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale n. 49/1999 "Norme in materia di programmazione regionale", la quale prevede, all'art. 10, comma 1, che la Giunta regionale delibera i modelli analitici per l'elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali attuativi del Prs e del Dpef;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 51/R del 2 novembre 2006 del con il quale è stato approvato il regolamento attuativo della L.R. 49/99 previsto dall'articolo 16.

Visto il parere favorevole preliminare reso dal Nurv nelle sedute del 7 aprile e 18 luglio 2006;

Visto il parere favorevole preliminare reso dal Comitato tecnico della programmazione nella seduta del 3 agosto 2006;

A voti unanimi

#### DECIDE

1. di approvare i seguenti documenti:

- "il modello analitico, per l'elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali pluriennali e annuali" ai sensi dell'articolo 10 della L.R.49/99 e sue successive modifiche e integrazioni (Allegato 1);

- "la valutazione degli effetti attesi di piani e programmi sugli obiettivi delle politiche regionali. Procedure, modelli e indicatori" (Allegato 2), ai sensi dell'articolo 19 comma 2 del regolamento di attuazione della L.R. 49/99;

- le "Forme di partecipazione per la valutazione integrata. Modalità di attivazione e svolgimento della partecipazione" ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del regolamento di attuazione della L.R. 49/99 (Allegato 3);

2. di comunicare la presente deliberazione, a cura del dirigente responsabile dell'Area di Coordinamento Programmazione e controllo, a tutti i dirigenti della Regione Toscana.

Il presente provvedimento - soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 41, comma 1 lettera b, della L.R. 9/1995 - è pubblicato per intero, unitamente agli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 18/1996.

*Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale  
Valerio Pelini*

SEGUONO ALLEGATI

## REGIONE TOSCANA



Giunta Regionale

**Direzione generale Presidenza**  
**Area Coordinamento programmazione e controllo**  
**Settore Strumenti della Programmazione regionale e locale**  
**Settore Strumenti della valutazione integrata e dello sviluppo sostenibile**

**Il modello analitico:  
un percorso per l'elaborazione e la valutazione dei piani  
e programmi regionali ai sensi dell'articolo 10  
della L.R. 49/99**

## **Premessa**

*Il modello analitico definisce l'insieme dei passaggi necessari per l'elaborazione e la valutazione di piani e programmi regionali ed evidenzia le caratteristiche che uno strumento di programmazione di buona qualità dovrebbe avere.*

*Il percorso individuato dal modello costituisce una indicazione ragionata per strutturare gli strumenti di programmazione a carattere strategico, con durata pluriennale, ai sensi di quanto indicato dall'articolo 10 della L.R. 49/99, modificata dalla L.R. 61/2004.*

*Il modello fa da riferimento a tutti gli atti di programmazione regionale pertanto non va applicato in modo rigido: lo schema di riferimento si attiene infatti al principio di adeguatezza e al criterio della flessibilità.*

*Le sezioni relative alla valutazione del piano/programma sono individuate ai sensi del regolamento sulla valutazione integrata previsto dall'articolo 16 della L.R. 49/99 attualmente vigente, approvato con D.P.G.R. 51/r del 2 novembre 2006.*

*Nel presente documento sono contenuti:*

- 1) la descrizione del modello analitico per piani e programmi ai sensi dell'articolo 10 della L.R. 49/99 e s.s.m.i.*
- 2) il format del modello di cui sopra (Modello A)*
- 3) il modello di verifica preventiva per l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE per la valutazione ambientale (Modello B)*
- 4) indicazioni per l'elaborazione dei documenti attuativi di piani e programmi ai sensi dell'articolo 10 bis della L.R. 49/99 e s.s.m.i. (Modello C)*

## LE FASI DEL PROCESSO DI FORMAZIONE DI UN PIANO/PROGRAMMA

### 1 Definizione della proposta iniziale del piano/programma

Questa fase costituisce l'inizio del procedimento di formazione del piano/programma; da questo momento la volontà programmatica dell'organo di governo viene manifestata all'esterno della struttura della Giunta attraverso una comunicazione in Consiglio regionale, nella quale si descrivono le motivazioni della scelta di procedere alla formazione di un piano/programma, si esplicitano i riferimenti normativi, si definiscono la base di conoscenza disponibile, le relazioni con altri atti di programmazione e gli indirizzi generali. In questa fase si individuano anche gli altri livelli istituzionali da coinvolgere.

Tra gli aspetti relativi alla valutazione in questa fase si analizza la coerenza del piano/programma rispetto ad altri atti di programmazione (Programma regionale di sviluppo<sup>1</sup> – PRS -, Piano di indirizzo territoriale<sup>2</sup> – PIT -, piani e programmi settoriali), si verifica l'esigenza di una eventuale valutazione ambientale ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e si effettua una quantificazione di massima delle risorse finanziarie necessarie sia per il processo di costruzione del piano/programma che per la sua attuazione.

Questa fase può essere preceduta da una comunicazione in Giunta regionale da parte dell'Assessore competente sulle motivazioni e i contenuti generali dello strumento di programmazione.

Il punto di partenza della definizione del piano/programma è costituito dalla esplicitazione delle motivazioni della scelta di procedere alla formazione dell'atto di programmazione specificandone soprattutto i riferimenti normativi.

Successivamente è necessario individuare il quadro analitico identificando la base di conoscenza disponibile<sup>3</sup>, assumendo i principali scenari di riferimento relativi alle grandezze/variabili esogene<sup>4</sup> e analizzando i principali trend di riferimento relativi alle grandezze/variabili endogene<sup>5</sup>. L'analisi può essere integrata presentando i risultati di sintesi della metodologia SWOT riferiti al settore o ambito di intervento del piano/programma, secondo la classica ripartizione fra punti di forza, di debolezza, opportunità e rischi.

E' necessario quindi fornire una sintesi dei risultati e delle valutazioni degli esiti del ciclo di programmazione precedente (se esistente); si tratta di uno snodo significativo in quanto il responsabile del nuovo piano/programma si pone in relazione con le politiche attuate nel medio periodo trascorso, individuando i punti di

<sup>1</sup> Il Programma regionale di sviluppo è l'atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale che, in coerenza con il programma di governo, definisce: contesto strutturale, opzioni politiche e strategie di intervento per l'intera legislatura (art. 6 L.R. 49/99)

<sup>2</sup> Il Piano di indirizzo territoriale costituisce lo strumento della pianificazione territoriale di livello regionale ai sensi della L.R. 1/2005 "Norme per il governo del territorio"

<sup>3</sup> Dal punto di vista della base dati disponibile o per il reperimento di informazioni specifiche si segnala l'opportunità di una prima verifica in tal senso con le banche dati presenti presso il Settore Sistema statistico regionale

<sup>4</sup> Sono le grandezze/variabili che non sono influenzabili attraverso gli strumenti del piano/programma

<sup>5</sup> Sono le grandezze/variabili che sono influenzabili attraverso gli strumenti del piano/programma

continuità e di modifica da inserire nella nuova programmazione in funzione dell'analisi dei risultati conseguiti.

La fase di definizione del piano/programma contiene anche l'analisi di fattibilità tecnico-finanziaria comprendente: il percorso progettuale (sequenza logica e funzionale delle fasi di elaborazione), l'indicazione dei tempi relativi, l'individuazione delle risorse ritenute necessarie anche ai fini dell'attuazione dell'atto di programmazione. Questa analisi dovrebbe evidenziare anche le risorse da attivare, sottolineando la necessità di reperire le somme non presenti in bilancio.

Si passa poi alla definizione degli obiettivi generali relativi alle grandezze/variabili endogene, quelle grandezze o variabili, cioè, che si ritiene siano influenzabili attraverso gli strumenti del piano/programma, nell'arco di validità dello stesso. Si richiamano qui gli obiettivi generali che si intendono conseguire, correlati alle dinamiche delle grandezze/variabili esogene e agli scenari sopra indicati.

Particolare significato assumono in questa fase l'individuazione di strategie e obiettivi intersettoriali, attraverso la segnalazione degli elementi di integrazione della strategia che è alla base del piano/programma con le altre politiche regionali, e la descrizione di come l'atto di programmazione contribuisca al raggiungimento dei più generali obiettivi (socio-economici-ambientali-territoriali) del Programma regionale di sviluppo. Rispetto a questa analisi delle relazioni con gli altri strumenti di programmazione, si pone la prima attività di valutazione vera e propria: quella di coerenza esterna, specificata in:

- coerenza verticale fra gli elementi sinora acquisiti (analisi, scenari e obiettivi) con quelli degli atti di programmazione generale quali il PRS e il PIT (limitatamente alla strategia territoriale)
- coerenza orizzontale fra gli elementi sinora acquisiti (analisi, scenari e obiettivi) con quelli degli altri piani/programmi settoriali regionali.

Giunti a tale livello di definizione del piano/programma il dirigente responsabile effettua la verifica preventiva volta a stabilire la necessità di assoggettare a valutazione ambientale lo strumento di programmazione. Tale fase si sviluppa attraverso una serie di attività riguardanti: l'analisi dei potenziali effetti sull'ambiente del piano/programma in relazione alle caratteristiche delle aree interessate, la consultazione delle autorità competenti in materia ambientale e la valutazione circa la rilevanza degli effetti ambientali. L'esito di tale valutazione può immediatamente evidenziare la necessità di assoggettare a valutazione ambientale il provvedimento oppure indurre il dirigente responsabile a formulare una proposta di esclusione sulla quale sono chiamati ad esprimersi gli organi competenti (Nucleo unificato regionale di valutazione – NURV-, Comitato tecnico della programmazione – CTP - e Giunta regionale).<sup>6</sup>

Una componente importante nella fase di definizione del piano/programma è l'individuazione dei soggetti e delle modalità del confronto "esterno". Si tratta della fase nella quale si indica il grado di informazione, apertura esterna, confronto, partecipazione sull'atto di programmazione in fase di elaborazione.

In questa fase si individuano e si dichiarano le modalità e i soggetti del processo di informazione e confronto esterno, oltre a quelli previsti dai tavoli di concertazione

---

<sup>6</sup> Vedere Modello B allegato al presente documento

(istituzionale e generale) attivati sulla base dell'articolo 15 della L.R. 49/99. L'ulteriore apertura del confronto rispetto ad altri soggetti, oltre quelli canonici, deriva dall'applicazione dei principi dalla Direttiva 2001/42/CE e comprende anche la definizione dei contenuti e degli strumenti per attivare l'informazione e per recepire le eventuali osservazioni sui piani/programmi oggetto del processo di partecipazione.

Le forme di partecipazione sono individuate nel regolamento attuativo della L.R. 49/99<sup>7</sup>.

La sintesi di questa prima fase del processo di formazione del piano/programma viene riportata nella versione iniziale del rapporto di valutazione, che accompagna tutto l'iter del procedimento e nel quale si richiamano le fasi seguite e le relative conclusioni progressivamente acquisite.

Il responsabile del piano/programma predispone la proposta iniziale e la trasmette al NURV per la validazione del processo valutativo fin qui svolto. Il documento relativo alla prima fase di definizione dell'atto di programmazione, comprendente la versione iniziale del rapporto di valutazione, validato dal NURV, viene trasmesso al CTP per verificarne, sul piano tecnico, la coerenza complessiva, la conformità al modello di programmazione, alla struttura normativa e il grado di integrazione intersettoriale.

L'adozione da parte della Giunta Regionale della proposta iniziale del piano/programma è seguita dall'invio al Consiglio regionale.

Il coinvolgimento preliminare del Consiglio regionale nell'avvio del processo di formazione di atti della programmazione nasce dall'esigenza dell'organo legislativo di essere in grado di fornire indirizzi generali in una fase antecedente a quella nella quale l'organo di governo avvia il processo di confronto con i componenti dei tavoli di concertazione<sup>8</sup>, e più in generale con le componenti della società. Con questa nuova impostazione dettata dall'articolo 48 dello Statuto regionale, la Giunta non può preconstituire "intese" con soggetti esterni prima dell'invio dell'atto di programmazione all'organo che ha competenza per la sua approvazione (Consiglio) e, soprattutto, senza che questo sia stato messo in grado di fornire eventuali indirizzi programmatici.

I materiali inviati al Consiglio vengono resi pubblici dopo che questo ha espresso i propri eventuali indirizzi relativamente alla proposta iniziale del piano/programma. Tali indirizzi vengono emessi, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione da parte del Consiglio stesso, trascorsi i quali potrà essere avviato il processo di confronto esterno (tavoli di concertazione e altre forme di partecipazione).

Con la fase di confronto "ufficiale" e del processo di informazione esterna la struttura regionale si apre alla società, avviando l'attività di concertazione, ricevendo eventuali osservazioni, avviando un dibattito più ampio di quello interno fra organo di governo e organo legislativo.

---

<sup>7</sup> Si veda a tal proposito anche il documento sulle "Forme di partecipazione per la valutazione integrata. Modalità di attivazione e svolgimento della partecipazione"

<sup>8</sup> L'articolo 48 del nuovo Statuto regionale prevede che il Consiglio possa indicare specifici indirizzi su atti proposti dalla Giunta, prima dell'avvio, da parte della Giunta stessa, delle fasi di confronto con le rappresentanze istituzionali e sociali su provvedimenti la cui approvazione è di competenza del Consiglio. Risultano pertanto ricompresi in tale tipologia sostanzialmente tutti gli atti di programmazione a carattere pluriennale ex art. 10 L.R. 49/99.

In sintesi, la proposta iniziale del piano/programma (a cura del responsabile del procedimento), si sostanzia nella redazione del documento di piano accompagnato dall'allegato rapporto di valutazione. I contenuti dei due documenti suddetti sono di seguito elencati evidenziando quelli da inserire nel rapporto di valutazione con appositi riquadri<sup>9</sup>:

### **Contenuto della proposta iniziale piano/programma:**

#### documento di piano (versione iniziale)

- 1.1 Motivazioni della scelta
- 1.2 Identificazione della base di conoscenza disponibile (quadro analitico)
- 1.3 Scenari di riferimento relativi alle grandezze/variabili esogene e a quelle endogene (quadro analitico)
- 1.4 Sintesi risultati e valutazioni del ciclo di programmazione precedente (quadro analitico)
- 1.5 Principali obiettivi generali relativi alle grandezze/variabili endogene

#### rapporto di valutazione (versione iniziale)

➤ 1.6 Analisi di fattibilità comprendente: il percorso progettuale (sequenza logica e funzionale delle fasi di elaborazione), l'indicazione dei tempi relativi, l'individuazione delle risorse ritenute necessarie (finanziarie e non). In questa sezione sono indicate anche le risorse di massima necessarie per l'attuazione del piano/programma

➤ 1.7 Valutazione di coerenza esterna del piano/programma:  
- coerenza verticale con gli atti di programmazione generale (PRS, PIT)  
- coerenza orizzontale con gli altri piani/programmi di settore regionali

➤ 1.8 Verifica preventiva: il dirigente responsabile, sentite le autorità competenti in materia ambientale, effettua una valutazione anche attraverso la compilazione del relativo modello (Modello B allegato al presente documento) al fine di accertare se ricorrano o meno i presupposti per l'esecuzione della valutazione ambientale ai sensi della Direttiva 2001/42/CE

➤ 1.9 Individuazione delle modalità del processo di confronto e di informazione "esterna", con la definizione dei contenuti e degli strumenti con i quali attivare questi processi, delle modalità di acquisizione delle eventuali osservazioni e ulteriori elementi per la definizione del quadro conoscitivo e degli obiettivi specifici

<sup>9</sup> Sono evidenziati graficamente con dei riquadri i contenuti del piano/programma che derivano da momenti di valutazione integrata e che sono contenuti nel rapporto di valutazione come parte integrante della proposta iniziale di piano/programma

## Passaggi procedurali

- 1.10 Primo esame da parte del NURV<sup>10</sup>, con riferimento al quadro analitico, all'analisi di fattibilità, alla valutazione di coerenza esterna, alla verifica preventiva effettuata dal dirigente di cui al punto 1.8 e alle forme di partecipazione da attivare. Validazione del processo valutativo sulla base dei contenuti del rapporto di valutazione
- 1.11 Primo passaggio in CTP, per la verifica della coerenza del documento, della conformità al modello di programmazione e alla struttura normativa e il grado di integrazione intersettoriale
- 1.12 Adozione proposta iniziale del piano/programma da parte della Giunta regionale e trasmissione al Consiglio regionale per l'emanazione di eventuali indirizzi ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale
- 1.13 Avvio della prima fase del processo di partecipazione in termini di confronto, concertazione ed informazione alla generalità dei soggetti individuati e, per i piani/programmi sottoposti a valutazione ambientale, della fase di consultazione delle autorità competenti in materia ambientale. La fase di cui al presente punto può essere avviata solo a seguito dell'eventuale pronunciamento del Consiglio di cui al punto precedente e comunque, di norma, dopo 30 giorni dal ricevimento della proposta da parte del Consiglio stesso.

## 2 Definizione della proposta intermedia del piano/programma e sviluppo del percorso progettuale

Il raccordo fra la prima fase di elaborazione del piano/programma (proposta iniziale) e la seconda (proposta intermedia) che individua il percorso progettuale dello stesso, dà contenuto operativo allo strumento programmatico. Questo snodo é preceduto dalla costruzione e messa a disposizione del quadro analitico predisposto dalla struttura regionale durante il processo di formazione del piano/programma. Esso svolge la funzione di punto focale per la definizione dei principali scenari di riferimento, degli obiettivi specifici e dei relativi indicatori. L'archivio dati acquisito viene reso disponibile ai soggetti esterni all'Amministrazione regionale mediante l'utilizzo di strumenti telematici (es. internet).

La parte più strettamente programmatica del percorso progettuale inizia con la definizione degli obiettivi specifici che si intendono raggiungere, sulla base degli obiettivi generali individuati nella proposta iniziale del piano/programma. Gli obiettivi specifici sono definiti in termini di indicatori quali/quantitativi, in considerazione delle politiche che si intendono avviare e nel quadro dell'evoluzione del contesto esterno e delle dinamiche previste per quello interno. In questa fase si indica lo scenario atteso derivante dall'attuazione del piano/programma.

<sup>10</sup> L'articolo 16 bis della L.R. 49/99 prevede che il NURV svolga le funzioni di coordinamento dei processi della valutazione integrata. Il ruolo del NURV attiene quindi alla verifica delle coerenze programmatiche interne ed esterne e delle forme di concorso e partecipazione attivate. Il NURV, con competenze economiche, finanziarie, ambientali, territoriali, culturali, sociali/sanitarie, si articola in due sezioni: sul lato delle competenze tecniche, con esperti esterni (Irpets, consulenti); sul lato delle rappresentanze delle D.G., con i referenti per la programmazione individuati dai Direttori generali e con i responsabili dei settori coinvolti.

Un elemento particolarmente significativo nella formazione del piano/programma, proprio nella fase di definizione degli obiettivi specifici, è l'indicazione delle eventuali alternative (comprese l'ipotesi del non intervento) rispetto alle soluzioni identificate. Ciò avviene definendo i criteri di scelta degli obiettivi stessi, rispetto agli altri possibili, segnalando le differenze tra gli scenari alternativi con una stima degli effetti differenziali rispetto agli indicatori individuati.

All'inizio della seconda fase di formazione del piano/programma, quella orientata alla scelta della progettualità, viene effettuata la valutazione della coerenza interna di tipo verticale in termini di compatibilità fra: linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali e specifici e possibili alternative, indicandone qualitativamente il livello di coerenza.

La fase successiva è rivolta all'individuazione delle azioni e degli strumenti di attuazione e di raccordo con gli altri livelli istituzionali che sono coinvolti nella definizione del piano/programma per specifiche competenze e/o intese interistituzionali. Per ogni obiettivo specifico devono essere individuate le azioni ad esso collegate, raccordandole agli strumenti di attuazione distinti fra i diversi livelli istituzionali e territoriali (europeo, nazionale, regionale, locale). Delle azioni individuate si specificano gli indicatori elementari ad esse assegnati e il cronogramma temporale di attuazione.

Questa è la parte centrale e più direttamente operativa del piano/programma, in quanto correla gli obiettivi specifici alle azioni da compiere e agli indicatori di controllo dei risultati attesi, secondo la tempificazione indicata. In questa fase sono ulteriormente evidenziati i possibili attori da coinvolgere nell'attuazione, già indicati in via generale nella proposta iniziale dell'atto di programmazione. Infatti, laddove il percorso di formazione del piano/programma o anche la sua futura attuazione coinvolga altri livelli istituzionali, questi devono essere individuati e interessati alla formazione dello stesso, verificando la coerenza delle loro scelte programmatiche rispetto a quelle effettuate dal responsabile dell'atto di programmazione, nell'ambito del principio di sussidiarietà.

La definizione degli obiettivi specifici, la loro attuazione in specifiche azioni, l'individuazione degli indicatori e della variazione prevista del loro livello (fra quello attuale e quello atteso), porta alla valutazione della coerenza interna di tipo orizzontale in termini di compatibilità e congruità fra: obiettivi specifici, azioni e risultati attesi. Questi ultimi sono individuati considerando la "distanza" fra il valore attuale degli indicatori, collegati agli obiettivi e alle azioni, e quello atteso.

La specificazione delle azioni permette di effettuare una analisi della fattibilità finanziaria più puntuale, basata sul rapporto fra costi delle diverse azioni e risorse complessivamente attivabili (pubbliche e private) o potenzialmente disponibili a determinate condizioni. In particolare, le risorse proprie regionali (relative al primo triennio di vigenza del piano/programma) devono essere coerenti con gli stanziamenti effettivamente disponibili sul bilancio pluriennale vigente; le altre risorse, destinate a transitare dal bilancio regionale ma provenienti da altri soggetti pubblici o privati, qualora non ancora stanziate, devono essere stimate sulla base delle conoscenze disponibili e dell'eventuale trend storico. L'indicazione di tali risorse, distinte per la parte corrente e per la parte di investimento, costituisce il **quadro di riferimento finanziario pluriennale** di medio periodo del piano/programma; tale quadro finanziario mette in evidenza, per le risorse regionali

e per quelle provenienti da altri soggetti (UE, Stato, ecc.) già stanziati sul bilancio regionale, l'unità previsionale di base (U.P.B.) sulle quali risultano disponibili. Il quadro finanziario così definito è soggetto ad aggiornamento in fase di attuazione annuale, sulla base delle scelte del Documento di programmazione economica e finanziaria<sup>11</sup> - DPEF - e del bilancio, per quanto riguarda le risorse di parte regionale.

Il processo di formazione dei piani e programmi comprende al suo interno il processo di valutazione degli effetti attesi relativo agli aspetti ambientali, territoriali, economici, sociali e della salute umana, con un'ottica trasversale agli effetti di genere. Ai fini operativi gli effetti prodotti sulle differenze di genere sono esplicitamente inseriti all'interno della dimensione sociale. La valutazione degli effetti di cui sopra avviene secondo criteri e modalità definite dal regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 49/99 in materia di programmazione regionale e dell'articolo 11 della L.R. 1/2005 in materia di governo del territorio (D.P.G.R. 51/r del 2/11/2006). La valutazione degli effetti è parte integrante delle procedure di formazione di piani e programmi, anche ai sensi della valutazione ambientale prevista dalla Direttiva 2001/42/CE.

Il processo di valutazione integrata è partecipato dai soggetti esterni coinvolti nelle attività di confronto e concertazione, attraverso momenti di scambio di informazioni, di analisi, e di condivisione degli esiti delle valutazioni effettuate.

La responsabilità del processo di valutazione integrata è del dirigente responsabile del piano/programma, che deve produrre la relativa documentazione sulla base di criteri, metodi e indicatori generalizzati, specificati sia dal regolamento attuativo della L.R. 49/99 sopra richiamato, che dal singolo piano/programma in relazione alle politiche cui esso si riferisce. Le procedure di valutazione degli effetti attesi di piani e programmi sono coordinate dal NURV, che ha anche la funzione di supporto metodologico e strumentale, oltre che quella di validazione del processo di valutazione svolto.

Il completamento della seconda parte del piano/programma comprende la messa a punto del modello di monitoraggio da tenere periodicamente aggiornato nella fase di attuazione. Questa sezione evidenzia il set di indicatori necessari e sufficienti alle attività di verifica dello svolgimento delle azioni (documenti di monitoraggio e valutazione e rapporto di monitoraggio previsti dagli articoli 10 bis e 16 della L.R. 49/99), di controllo strategico (previsto dall'avvio del *Tableau de Bord* a livello di politiche regionali) e di valutazione del grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi del piano/programma stesso. Questa sezione contiene specifiche forme di monitoraggio, qualora queste siano richieste dalla normativa di settore, e potrebbe comprendere anche l'analisi di impatto della regolazione (estesa in tal caso anche ai piani e programmi) con riferimento agli strumenti normativi, amministrativi, organizzativi, partecipativi, ecc..

Al termine di questa fase il responsabile del piano/programma redige la versione intermedia del rapporto di valutazione, che contiene gli esiti della valutazione integrata e della prima fase del processo di partecipazione attivato. Il rapporto costituisce parte integrante della proposta di piano/programma e viene reso disponibile all'esterno attraverso adeguate forme di informazione e pubblicità.

<sup>11</sup> Il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) è l'atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale. Esso costituisce l'aggiornamento annuale del PRS (artt 8 e 9 L.R. 49/99)

Un elemento particolarmente significativo nella formazione del piano/programma, proprio nella fase di definizione degli obiettivi specifici, è l'indicazione delle eventuali alternative (comprese l'ipotesi del non intervento) rispetto alle soluzioni identificate. Ciò avviene definendo i criteri di scelta degli obiettivi stessi, rispetto agli altri possibili, segnalando le differenze tra gli scenari alternativi con una stima degli effetti differenziali rispetto agli indicatori individuati.

All'inizio della seconda fase di formazione del piano/programma, quella orientata alla scelta della progettualità, viene effettuata la valutazione della coerenza interna di tipo verticale in termini di compatibilità fra: linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali e specifici e possibili alternative, indicandone qualitativamente il livello di coerenza.

La fase successiva è rivolta all'individuazione delle azioni e degli strumenti di attuazione e di raccordo con gli altri livelli istituzionali che sono coinvolti nella definizione del piano/programma per specifiche competenze e/o intese interistituzionali. Per ogni obiettivo specifico devono essere individuate le azioni ad esso collegate, raccordandole agli strumenti di attuazione distinti fra i diversi livelli istituzionali e territoriali (europeo, nazionale, regionale, locale). Delle azioni individuate si specificano gli indicatori elementari ad esse assegnati e il cronogramma temporale di attuazione.

Questa è la parte centrale e più direttamente operativa del piano/programma, in quanto correla gli obiettivi specifici alle azioni da compiere e agli indicatori di controllo dei risultati attesi, secondo la tempificazione indicata. In questa fase sono ulteriormente evidenziati i possibili attori da coinvolgere nell'attuazione, già indicati in via generale nella proposta iniziale dell'atto di programmazione. Infatti, laddove il percorso di formazione del piano/programma o anche la sua futura attuazione coinvolga altri livelli istituzionali, questi devono essere individuati e interessati alla formazione dello stesso, verificando la coerenza delle loro scelte programmatiche rispetto a quelle effettuate dal responsabile dell'atto di programmazione, nell'ambito del principio di sussidiarietà.

La definizione degli obiettivi specifici, la loro attuazione in specifiche azioni, l'individuazione degli indicatori e della variazione prevista del loro livello (fra quello attuale e quello atteso), porta alla valutazione della coerenza interna di tipo orizzontale in termini di compatibilità e congruità fra: obiettivi specifici, azioni e risultati attesi. Questi ultimi sono individuati considerando la "distanza" fra il valore attuale degli indicatori, collegati agli obiettivi e alle azioni, e quello atteso.

La specificazione delle azioni permette di effettuare una analisi della fattibilità finanziaria più puntuale, basata sul rapporto fra costi delle diverse azioni e risorse complessivamente attivabili (pubbliche e private) o potenzialmente disponibili a determinate condizioni. In particolare, le risorse proprie regionali (relative al primo triennio di vigenza del piano/programma) devono essere coerenti con gli stanziamenti effettivamente disponibili sul bilancio pluriennale vigente; le altre risorse, destinate a transitare dal bilancio regionale ma provenienti da altri soggetti pubblici o privati, qualora non ancora stanziati, devono essere stimate sulla base delle conoscenze disponibili e dell'eventuale trend storico. L'indicazione di tali risorse, distinte per la parte corrente e per la parte di investimento, costituisce il **quadro di riferimento finanziario pluriennale** di medio periodo del piano/programma; tale quadro finanziario mette in evidenza, per le risorse regionali

- 2.3 Identificazione azioni e strumenti di attuazione (distinti tra livello europeo, nazionale, regionale e locale), in relazione anche agli altri livelli istituzionali che si prevede di coinvolgere nella definizione progettuale

rapporto di valutazione (versione intermedia)

- 2.4 Valutazione di coerenza interna (verticale) del piano/programma, tra linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e alternative

- 2.5 Valutazione di coerenza interna (orizzontale) del piano/programma, tra obiettivi specifici, azioni e risultati attesi

- 2.6 Analisi di fattibilità finanziaria: rapporti costi/risorse (interne e esterne) di parte corrente e per investimenti

- 2.7 Valutazione di effetti attesi, secondo criteri individuati dal regolamento attuativo della L.R. 49/99 e definiti con apposito manuale operativo-metodologico<sup>15</sup>, dal punto di vista: ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana, con un'ottica trasversale agli effetti di genere

- 2.8 Messa a punto del sistema di monitoraggio e identificazione degli indicatori ai fini dell'attivazione del monitoraggio specifico del piano/programma e del loro utilizzo per l'attività di monitoraggio strategico generale

rapporto ambientale (ove previsto)

- 2.9 Rapporto ambientale<sup>16</sup>: per i piani ed i programmi sottoposti a valutazione ambientale, il dirigente responsabile, sentite le autorità competenti in materia ambientale, elabora il rapporto ambientale in conformità ai contenuti dell'Allegato 1 della Direttiva 2001/42 /CE

**Passaggi procedurali**

- 2.10 Esame finale da parte del NURV sulle coerenze, compatibilità complessive e analisi degli effetti attesi, sulle modalità di partecipazione attivate del piano/programma nell'ambito del processo di valutazione integrata e definizione del sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post. Validazione del processo di valutazione in relazione ai contenuti del rapporto di valutazione e del rapporto ambientale ove previsto

- 2.11 Ulteriore passaggio in CTP concernente la coerenza complessiva del documento, il fabbisogno e le compatibilità finanziarie, interne ed esterne, il grado di integrazione intersettoriale e la valutazione degli effetti attesi (separatamente per la parte ambientale ai sensi della Direttiva 2001/42/CE)

<sup>15</sup> Vedi documento "La valutazione degli effetti attesi di piani e programmi sugli obiettivi delle politiche regionali. Procedure, modelli e indicatori", ai sensi dell'articolo 19 comma 2 del regolamento di attuazione della L.R. 49/99

<sup>16</sup> Il rapporto ambientale, pur facendo parte del processo di valutazione integrata, costituisce documento a sé rispetto al rapporto di valutazione

- 2.12 Adozione della proposta intermedia del piano/programma da parte della Giunta regionale per l'avvio della seconda fase di confronto "ufficiale" (tavoli di concertazione istituzionale e generale) e di quello integrativo con i soggetti individuati nonché delle consultazioni per i piani/programmi sottoposti a valutazione ambientale.

### **3 Definizione della proposta finale del piano/programma**

A conclusione della seconda fase del processo di partecipazione e delle eventuali consultazioni, viene redatta da parte del dirigente responsabile, la proposta finale del piano/programma che ricomprende i due momenti di elaborazione dell'atto di programmazione sopra descritte. Ai fini dell'esame della proposta finale da parte della Giunta regionale, il quadro di riferimento finanziario pluriennale e annuale è dettagliato a livello di capitolo di spesa. Per le risorse provenienti da altri soggetti (UE, Stato, ecc.) e non ancora iscritte in bilancio è fornita indicazione delle modalità di stima utilizzate.

I punti relativi al processo di valutazione integrata e la sintesi complessiva del processo di formazione dell'atto di programmazione sono raccolti nel rapporto di valutazione finale.

Per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale è necessario presentare, come parte integrante del piano/programma, anche il rapporto ambientale ed una dichiarazione di sintesi. Questa illustra le modalità con le quali il rapporto ambientale, i pareri delle autorità competenti in materia ambientale ed i risultati della partecipazione e consultazione del pubblico sono state considerate nella formazione del piano/programma e deve contenere le ragioni dell'accoglimento o meno delle osservazioni, delle proposte e delle critiche avanzate alle scelte di piano.

La proposta finale del piano/programma viene adottata dalla Giunta regionale e successivamente inviata al Consiglio per l'approvazione finale. A seguito dell'approvazione il piano/programma viene reso disponibile alla più ampia diffusione attraverso gli strumenti di informazione utilizzati nel corso del processo di formazione. I documenti da mettere a disposizione sono: il provvedimento di approvazione, il piano/programma approvato corredato dal rapporto di valutazione e, ove previsti, dal rapporto ambientale dalla dichiarazione di sintesi.

Le fasi concernenti la definizione della proposta finale sono pertanto le seguenti:

- 3.1 Proposta finale di piano/programma, corredata dal rapporto di valutazione <sup>17</sup> e dal rapporto ambientale e dalla dichiarazione di sintesi, ove previsti (a cura del dirigente responsabile)
- 3.2 Esame della GR per l'adozione della proposta
- 3.3 Trasmissione al CR della proposta finale di piano/programma, adottata dalla GR, per l'approvazione finale
- 3.4 Messa a disposizione dei documenti approvati: il provvedimento di approvazione, il piano/programma approvato, corredato dal rapporto di valutazione e, ove previsti, dal rapporto ambientale e dalla dichiarazione di sintesi.

<sup>17</sup> Il rapporto di valutazione contiene gli esiti dei processi di valutazione di coerenza interna ed esterna, della valutazione degli effetti attesi, le modalità attivate e gli esiti delle fasi di confronto e informazione e il sistema di monitoraggio da adottare nel corso dell'attuazione del piano/programma.

Alcuni piani e programmi possono essere sottoposti a procedura semplificata, ai fini della valutazione integrata, in base a quanto disposto dall'articolo 27 del regolamento attuativo della L.R. 49/99. In tal caso la procedura non presenta il passaggio intermedio in CTP, NURV e Giunta rimandando tale passaggio direttamente alla proposta finale di piano/programma. Non è ammessa la procedura semplificata per gli atti di programmazione sottoposti alla valutazione ambientale prevista dalla Direttiva 2001/42/CE. I piani e programmi sottoposti a procedura semplificata sono individuati con deliberazione della Giunta regionale in base ad un'istruttoria del NURV e su proposta del CTP.

#### **4 Processo di attuazione del piano/programma**

Nella suddivisione delle competenze introdotta dal nuovo Statuto della Regione Toscana in tema di programmazione e in base a quanto disposto dalla L.R. 49/99, al Consiglio regionale compete l'approvazione di piani/programmi, generali, settoriali o intersettoriali, aventi carattere pluriennale, mentre la loro attuazione annuale, purché entro le indicazioni contenute nei piani pluriennali, è di competenza della Giunta, che deve trasmettere annualmente al Consiglio rapporti di monitoraggio e valutazione degli stati di attuazione.

I piani e programmi regionali sono, quindi, soggetti a monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche<sup>18</sup>. Il monitoraggio consente di evidenziare i risultati del processo di attuazione, mentre la valutazione e la verifica permettono di confrontarli con gli effetti attesi contenuti nel rapporto di valutazione. Tutti i soggetti coinvolti nel processo di formazione dell'atto di programmazione devono essere informati degli esiti del monitoraggio, della valutazione e della verifica, in modo da consentire l'accesso e la condivisione dei dati.

In base alla L.R. 49/99 così come modificata dalla L.R. 61/2004, sono individuate tre tipologie di strumenti annuali nei quali sono presentati e resi pubblici gli esiti del monitoraggio, della valutazione e della verifica dell'attuazione dei piani pluriennali. Essi sono:

- 4.1 Documenti di monitoraggio e valutazione di un piano/programma<sup>19</sup>: descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione dei piani/programmi. Questi documenti sono predisposti dal responsabile dell'attuazione del piano/programma, validati dal NURV, approvati dal CTP e dalla Giunta e trasmessi al Consiglio regionale. Una sintesi di questi Documenti viene allegata al rapporto generale di monitoraggio
- 4.2 Rapporto generale di monitoraggio<sup>20</sup> sullo stato di attuazione dei piani/programmi e delle politiche di intervento, nell'ambito del monitoraggio strategico generale. Il rapporto viene presentato annualmente (entro il 31 maggio) dalla Giunta al Consiglio, unitamente al Documento di Programmazione Economica Finanziaria (DPEF)<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Articolo 16, comma 3, del nuovo testo della L.R. 49/99.

<sup>19</sup> Previsti dall'articolo 10 bis, comma 3, e dall'articolo 16, comma 3, del nuovo testo della legge 49/99.

<sup>20</sup> Articolo 16, comma 4, del nuovo testo della L.R. 49/99.

<sup>21</sup> Articolo 9, comma 2, lettera l) del nuovo testo della L.R. 49/99.

- 4.3 Documento di programmazione economica e finanziaria: contiene una sintesi del rapporto di monitoraggio<sup>22</sup>, in termini di verifica annuale ex-post dello stato di realizzazione dei piani e programmi regionali. Inoltre, il DPEF definisce ex ante i contenuti previsionali di attuazione dei piani/programmi, definendo anche i criteri per la formazione del bilancio. Il DPEF viene approvato dal Consiglio regionale.

Tutti i documenti suddetti vengono resi disponibili al pubblico, oltre che attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT), anche attraverso il sito web regionale.

---

<sup>22</sup> Il DPEF contiene in allegato una sintesi del rapporto di monitoraggio (I fatti salienti).

**MODELLO ANALITICO PER L'ELABORAZIONE E LA VALUTAZIONE DI PIANI E PROGRAMMI REGIONALI PLURIENNALI DI CUI ALL' ARTICOLO 10 L.R. 11 AGOSTO 1999, N. 49**

**INTRODUZIONE**

Le diverse parti del modello analitico schematizzano e definiscono le procedure di formazione di un piano/programma regionale, secondo le disposizioni della L.R. 49/99, modificata dalla L.R. 61/2004, e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 51/r del 2 novembre 2006.

Questo nuovo modello analitico è realizzato sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale nel precedente periodo di programmazione (Delibera Gr n. 186 del 26 febbraio 2001), nel quale sono stati introdotti elementi di semplificazione e razionalizzazione.

Il modello recepisce le modifiche necessarie per tenere conto del processo di valutazione integrata degli strumenti di programmazione regionale, che evidenzia, all'interno del processo di formazione di un piano/programma, le coerenze interne ed esterne dello strumento di programmazione e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana, con un'attenzione trasversale agli effetti di genere. Il modello recepisce inoltre i criteri per la valutazione ambientale ai sensi della Direttiva 2001/42/CE.

**PROCESSO DI FORMAZIONE DEL PIANO/PROGRAMMA**

**ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PIANO/PROGRAMMA**

DENOMINAZIONE \_\_\_\_\_

DURATA \_\_\_\_\_

RIFERIMENTI NORMATIVI \_\_\_\_\_

RIFERIMENTI PROGRAMMATICI \_\_\_\_\_

DIREZIONE GENERALE \_\_\_\_\_

SETTORE COMPETENTE \_\_\_\_\_

ALTRE STRUTTURE REGIONALI COINVOLTE \_\_\_\_\_

*Questa fase può essere preceduta da una comunicazione in Giunta regionale da parte dell'Assessore competente per materia, concernente le motivazioni e i contenuti generali dello strumento di programmazione*

## 1 DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA INIZIALE

### MOTIVAZIONI DELLA SCELTA (punto 1.1 del processo di formazione)

Si descrivono le motivazioni della scelta di procedere alla formazione di un piano/programma, si esplicitano i riferimenti normativi e le relazioni con altri atti di programmazione, si definiscono gli indirizzi generali, si prevedono gli altri livelli istituzionali da coinvolgere. Questo ultimo punto può essere ulteriormente specificato nella fase successiva di elaborazione quando saranno evidenziati gli aspetti attuativi.

### QUADRO ANALITICO (punti 1.2,1.3,1.4 del processo di formazione)

Si tratta di identificare la base di conoscenza disponibile<sup>23</sup>, assumere i principali scenari di riferimento relativi alle grandezze/variabili esogene, operare una analisi dei principali trend di riferimento relativi alle grandezze/variabili endogene, fornire una sintesi dei risultati e delle valutazioni degli esiti di un eventuale ciclo di programmazione precedente.

-----

-----

L'analisi può essere integrata presentando i principali risultati di sintesi della metodologia SWOT riferiti al settore di intervento del piano/programma, secondo la tabella di sintesi qui richiamata:

### Diagramma sintetico di rappresentazione dei risultati dell'analisi SWOT

Punti di forza	Punti di debolezza
- ...	- ...
- ...	- ...
- ...	- ...
Opportunità	Rischi
- ...	- ...
- ...	- ...
- ...	- ...

<sup>23</sup> Dal punto di vista della base dati disponibile o per il reperimento di informazioni specifiche si segnala l'opportunità di una prima verifica in tal senso con le banche dati presenti presso il Settore Sistema statistico regionale

**OBIETTIVI GENERALI RELATIVI ALLE GRANDEZZE/VARIABILI ENDOGENE (punto 1.5 del processo di formazione)**

Si richiamano qui gli obiettivi generali che si intendono conseguire rispetto alle variabili endogene (sulle quali si ritiene di potere intervenire) correlate alle dinamiche delle variabili esogene richiamate al punto precedente, all'interno della forbice di riferimento. Particolare significato assumono in questa fase l'individuazione di strategie e obiettivi intersettoriali, attraverso la segnalazione degli elementi di integrazione della strategia che è alla base del piano/programma con le altre strategie regionali, e la descrizione di come lo stesso contribuisce al raggiungimento dei più generali obiettivi (socio-economici-ambientali-territoriali) del Programma regionale di sviluppo

-----  
-----  
-----

**ANALISI DI FATTIBILITA' (punto 1.6 del processo di formazione)<sup>24</sup>**

Si forniscono gli elementi essenziali dell'analisi di fattibilità comprendente: il percorso progettuale (sequenza logica e funzionale delle fasi di elaborazione), l'indicazione dei tempi relativi, l'individuazione delle risorse ritenute necessarie (finanziarie e non) per l'elaborazione e la valutazione del piano/programma. In questa sezione sono indicate anche le risorse di massima necessarie per l'attuazione dello strumento di programmazione evidenziando quelle disponibili e quelle da attivare.

**VALUTAZIONE DI COERENZA ESTERNA (punto 1.7 del processo di formazione)<sup>25</sup>**

Già in questa prima fase viene effettuata la valutazione della coerenza esterna degli obiettivi e degli scenari del piano/programma rispetto alla:

- coerenza verticale fra gli elementi sinora acquisiti (analisi, scenari e obiettivi) con quelli degli atti di programmazione generale quali il PRS e il PIT (limitatamente alla strategia di sviluppo territoriale)

-----  
-----

- coerenza orizzontale fra gli elementi sinora acquisiti (analisi, scenari e obiettivi) con quelli degli altri piani/programmi settoriali regionali

-----  
-----

<sup>24</sup> I contenuti sono inseriti nel rapporto di valutazione come parte integrante della proposta iniziale di piano/programma

<sup>25</sup> I contenuti sono inseriti nel rapporto di valutazione come parte integrante della proposta iniziale di piano/programma

#### **VERIFICA PREVENTIVA (punto 1.8. del processo di formazione)<sup>26</sup>**

Il dirigente responsabile, sentite le autorità competenti in materia ambientale, effettua una verifica preventiva anche attraverso la compilazione del Modello B contenuto nel presente documento, al fine di accertare se ricorrano o meno i presupposti per l'esecuzione della valutazione ambientale ai sensi della **Direttiva 2001/42/CE**.

La verifica preventiva deve essere svolta secondo i criteri definiti nell'**Allegato II della Direttiva sopra citata ed evidenziati nel seguente elenco**:

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti
- carattere cumulativo degli effetti
- natura transfrontaliera degli effetti
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale
- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite
- dell'utilizzo intensivo del suolo
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

<sup>26</sup> I contenuti sono inseriti nel rapporto di valutazione come parte integrante della proposta iniziale di piano/programma

**INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITA' DI CONFRONTO "ESTERNO" (punto 1.9. del processo di formazione)<sup>27</sup>**

Si individuano le modalità e i soggetti del processo di informazione e confronto esterno, oltre a quelli previsti dai tavoli di concertazione (istituzionale e generale) attivati sulla base della L.R. 49/99. L'ulteriore apertura del confronto rispetto ad altri soggetti oltre quelli canonici deriva dall'applicazione dei principi dalla Direttiva 2001/42/CE. Questa sezione comprende anche la definizione dei contenuti e degli strumenti per attivare l'informazione e per recepire le eventuali osservazioni e ulteriori elementi per l'individuazione del quadro conoscitivo e degli obiettivi specifici

-----  
-----  
-----

*Definizione della proposta iniziale del piano/programma (conclusione della prima fase del processo di formazione dello strumento di programmazione) con:*

- *predisposizione della proposta iniziale che include il rapporto di valutazione;*
- *passaggio al NURV (verifica e validazione del processo valutativo svolto e della verifica preventiva effettuata dal dirigente responsabile);*
- *passaggio al CTP (coerenza complessiva del documento, conformità modello programmazione, struttura normativa, integrazione intersettoriale);*
- *adozione da parte della GR;*
- *trasmissione al CR e recepimento di (eventuali) indirizzi ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto regionale;*
- *avvio della prima fase del processo di partecipazione sulla base della proposta iniziale.*

<sup>27</sup> Ai fini dello svolgimento del percorso di partecipazione vedere il documento concernente le "Forme di partecipazione per la valutazione integrata. Modalità di attivazione e svolgimento della partecipazione".

Gli esiti del percorso di partecipazione attivato sono inseriti nel rapporto di valutazione come parte integrante della proposta iniziale di piano/programma.

## 2 DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA INTERMEDIA

### DEFINIZIONE DEL QUADRO ANALITICO (punto 2.1. del processo di formazione)

In questo punto viene riportato il quadro analitico condiviso che serve come punto di riferimento per la definizione degli obiettivi specifici, dei relativi indicatori e dei principali degli scenari di riferimento.

-----

-----

### DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI (punto 2.2 del processo di formazione )

Alla luce degli eventuali indirizzi individuati dal Consiglio regionale, si indicano in questa parte del piano/programma gli obiettivi specifici che si intendono raggiungere, individuandone gli indicatori quali/quantitativi di livello superiore, e mettendoli in relazione alle politiche che si intendono avviare, nel quadro dell'evoluzione del contesto esterno e delle dinamiche previste da quello interno. In questa fase si indica lo scenario atteso dall'attuazione del piano/programma. Si indicano inoltre le possibili (eventuali) alternative rispetto alle soluzioni identificate, definendo i criteri di scelta degli obiettivi specifici rispetto agli altri possibili, segnalandone le differenze di scenario con una prima stima degli effetti differenziali rispetto agli indicatori individuati

-----

-----

-----

### IDENTIFICAZIONE AZIONI E STRUMENTI DI ATTUAZIONE E RACCORDO CON ALTRI LIVELLI ISTITUZIONALI (punto 2.3. del processo di formazione )

Per ogni obiettivo specifico di cui al punto 2.2 devono essere individuate le azioni ad esso collegate, correlandole agli strumenti di attuazione distinti fra i diversi livelli istituzionali e territoriali (europeo, nazionale, regionale, locale). Questa è la parte centrale del piano/programma in quanto correla gli obiettivi specifici alle azioni da compiere, secondo la tempificazione indicata. Sono individuati in questa parte del piano/programma anche i possibili attori da coinvolgere nel processo di attuazione dello stesso.

Laddove il percorso di formazione dello strumento di programmazione o anche la sua futura attuazione coinvolga altri livelli istituzionali, questi devono essere individuati e interessati alla formazione del piano/programma verificando la coerenza delle loro scelte programmatiche rispetto a quelle effettuate dal dirigente responsabile, nell'ambito del principio di sussidiarietà.

-----

-----

**VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA VERTICALE (punto 2.4. del processo di formazione )<sup>28</sup>**

All'inizio della seconda fase di formazione del piano/programma viene effettuata la valutazione della coerenza interna di tipo verticale in termini di compatibilità fra: linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali e specifici, possibili alternative, indicandone qualitativamente il livello di coerenza (alto, medio,basso)

**VALUTAZIONE DI COERENZA INTERNA ORIZZONTALE (punto 2.5. del processo di formazione)<sup>29</sup>**

Contestualmente all'identificazione delle azioni componenti il piano/programma e dei relativi indicatori viene effettuata la valutazione della coerenza interna di tipo orizzontale in termini di compatibilità fra: obiettivi specifici, azioni e risultati attesi, nei termini di "distanza" fra il valore attuale degli indicatori, collegati agli obiettivi e alle azioni, e quello atteso.

-----

-----

-----

**Tabella di riepilogo della coerenza interna orizzontale**

<b>Anno</b>	<b>Obiettivi specifici</b>	<b>Azioni</b>	<b>Indicatori</b>	<b>Valore attuale (se disponibile)</b>	<b>Valore atteso</b>

<sup>28</sup> I contenuti sono inseriti nel rapporto di valutazione come parte integrante della proposta intermedia di piano/programma

<sup>29</sup> I contenuti sono inseriti nel rapporto di valutazione come parte integrante della proposta intermedia di piano/programma

**ANALISI DI FATTIBILITA' FINANZIARIA (punto 2.6. del processo di formazione)<sup>30</sup>**

Nel piano/programma viene inserita una analisi di tipo finanziario basata sul rapporto fra costi delle diverse azioni e risorse complessivamente attivabili (pubbliche e private) o potenzialmente disponibili a determinate condizioni. In particolare, le risorse proprie regionali (relative al primo triennio di vigenza del piano/programma) devono essere coerenti con gli stanziamenti effettivamente disponibili sul bilancio pluriennale vigente; le altre risorse, destinate a transitare dal bilancio regionale ma provenienti da altri soggetti pubblici o privati, qualora non ancora stanziati, devono essere stimate sulla base delle conoscenze disponibili e dell'eventuale trend storico. L'indicazione di tali risorse, distinte per la parte corrente e per la parte di investimento, costituisce il **quadro di riferimento finanziario pluriennale** di medio periodo del piano/programma; tale quadro finanziario mette in evidenza, per le risorse regionali e per quelle provenienti da altri soggetti (UE, Stato, ecc.) già stanziati sul bilancio regionale, l'unità previsionale di base (U.P.B.) sulle quali risultano disponibili. Il quadro finanziario così definito è soggetto ad aggiornamento in fase di attuazione annuale, sulla base delle scelte del DPEF e del bilancio, per quanto riguarda le risorse di parte regionale.

-----

-----

-----

**Tabella di riepilogo di strumenti e risorse<sup>31</sup>**

Fonti	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	TOTALE
<b>U.E.</b>						
<b>Stato</b>						
<b>Regione</b>						
<b>Altri enti pubblici</b>						
<b>Totale finanziamenti pubblici(T1)</b>						
<b>Finanziamenti privati (T2)</b>						
<b>Totale(T=T1+T2)</b>						
<b>Costo piano o programma (P)</b>						
<b>Fattibilità finanziaria T-P</b>						

**Quadro di riferimento finanziario pluriennale**

UPB	CORR/INV	Fonte	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Totale

<sup>30</sup> I contenuti sono inseriti nel rapporto di valutazione come parte integrante della proposta intermedia di piano/programma

<sup>31</sup> Specificare separatamente, ove possibile, le risorse che non transitano dal bilancio regionale

### **VALUTAZIONE DI EFFETTI ATTESI (punto 2.7. del processo di formazione)<sup>32</sup>**

Il processo di formazione di piani e programmi comprende al suo interno il processo di valutazione degli effetti attesi secondo procedure e modalità definite dal regolamento attuativo della L.R. 49/99<sup>33</sup>, che fanno parte integrante delle procedure di formazione di piani e programmi, anche ai sensi della valutazione ambientale prevista dalla Direttiva 2001/42/CE. La responsabilità del processo di valutazione integrata è del dirigente responsabile del piano/programma, che deve produrre la relativa documentazione sulla base di criteri, metodi e indicatori sia generalizzati che specifici per singolo strumento di programmazione. Le procedure di valutazione degli effetti attesi di piani e programmi sono coordinate dal NURV, che ha anche la funzione di supporto metodologico e strumentale per quanto riguarda gli aspetti ambientali, territoriali, economici, sociali e della salute umana, con un'ottica trasversale alla dimensione di genere.

La valutazione degli effetti attesi si compone quindi delle seguenti parti:

*Ambientale*<sup>34</sup>-----  
-----  
*Territoriale*:-----  
-----  
*Economica*:-----  
-----  
*Sociale*<sup>35</sup>:-----  
-----  
*Salute umana*:-----  
-----

### **IDENTIFICAZIONE MONITORAGGIO E RELATIVI INDICATORI (punto 2.8. del processo di formazione)<sup>36</sup>**

Per gli obiettivi specifici di cui al punto 2.2. e per le azioni di cui al punto 2.3 deve essere individuato il set di indicatori necessari per il monitoraggio e la valutazione (finanziari, procedurali, fisici, di impatto, etc.).

Tali indicatori sono finalizzati a dare attuazione al sistema di monitoraggio e valutazione del piano/programma nella fase di attuazione (individuata dallo Statuto regionale e dalla Direttiva 2001/42/CE), anche ai fini della produzione dei rapporti periodici di monitoraggio e valutazione previsti all'articolo 10 bis dalla L.R 49/99. Gli indicatori suddetti contribuiscono inoltre ad alimentare il sistema di controllo strategico generale della Regione.

Questa sezione deve, ovviamente, prevedere specifiche forme di monitoraggio, qualora queste siano richieste dallo strumento utilizzato e dal relativo procedimento.

<sup>32</sup> I contenuti sono inseriti nel rapporto di valutazione come parte integrante della proposta intermedia di piano/programma

<sup>33</sup> Per lo svolgimento delle attività di valutazione integrata vedere il documento concernente "La valutazione degli effetti attesi di piani e programmi sugli obiettivi delle politiche regionali. Procedure, modelli, indicatori"

<sup>34</sup> Se il piano/programma è sottoposto a valutazione ambientale ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, la valutazione degli effetti ambientali può confluire nel rapporto ambientale di cui al punto 2.9 del processo di formazione, al fine di evitare la duplicazione delle procedure

<sup>35</sup> Gli effetti di genere sono inseriti a fini operativi nella dimensione sociale. La valutazione degli effetti di genere può essere svolta avvalendosi anche del modello V.I.S.P.O. (Valutazione di impatto strategico sulle pari opportunità).

<sup>36</sup> I contenuti sono inseriti nel rapporto di valutazione come parte integrante della proposta intermedia di piano/programma

Questa sezione potrebbe comprendere anche l'analisi di impatto della regolazione, ove prevista in relazione a specifici contenuti normativi, amministrativi, organizzativi del piano/programma.

#### **RAPPORTO AMBIENTALE (2.9. del processo di formazione)**

Per i piani ed i programmi sottoposti a valutazione ambientale, il dirigente responsabile, sentite le autorità competenti in materia ambientale, elabora il rapporto ambientale in conformità ai **contenuti dell'allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE**.

Le informazioni da fornire nel rapporto ambientale, ai sensi della Direttiva suddetta, sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli effetti significativi compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10 della Direttiva 2001/42/CE
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

*Definizione della proposta intermedia del piano/programma con:*

- o predisposizione della proposta intermedia che include il rapporto di valutazione e il rapporto ambientale, ove previsto;
- o passaggio al NURV (verifica e validazione del processo di valutazione svolto);

- *passaggio al CTP (coerenza complessiva del documento, fabbisogno, compatibilità finanziarie, interne ed esterne, grado di integrazione intersettoriale e valutazione degli effetti attesi, separatamente per la parte ambientale ai sensi della Direttiva 2001/42/CE);*
- *adozione da parte della GR;*
- *avvio della seconda fase del processo di partecipazione sulla base della proposta intermedia;*
- *avvio delle consultazioni per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale.*

### **3 DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA FINALE**

#### **PROPOSTA FINALE DI PIANO/PROGRAMMA (punti 3.1, 3.2 e 3.3 del processo di formazione)**

A conclusione del processo di partecipazione, il dirigente responsabile provvede ad elaborare la proposta finale di piano/programma comprensiva del rapporto di valutazione. Per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale vengono elaborati, al termine delle consultazioni, anche il rapporto ambientale e la dichiarazione di sintesi in conformità a quanto indicato dalla Direttiva 2001/42/CE. La proposta finale viene sottoposta alla GR ai fini della sua adozione esplicitando il quadro finanziario pluriennale ed annuale anche a livello di capitoli di spesa. Il piano/programma adottato unitamente al rapporto di valutazione e, ove previsti, al rapporto ambientale ed alla dichiarazione di sintesi, viene successivamente trasmesso al CR per l'approvazione finale.

#### **INFORMAZIONI CIRCA LA DECISIONE (punto 3.4 del processo di formazione)**

Contemporaneamente all'approvazione e al fine di garantirne la più ampia diffusione attraverso gli strumenti di informazione/comunicazione utilizzati nel corso del processo di formazione del piano/programma, devono essere posti a disposizione del pubblico i seguenti documenti:

- il provvedimento di approvazione
- il piano/programma approvato dal Consiglio regionale, corredato dal rapporto di valutazione e, se previsto, dal rapporto ambientale
- la dichiarazione di sintesi per i piani/programmi sottoposti a valutazione ambientale


Tali documenti devono essere inoltre inviati alle autorità competenti in materia ambientale che abbiano partecipato alle consultazioni.

*Definizione proposta finale del piano/programma (conclusione della seconda fase del processo di formazione dello strumento di programmazione) con:*


- *predisposizione della proposta finale che include il rapporto di valutazione e, ove previsti, il rapporto ambientale e la dichiarazione di sintesi;*
- *adozione da parte della GR;*
- *trasmissione della proposta finale di piano/programma al Consiglio regionale per l'approvazione;*
- *informazione circa la decisione.*

Di seguito si riportano gli schemi riassuntivi della procedura ordinaria e della procedura semplificata relativa al processo di formazione dei piani e programmi regionali. Si ricorda che, per entrambe le procedure, prima di predisporre la proposta iniziale del piano/programma, è possibile avviare il procedimento mediante una comunicazione in Giunta regionale da parte dell'Assessore competente per materia.

**Schema procedura ordinaria di formazione piani e programmi regio nali ex. Art 10 L.R. 49/99**



**Schema per piani/programmi sottoposti a procedimento semplificato ex art.27 Reg. ex art. 16 l.r. 49/99**



**MODELLO DI CONTROLLO E DI VERIFICA PREVENTIVA**

di cui all'art.12 del Regolamento di "Disciplina dei processi di valutazione integrata e valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione"

**SEZIONE 1- Controllo su Piani e Programmi ai fini della valutazione ambientale**

**A.1 -** Indicare se il piano/programma è elaborato per uno dei seguenti settori:

	SI	NO		SI	NO
AGRICOLO			DEI RIFIUTI		
FORESTALE			DELLE ACQUE		
DELLA PESCA			DELLE TELECOMUNICAZIONI		
ENERGETICO			DEL TURISMO		
INDUSTRIALE			DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE		
DEI TRASPORTI			DELLA DESTINAZIONE DEI SUOLI		

**A.2 -**

	SI	NO
Indicare se il piano/programma definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione di interventi i cui progetti sono sottoposti a VIA secondo la normativa vigente. <sup>37</sup>		

**B -**

	SI	NO
Indicare se il piano/programma può avere effetti sui siti designati come zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) o proposti tali (pSIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica. <sup>38</sup>		

**Esito del controllo**

	SI	NO
Il piano/programma soddisfa contemporaneamente le condizioni di cui ai punti A.1 e A.2, o la condizione di cui al punto B, è quindi <u>sottoposto a valutazione ambientale</u> ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e pertanto <u>non si procede alla compilazione delle Sezioni 2 e 3.</u>		
Il piano/programma soddisfa contemporaneamente le condizioni di cui ai punti A.1 e A.2, o la condizione di cui al punto B, ma determina l'uso di piccole aree a livello locale o consiste in una modifica di un piano/programma già sottoposto a valutazione ambientale, pertanto <u>si avvia la procedura di verifica preventiva e si procede alla compilazione delle Sezioni 2 e 3.</u>		
Il piano/programma non soddisfa né contemporaneamente le condizioni di cui ai punti A.1 e A.2, né la condizione di cui al punto B, ma definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti <sup>3</sup> , pertanto <u>si avvia la procedura di verifica preventiva e si procede alla compilazione delle Sezioni 2 e 3.</u>		
Il piano/programma non soddisfa contemporaneamente le condizioni di cui ai punti A.1 e A.2, né la condizione di cui al punto B, né definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti, quindi <u>non è sottoposto a valutazione ambientale</u> ai sensi della Direttiva 2001/42/CE e pertanto <u>non si procede alla compilazione delle Sezioni 2 e 3.</u>		

**Firma del Dirigente**

.....

<sup>37</sup> Il piano/programma contiene criteri o condizioni che orientano le autorità preposte all'approvazione di una domanda. Tali criteri potrebbero porre dei limiti in merito al tipo di attività o di progetto consentito in una determinata zona, oppure potrebbero includere condizioni che il richiedente deve soddisfare per ottenere l'autorizzazione.

<sup>38</sup> Il piano/programma può non essere direttamente connesso e necessario alla gestione dei siti ma si ritiene che potrebbe avere influenze significative nelle aree designate

<sup>3</sup> Il termine 'progetto' dovrebbe essere interpretato in modo coerente rispetto all'uso che ne viene fatto nella direttiva sulla VIA dove è definito come:

- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,

- altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

## SEZIONE 2 - Elementi conoscitivi per la verifica preventiva

(si possono allegare eventuali documenti tecnici giustificativi)

### Caratteristiche del piano o programma:

	BASSO	MEDIO	ALTO
In quale misura il piano/programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.			
In quale misura il piano/programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.			
Pertinenza del piano/programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.			
Significatività dei problemi ambientali pertinenti al piano/programma.			
Grado di rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).			

### Caratteristiche degli effetti e delle aree:

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti:

Carattere cumulativo degli effetti:

Natura transfrontaliera degli effetti:

Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti):

Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate):

Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: <ul style="list-style-type: none"><li>- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale.</li><li>- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite.</li><li>- dell'utilizzo intensivo del suolo.</li></ul>

Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale:

**SEZIONE 3 - Esito della verifica preventiva alla luce degli elementi conoscitivi forniti nella Sezione 2**

(barrare la casella corrispondente all'esito finale)

IL PIANO/PROGRAMMA PRESENTA EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE QUINDI VIENE SOTTOPOSTO A VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE

IL PIANO/PROGRAMMA NON PRESENTA EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE QUINDI NON SI SOTTOPONE A VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE

- ⇒ ***Nel caso di esclusione dalla valutazione ambientale, l'esito della verifica preventiva e la relativa documentazione (il presente modello compilato e sottoscritto, gli eventuali documenti tecnici giustificativi) deve essere sottoposto alla consultazione delle autorità competenti in materia ambientale.***
- ⇒ ***In tal caso il dirigente responsabile adempie alla procedura indicata dall'art. 12 del Regolamento e presenta gli esiti della verifica preventiva e delle consultazioni effettuate al termine della prima fase della valutazione di cui all'art. 14.***
- ⇒ ***Le conclusioni della procedura di verifica preventiva sono messe a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento.***

**Firma del Dirigente**

.....

**Indicazioni per l'elaborazione dei documenti di attuazione annuale di piani/programmi pluriennali (art. 10 bis L.R. 49/99)<sup>39</sup>**

Queste indicazioni si pongono l'obiettivo di creare uno standard per l'elaborazione dei documenti di attuazione annuali di piani e programmi pluriennali. Lo schema seguente enuclea e sintetizza alcuni elementi che caratterizzano il modello analitico di cui al Modello A del presente documento.

**ELEMENTI IDENTIFICATIVI**

DENOMINAZIONE PIANO/PROGRAMMA DA ATTUARE \_\_\_\_\_

ANNO DI RIFERIMENTO DEL DOCUMENTO DI ATTUAZIONE \_\_\_\_\_

DIREZIONE GENERALE \_\_\_\_\_

SETTORE COMPETENTE \_\_\_\_\_

ALTRE STRUTTURE REGIONALI COINVOLTE \_\_\_\_\_

SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI \_\_\_\_\_

**IL DOCUMENTO DI ATTUAZIONE**

DESCRIVERE IL RACCORDO CON LE STRATEGIE DEL PRS, DEL DPEF E CON GLI OBIETTIVI DEL PIANO/PROGRAMMA DI RIFERIMENTO

-----

-----

-----

-----

<sup>39</sup> Tali indicazioni non si applicano ai meri atti amministrativi di spesa ancorché attuativi di strumenti di programmazione pluriennale

EVIDENZIARE LE AZIONI, I PROGETTI, LE ATTIVITA' E GLI INTERVENTI CHE DARANNO ATTUAZIONE, PER L'ANNO DI RIFERIMENTO, AGLI OBIETTIVI DEL PIANO/PROGRAMMA PLURIENNALE, INDIVIDUANDO COME GLI ELEMENTI SUDETTI CONTRIBUISCANO AL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ATTESI DELLO STESSO

-----

-----

-----

<b>Obiettivi P/P</b>	<b>Azioni/interventi attuativi</b>	<b>Descrizione attività</b>	<b>Risultati attesi P/P</b>

AI FINI DEL MONITORAGGIO, EVIDENZIARE IL RACCORDO TRA GLI OBIETTIVI E GLI INDICATORI PREVISTI DAL PIANO/PROGRAMMA DI RIFERIMENTO E LE AZIONI/INTERVENTI PREVISTI DAL DOCUMENTO DI ATTUAZIONE SPECIFICANDO COME QUESTI POSSANO CONTRIBUIRE AL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ATTESI DAL P/P STESSO

<b>Obiettivi P/P</b>	<b>Azioni/Interventi attuativi</b>	<b>Indicatori P/P</b>	<b>Valore attuale (se disponibile)</b>	<b>Valore atteso</b>

DESCRIVERE LE SINERGIE CON ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE  
(REGIONALE, NAZIONALE, COMUNITARIO)

---

---

---

---

DESCRIVERE LE SINERGIE E/O IL RACCORDO CON ALTRI STRUMENTI DI  
PROGRAMMAZIONE LOCALE

---

---

---

#### QUADRO FINANZIARIO

Fonti	TOTALE ANNO DI ATTUAZIONE
U.E.	
Stato	
Regione	
Altri enti pubblici	
Totale finanziamenti pubblici(T1)	
Finanziamenti privati (T2)	
Totale(T=T1+T2)	
Costo (P)	
<b>Fattibilità finanziaria T-P</b>	

**NB:** la tabella deve indicare gli importi previsti dal bilancio regionale vigente ed eventuali altre fonti che non transitano dal bilancio regionale. Delle risorse stanziata in bilancio è fornito dettaglio per ciascun capitolo di spesa al fine della verifica della compatibilità finanziaria.

REGIONE  
TOSCANA



Direzione Generale della Presidenza  
Area di Coordinamento Programmazione e Controllo

# LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI DI PIANI E PROGRAMMI SUGLI OBIETTIVI DELLE POLITICHE REGIONALI

---

---

Allegato 2

**IRPET**

Istituto  
Regionale  
Programmazione  
Economica  
Toscana

## Procedure, modelli e indicatori

---

---

## RICONOSCIMENTI

Queste linee guida e il materiale di accompagnamento -assieme ai documenti di lavoro che ne sono alla base- sono frutto dell'impegno congiunto di Irpet e Regione Toscana. Il gruppo di coordinamento è composto da Alessandro Cavalieri e Enrico Guadagni (Regione Toscana) e da Stefano Casini Benvenuti e Patrizia Lattarulo (Irpet). Sono stati costituiti gruppi di lavoro misti (Regione Toscana, IRPET, ARS, ARPAT) che hanno predisposto gli strumenti settoriali di analisi, collaborando alle scelte metodologiche e partecipando alle sperimentazioni sui casi di studio.

Della valutazione integrata degli effetti di Piani e Programmi per l'analisi degli Effetti Ambientali si è occupato il gruppo di lavoro composto da Renata Caselli, Moreno Mugelli, Elena Calistri, Gianna Tonelli con la collaborazione di Elena Poli, Marco Tabani, Simona Signorini e il contributo di Fondazione Toscana Sostenibile (FTS) che ha curato la documentazione di base. Per la Fondazione Toscana Sostenibile hanno collaborato Simone Falorni, Simone Pagni, Orsola Bolognani, Cristina Pinazzi e Marco Grondacci.

Della valutazione integrata degli effetti di Piani e Programmi per l'analisi degli Effetti Economici si è occupato il gruppo di lavoro composto da Stefano Casini Benvenuti, Albino Caporale, Angelita Luciani, la predisposizione del materiale di base è stata curata da Eugenio Pizzimenti.

Della valutazione integrata degli effetti di Piani e Programmi per l'analisi degli Effetti Territoriali si è occupato il gruppo di lavoro composto da Giovanni Maltinti, Marco Gamberini, Sandro Ciabatti, la predisposizione del materiale di base è stata curata da Rita Allegrini e Chiara Agnoletti.

Della valutazione integrata degli effetti di Piani e Programmi per l'analisi degli Effetti di Salute si è occupato il gruppo di lavoro composto da Stefania Lorenzini, Emanuela Balocchini, Angela Plebani, Eva Buiatti, Stefania Amiani, la predisposizione del materiale di base è stata curata da Giovanni Bernacca.

Della valutazione integrata degli effetti di Piani e Programmi per l'analisi degli Effetti Sociali si è occupato il gruppo di lavoro composto da Giovanni Maltinti, Giovanna Faenzi, Vinicio Biagi, Michele Mezzacappa, la predisposizione del materiale di base è stata curata da Giovanni Bernacca.

Della valutazione integrata degli effetti di Piani e Programmi per l'analisi degli Effetti Culturali e Formativi si è occupato il gruppo di lavoro composto da Giovanni Maltinti, Gianbruno Ravenni, Elio Satti, la predisposizione del materiale di base è stata curata da Luca Moreschini.

Ai materiali di lavoro hanno collaborato, inoltre, i gruppi trasversali:

- degli strumenti della programmazione e valutazione regionale si è occupato il gruppo di lavoro composto da Paolo Baldi, Maria Chiara Montomoli, Enrico Guadagni, Giovanna Scarselli, Simonetta Cerilli, Teresa Caldarola;
- della base informativa, partecipazione, comunicazione e informazione nel processo di piano/programma e nella valutazione integrata si è occupato il gruppo di lavoro composto da Eugenio Handjaras, Teresa Caldarola, Giancarla Brusoni, Angela Cipriani.

In particolare la stesura di questo documento Procedure, basata sul contributo di tutti i gruppi di lavoro, è stata curata da Patrizia Lattarulo. Al Glossario hanno lavorato Patrizia Lattarulo, Eugenio Pizzimenti e Fondazione Toscana Sostenibile nelle persone precedentemente indicate. Tutti gli elaborati prodotti nella fase preliminare di studio sono frutto del lavoro dei singoli gruppi per le parti settoriali e la relativa documentazione di base è a cura di Fondazione Toscana Sostenibile (ambiente), Eugenio Pizzimenti (economia), Chiara Agnoletti e Rita Allegrini (territorio), Giovanni Bernacca (salute e sociale), Luca Moreschini (cultura e formazione). La versione finale del documento contenente il caso-studio è stata seguita da Giovanni Bernacca, per la parte descrittiva, mentre Fondazione Toscana Sostenibile si è occupata dello sviluppo delle matrici. La versione finale del documento relativo alle sperimentazioni è stata seguita da Eugenio Pizzimenti. Le schede di valutazione (per la presentazione dei risultati della valutazione) e le matrici vengono rese disponibili anche su supporto informatico per una più agevole consultazione e uso. Tutto il materiale di lavoro è fruibile sul sito web della Programmazione, all'interno delle pagine dedicate alla Valutazione; oltre che in un apposito sito web predisposto dall'Irpet, nella apposita cartella sono collocati il presente documento, le schede di valutazione e la matrice degli effetti.

L'allestimento editoriale è a cura di Elena Zangheri dell'IRPET.


## Presentazione

- **Gli strumenti della valutazione nel processo di programmazione**

È nei momenti di più forte spinta al decentramento di funzioni (negli anni 70 con la nascita delle Regioni, e di nuovo oggi) che emerge l'importanza nella pratica amministrativa della capacità di programmazione. Il trasferimento di competenze decisionali, non esclusivamente operative, a soggetti locali comporta, infatti, una maggiore esigenza di chiarezza nelle strategie, a fini di condivisione oltre che di controllo. La valutazione costituisce attività integrante della programmazione come fattore di *trasparenza* dei processi decisionali. Concretamente, basata su riferimenti tecnici e metodologici, è un incentivo alla razionalizzazione delle scelte e costituisce inoltre la base per i successivi passaggi di verifica, monitoraggio e controllo<sup>1</sup>.

Ormai acquisita come strumento di base della programmazione ex ante di progetti, oggi se ne vuole verificare la portata rispetto ad un ambito più complesso quale la sistematica formulazione di *piani e programmi*. Rispetto a questi obiettivi si pone la consapevolezza da un lato della complessità di un approccio coerente a un insieme necessariamente articolato, dall'altro, dell'importanza di un'analisi incrociata, finalizzata cioè alla contemporanea rispondenza a parametri di valutazione intersettoriali. La valutazione degli effetti attesi si pone come momento di verifica, nel processo di formazione di piani e programmi, non tanto della rispondenza a finalità e criteri propri al rispettivo settore di appartenenza, quanto della consapevolezza degli impatti su una molteplicità di ambiti diversi. In sintesi, all'interno della questione più ampia se i diversi atti di programmazione siano coerenti alle strategie di intervento generali, alla valutazione degli effetti attesi si pone lo specifico quesito: fino a che punto i piani e programmi rispondono alle finalità dell'azione regionale in tema di crescita, tutela dell'ambiente, salute, equilibrio territoriale, garanzie sociali?

### IL NUOVO AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE



Ambito di analisi di questo lavoro è la *valutazione integrata ex ante di piani e programmi*. Specificità è la lettura *simultanea degli effetti attesi*, basata quindi sulla stima degli impatti su più dimensioni dell'analisi, al fine di considerare le conseguenze rispetto a diversi e omogenei parametri di riferimento. Questo consentirà, una volta a regime, non tanto e non solo di tener conto di una molteplicità di effetti contemporaneamente, ma di verificare le compatibilità delle linee di azione. La valutazione degli effetti attesi costituisce una fase del più ampio processo di valutazione previsto per i Piani e Programmi dal Regolamento di disciplina del Processo di valutazione Integrata degli Strumenti di Programmazione di competenza della Regione (ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale

<sup>1</sup> Nella più ampia accezione di valutazione rientrano: valutazione di progetti e interventi -tipicamente ex ante; valutazione delle politiche - tipicamente ex post; valutazione dell'impatto della regolazione -legato all'effetto delle norme; monitoraggio e controllo- attinente alla fase di rendicontazione. Ciascuno di questi ambiti ha proprie finalità, riferimenti metodologici e strutture logiche.

11 agosto 1999, n.49 Norme in materia di programmazione regionale e dell'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 Norme per il governo del territorio, per gli atti di programmazione regionale)  
 Questo contesto più ampio è rivolto al riscontro della coerenza generale degli obiettivi dei vari strumenti della programmazione, di cui la valutazione degli effetti attesi è una specifica componente.



- **Le premesse della valutazione integrata**

La pratica della valutazione integrata ha origine all'interno del filone degli approcci metodologici rivolti alla previsione degli impatti ambientali delle politiche pubbliche. In ambito comunitario, soprattutto a partire dal periodo di programmazione 2000-2006, la salvaguardia dell'ambiente diventa una delle finalità trasversali al complesso degli interventi finanziati attraverso i Fondi Strutturali.


Con la Direttiva 42/2001/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo, concernente la valutazione degli effetti di piani e programmi, viene codificata, a livello europeo, la Valutazione Ambientale, uno strumento il cui scopo è quello di determinare, durante il processo di formazione di un piano/programma, gli impatti ambientali significativi che gli interventi previsti sono in grado di provocare sul territorio. La stretta relazione tra valutazione ambientale e programmazione determina un ripensamento complessivo dei modelli di pianificazione dell'azione pubblica: l'accento viene posto, a partire da questo momento, sulla coerenza e sulla integrazione esistente tra il complesso delle politiche e degli interventi programmati dagli Enti Pubblici. La valutazione integrata nasce sulla scorta dell'esperienza della valutazione ambientale, proponendosi di superarne il carattere settoriale per abbracciare una impostazione analitica più ampia ed organica. Si tratta, tuttavia, di una metodologia ancora poco sviluppata e legata, in maniera preponderante, alle tematiche concernenti l'ambiente.

Anticipatoria, in questo senso - come già in precedenza nell'impostare strumenti di Programmazione, prima, e di valutazione, poi, - l'esperienza della Regione Toscana. Infatti, la Legge Regionale n. 49/99 *Norme in materia di programmazione regionale*, ponendosi tra gli obiettivi generali quello di assicurare la coerenza delle azioni di governo - in un'ottica di integrazione delle politiche settoriali e di coordinamento territoriale e fattoriale degli interventi, nella prospettiva del perseguimento di uno sviluppo qualificato e sostenibile - introduce la prassi della valutazione integrata (e, all'interno di questa la valutazione degli effetti attesi dagli interventi sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale, economico e sulla salute umana) per tutti i piani, i programmi e gli strumenti di

programmazione negoziata. La Regione disciplina inoltre, con regolamento, le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione e consultazione, anche in attuazione della Direttiva 2001/42/CE. Gli esiti della valutazione formano parte integrante degli atti di programmazione.

Con la Legge Regionale n. 1/2005, la valutazione integrata è espressamente inserita tra le procedure obbligatorie per Comuni, Province e Regione preliminari all'adozione degli strumenti della pianificazione territoriale (art.11); viene ribadita la necessità di sottoporre a valutazione integrata l'insieme dei piani e dei programmi di settore e vengono stabiliti precisi criteri di applicabilità della valutazione integrata (art. 14). Il Nucleo Unificato Regionale di Valutazione è il luogo deputato al coordinamento, alla consulenza e all'istruttoria del processo di valutazione integrata di piani e programmi: esso è inoltre la struttura di raccordo tra il livello tecnico della valutazione integrata e quello del confronto programmatico intersettoriale.

## LA VALUTAZIONE INTEGRATA DEGLI EFFETTI ATTESI: IL MODELLO TOSCANO



Fonte: REGIONE TOSCANA, riadattamento da *La valutazione integrata come metodo e processo della programmazione regionale*.

In generale, il nuovo orizzonte della valutazione integrata è rappresentato dal superamento di una visione orientata esclusivamente all'analisi delle dinamiche legate alla salvaguardia ambientale, per abbracciare ambiti più ampi di verifica dell'intervento pubblico, connessi con le ipotesi di sviluppo del territorio. Le problematiche che si pongono all'analista e, conseguentemente, ai decisori, hanno dunque a che vedere con l'individuazione di alternative (trade off) soddisfacenti (quando non ottimali) tra un'idea di sviluppo che porta con sé le ipotesi della crescita economica e la protezione dei luoghi e degli ecosistemi territoriali. A questo scopo, una stretta correlazione tra valutazione integrata e processo decisionale appare fondamentale, ai fini di una programmazione che sia in grado di proporre linee di intervento coerenti e rivolte ad ottenere risultati sostenibili nel lungo periodo. Nell'amministrazione regionale si sta diffondendo una cultura ed una pratica della valutazione non limitata agli uffici che per competenza svolgono attività di valutazione.

### • I contenuti del documento

Finalità di questo documento è di fornire le indicazioni metodologiche e la struttura operativa ad un sistema di valutazione degli effetti adattabile alle diverse configurazioni di piani e programmi. L'impostazione è mirata a presentare uno strumento:

- sintetico;
- esplicito nelle scelte di metodo, evitando possibili ambiguità.

Ciò ne fa un lavoro rivolto prevalentemente a chi si trova ad affrontare la parte più operativa del processo di valutazione, non del tutto nuovo, quindi, a questi strumenti di analisi.

Tutti gli elaborati prodotti nella fase preliminare di studio volta alla stesura del presente manuale - sperimentazioni effettuate, caso-studio e approfondimenti metodologici - sono disponibili agli atti e consultabili sul

sito web della Programmazione, all'interno delle pagine dedicate alla Valutazione, oltre che in un apposito sito web predisposto dall'Irpet.

In particolare, il documento "Procedure, modelli e indicatori" è così articolato:

- nel capitolo 1 si introduce l'approccio seguito nella impostazione del lavoro, evidenziando le funzioni assunte dallo strumento valutativo rispetto alla formulazione delle scelte di piano/programma;
- nel capitolo 2 si presenta l'impostazione metodologica, basata sulla individuazione degli Obiettivi Strategici delle politiche regionali e sul suggerimento di indicatori statistici o modelli di stima degli effetti integrati dei piani e programmi;
- nel capitolo 3 si descrivono le diverse fasi successive di elaborazione attraverso le quali si intende guidare la valutazione e strutturare le informazioni; si presentano le **schede** di raccolta delle informazioni costituite da una parte descrittiva e una parte schematica per ogni dimensione di analisi, quest'ultima è rivolta a evidenziare il sistema delle interrelazioni rilevate e il processo di stima utilizzato; si presenta il modello di **sintesi** dei risultati e di suggerimento di eventuali **indirizzi** di compatibilità o compensazione;
- nel capitolo 4 seguono gli strumenti di lavoro, questi sono costituiti dalla **matrice degli effetti**, quale rappresentazione complessiva delle interrelazioni; dal **glossario**, che riporta le definizioni utilizzate nel lavoro con i rimandi al testo.
- Nel capitolo 5 vengono riportate alcune considerazioni conclusive legate alla complessità dei modelli settoriali ed alla discrezionalità dell'analista nell'individuazione e valutazione degli effetti nonché nelle modalità di misurazione e di confronto degli stessi.

Il lavoro è completato dalle Schede di valutazione del piano/programma e dalla Matrice degli effetti. Questi sono i documenti che costituiscono il risultato della valutazione integrata degli effetti da inserire nel Rapporto di valutazione.

Le schede in formato word e la matrice degli effetti in formato excel possono essere rese disponibili su supporto informatico.

#### • La partecipazione ai processi della valutazione

Sull'argomento si rimanda alla sezione II del capo I del Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ed al documento sulle modalità di attivazione e svolgimento della partecipazione previsto all'art.6, comma 4, del Regolamento stesso.

#### • Il processo di elaborazione del modello di valutazione

L'intero percorso di elaborazione del modello di analisi, è opportuno ricordarlo, è stato sviluppato in sede di gruppi di lavoro misti, attraverso più modalità di condivisione:

- Incontri dei gruppi di lavoro settoriali e dei gruppi di lavoro trasversali, per la predisposizione del materiale, e di coordinamento, per la discussione dello stato di avanzamento;
- Incontri di sperimentazione, per l'applicazione dei modelli di analisi a singoli piani e programmi;
- Casella sul sito Irpet che riportava il materiale di lavoro aggiornato ed il calendario degli incontri.

### ORGANIZZAZIONE IN GRUPPI DI LAVORO



- **Alcune riflessioni**

A questo punto, alcune considerazioni sorgono evidenti rispetto al processo impostato: la complessità del processo di analisi, talvolta basato sull'intreccio di modelli di stima diversi, ma anche il potenziale contributo informativo; la capacità interpretativa del modello fortemente condizionata dalla precisione delle informazioni di piano/programma riguardo agli obiettivi e alle strategie previste; la necessità di flessibilità nell'adattamento del metodo ai diversi ambiti tematici e settoriali, tanto che il tentativo di sistematizzazione non può considerarsi esaustivo ma costituisce un suggerimento per il valutatore; ancora una volta, infine, il processo valutativo si conferma come un percorso di acquisizione di conoscenze e come strumento di approfondimento per una migliore e più efficace programmazione.

La novità del percorso intrapreso fa sì che questo documento non costituisca la conclusione del lavoro ma rappresenti un momento di avvio di una nuova fase di messa a punto del modello complessivo attraverso le prime applicazioni ai Piani regionali.

Si ricorda, infine, che l'obiettivo ultimo dell'intero percorso di valutazione è rivolto a sviluppare la coerenza complessiva delle politiche e potenziarne le capacità.

# 1. PREMESSA

## 1.1 La valutazione integrata dei piani e programmi

(Art. 16 L.R. 49/99)

La valutazione integrata dei piani e programmi regionali è prevista dall'articolo 16 della nuova legge di programmazione.

Il regolamento attuativo della legge definisce la valutazione integrata come il processo che evidenzia, all'interno della formazione del piano/programma, le coerenze interne ed esterne dello strumento di programmazione e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana con un'attenzione trasversale agli effetti sulla dimensione di genere.

Il processo di valutazione integrata comprende anche la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione alle varie fasi e la messa a disposizione delle informazioni ad esse relative.

Il processo di valutazione integrata comprende, ove necessario, anche la valutazione ambientale di cui alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Il processo di valutazione integrata si articola in due fasi, come previsto dal modello analitico; le fasi sono così suddivise:

- a) valutazione relativa alla proposta iniziale del piano/programma ed al suo processo di formazione;
- b) valutazione relativa alla proposta intermedia del piano/programma.

La valutazione degli effetti attesi, oggetto di questo manuale, è pertanto una fase all'interno del più complessivo processo di valutazione integrata, per la precisione questa si effettua durante la stesura della proposta intermedia del piano/programma.

La valutazione integrata degli effetti attesi si pone come strumento ex ante di supporto alla programmazione nella formulazione dei piani e programmi. Si propone di mettere in luce gli effetti di questi, non rispetto alle proprie linee di intervento (efficacia nel raggiungere gli obiettivi di piano/programma; ambito del monitoraggio o della valutazione ex ante settoriale), ma rispetto alle diverse politiche regionali. La valutazione degli effetti costituisce, quindi, il momento di riscontro della potenzialità o eventuale conflittualità degli atti della programmazione rispetto agli obiettivi proposti dall'insieme delle politiche regionali.

In sintesi si pone la questione: i diversi piani regionali fino a che punto rispondono alle finalità dell'azione regionale in tema di crescita, tutela dell'ambiente, salute, equilibrio territoriale, garanzie sociali o, piuttosto, quali conflitti determinano? La valutazione degli effetti attesi comprende, inoltre, l'analisi in chiave di genere, raccomandata, oltre che a livello comunitario e nazionale, anche dal Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010 che prevede "procedure generalizzate di valutazione dei profili di genere, da estendere all'insieme dell'attività programmatica e progettuale della Regione".

## 1.2 Il campo di applicazione della valutazione degli effetti attesi

La coerenza interna al piano/programma è oggetto di riscontro attraverso la valutazione ex ante degli interventi individuati (scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici, azioni e risultati attesi), la verifica in itinere (monitoraggio e controllo) ed ex post (valutazione dei risultati della politica).

Ciò non toglie che non si possa utilizzare, ove lo si ritenga opportuno, la metodologia proposta, anche per lo stesso campo di intervento, in particolare per quanto riguarda gli effetti indiretti del piano/programma nel proprio settore.

### 1.3 Finalità

L'obiettivo della valutazione integrata è potenziare l'efficacia delle politiche regionali nell'indurre processi di crescita e benessere, evidenziando a monte eventuali trade-off tra sviluppo, tutela delle risorse, salute, integrazione sociale.

### 1.4 Valutazione degli effetti e scelte di piano/programma

La valutazione degli effetti non entra nel merito delle scelte settoriali. Non esprime, dunque, giudizi sulla validità del piano/programma rispetto a finalità proprie, oggetto della valutazione di coerenza interna al piano/programma. La valutazione degli effetti attesi costituisce un supporto conoscitivo per il decisore, rivolto a renderlo consapevole delle interrelazioni multidimensionali con le altre politiche regionali. Svolta in parallelo alla formulazione del piano/programma costituirà, quindi, strumento di supporto decisionale.

### 1.5 Cosa si valuta: gli interventi del Piano

Oggetto della valutazione sono le azioni di piano/programma e le strategie impostate. Condizione per una efficace valutazione è, quindi, una formulazione del piano/programma dettagliata nella definizione degli obiettivi e negli interventi messi in atto per il loro raggiungimento, pur delegati nella loro attuazione operativa a soggetti decentrati. Le scelte operate a livello decentrato, oggetto di interventi da parte di soggetti diversi, non sono parte della valutazione degli effetti attesi del piano/programma regionale.

### 1.6 Chi valuta

Il dirigente responsabile del piano/programma risponde anche dei documenti di valutazione e, quindi, della valutazione degli effetti. Si suggerisce l'individuazione della figura del referente per la valutazione, tecnicamente competente presso le Direzioni Generali, al fine di agevolare il processo valutativo. L'Irpet costituisce supporto operativo per la fase di avvio nell'applicazione del modello di valutazione. Le agenzie e il settore Sistema Statistico Regionale rendono disponibili le loro competenze specialistiche sulle fonti statistiche e convalidano l'applicazione delle relazioni statistiche in ambito di stima e di scelte tecniche settoriali, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali.

### 1.7 Il Rapporto di valutazione

Le **Schede** di valutazione costituiscono documenti da inserire nel Rapporto di valutazione del piano/programma. Tali schede vengono presentate nel capitolo 3 di questo documento e rese disponibili su supporto informatico. Su supporto informatico è disponibile anche la **Matrice degli effetti**, di cui si suggerisce l'uso ai fini di rappresentazione sintetica complessiva. Tutti i documenti redatti secondo le presenti procedure dovranno confluire nel Rapporto di valutazione. Tutto il materiale è anche disponibile sul sito web della Programmazione, all'interno delle pagine dedicate alla Valutazione; oltre che in un apposito sito web predisposto dall'Irpet.

## 2. IL MODELLO DELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI

### 2.1 L'impostazione

Al momento della formulazione, il piano/programma dovrà presentare una serie di indicazioni o parametri riferiti agli effetti sulle 5 dimensioni dell'analisi:

- ambientale
- economica
- territoriale
- della salute
- sociale e istruzione

DIMENSIONI	PIANO/ PROGRAMMA
Ambientale	Descrizione e/o quantificazione degli effetti del Piano o Programma
Economica	Descrizione e/o quantificazione degli effetti del Piano o Programma
Territoriale	Descrizione e/o quantificazione degli effetti del Piano o Programma
della Salute	Descrizione e/o quantificazione degli effetti del Piano o Programma
Sociale e istruzione	Descrizione e/o quantificazione degli effetti del Piano o Programma

### 2.2 Il metodo

Più specificatamente si tratterà di valutare l'impatto delle singole azioni di piano/programma o intervento sulle grandi strategie delle politiche regionali. Per ciascuna dimensione sono stati individuati, quindi, i principali obiettivi strategici delle politiche oggi assunti come prioritari, sulla base delle indicazioni delle Direzioni Generali. L'intento è di rilevare eventuali sinergie o conflittualità.

Il modello di valutazione degli effetti attesi è dunque articolato nella seguente struttura:

#### 1. obiettivi strategici

sono state individuate le grandi priorità dell'intervento regionale in tema di tutela dell'ambiente, salute, crescita economica, equilibrio territoriale, garanzie sociali; si tratta di più variabili strategiche per ogni dimensione che rappresentano l'obiettivo della politica di ogni settore; identificano gli obiettivi finali rispetto ai quali verificare l'effetto delle azioni di piano/programma. L'elenco, concordato con le Direzioni Generali è frutto di un lungo processo di riflessione e confronto ed è vincolato;

#### 2. impatti o effetti

gli obiettivi strategici sono stati articolati in impatti (rappresentati da indicatori di impatto) più facilmente valutabili in termini concreti, sufficientemente omogenei e replicabili per i diversi piani; gli impatti identificano gli obiettivi operativi -circa una decina per dimensione- rispetto ai quali sarà possibile esprimere una valutazione dell'effetto atteso delle azioni di piano/programma. L'elenco degli impatti, concordato con le Direzioni Generali è frutto di un lungo processo di riflessione e confronto ed è vincolato. Il sistema di indicatori o famiglie di indicatori è generale e non esaustivo;

#### 3. modelli e relazioni statistiche

sono stati individuati una serie di modelli e strumenti di stima degli impatti, utili per passare dalle azioni di piano/programma agli effetti attesi ed agli obiettivi strategici; la rassegna non è esaustiva ma è la più ampia data le attuali disponibilità conoscitive del gruppo di lavoro;

#### 4. variabili di input

individuano le informazioni utili per il funzionamento dei modelli e delle relazioni statistiche, costituiscono suggerimenti di lavoro, l'elenco non è, quindi, esaustivo. Le informazioni di input dei modelli possono provenire da:

- informazioni di piano/programma;
- studi preparatori;
- elaborazioni di informazioni di natura specialistica;
- output di altri modelli della valutazione.

#### 5. informazioni di piano/programma

identificano il dettaglio delle informazioni che il piano/programma dovrà fornire per il corretto funzionamento dei modelli; può definire una articolazione delle azioni e interventi di piano/programma da concordare con i dirigenti responsabili al momento della valutazione, non è possibile una individuazione esaustiva a priori. La precisione e il dettaglio delle azioni e interventi previsti e degli obiettivi comporterà una diversa capacità analitica del modello, in altri termini i risultati saranno tanto migliori quanto più precisa sarà la definizione degli interventi rispetto alle priorità assunte. Al fine di una corretta valutazione degli impatti delle diverse politiche sulla dimensione di genere, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla distinzione delle informazioni per genere dei dati demografici<sup>2</sup>.

#### 6. sintesi degli impatti

la sintesi degli impatti verrà rappresentata attraverso l'evidenziazione dei punti di forza e criticità per il piano/programma, secondo un approccio che si riallaccia ai modelli della Swot analysis. I punti di forza e i punti di debolezza sono costituiti dagli effetti rilevanti (i più importanti) sulle altre dimensioni di analisi e sulla dimensione di genere; questi rimarranno espressi nei singoli indicatori di impatto atteso, così da evidenziare i punti forti/deboli delle diverse azioni; ciò renderà diretto il collegamento con l'individuazione di eventuali **indirizzi di compatibilità o compensazione**.

La necessità dell'approccio per singole azioni deriva dalla possibilità che azioni diverse presentino effetti opposti sulle diverse dimensioni di analisi, e rispetto a diverse strategie. Questa informazione così disaggregata è fondamentale per la valutazione degli effetti e per la previsione di eventuali modalità di contenimento.

#### 7. indirizzi di compatibilità o compensazione

sarà possibile segnalare possibili indirizzi di azione rivolti a contenere gli impatti negativi sull'ambiente, la crescita, il territorio, la salute, la coesione sociale e sulle pari opportunità di genere.

Più dettagliatamente:

#### Obiettivi strategici (1)

L'individuazione dei parametri di riferimento di cui tener conto rispetto alle cinque dimensioni di analisi è conseguente agli **obiettivi generali** che il pianificatore si pone. In questo senso l'impatto di ciascun piano/programma andrà confrontato con le priorità assunte nella programmazione regionale. Tali priorità generali delle politiche assumono a riferimento il benessere della collettività, mentre non si tiene conto di obiettivi strumentali (come si raggiunge il benessere della collettività) propri dei Piani.

Questo approccio è di tipo top-down; è selettivo, in quanto si basa su poche variabili assunte come proxy di impatti più generali e comunque trascura la molteplicità di effetti diversi che naturalmente descrivono Piani settoriali; è quantitativo, cioè tiene conto della dimensione dei fenomeni cercandone una misurazione; infine, è legato alla specificità della fase di programmazione in atto poiché gli obiettivi della programmazione cambiano nel tempo, dovranno cambiare nel tempo anche le variabili da osservare ai fini della valutazione, in occasione di future revisioni dell'intero modello.

<sup>2</sup> Per l'integrazione del principio di pari opportunità nella valutazione di segnali: "Linee Guida per la redazione e la valutazione dei complementi di programmazione in relazione al rispetto del principio di pari opportunità" (Dipartimento per le pari opportunità, V.I.S.P.O. – luglio 2000), "Indirizzi operativi per l'attuazione delle linee guida V.I.S.P.O.. Indicazione per il Fondo Sociale Europeo" (ISFOL, Collana i libri del Fondo Sociale Europeo –2004)

## Impatti e indicatori di impatto

(2)

Per ciascuno degli obiettivi strategici viene individuata una serie di **effetti o impatti**, utili ad una rappresentazione più efficace degli effetti dei piani/programmi. Questi possono essere identificati o a loro volta descritti da indicatori analitici. Si tratta, sostanzialmente, di una articolazione più concreta e operativa degli obiettivi strategici. Gli effetti si distinguono nelle seguenti categorie:

(A)

- \* **effetti diretti** dei piani/programmi, cioè gli effetti che riguardano l'oggetto del piano/programma, determinati in funzione del raggiungimento degli obiettivi principali del piano/programma stesso, possono essere positivi o negativi (es: Piano degli imballaggi Effetto diretto: raccolta differenziata di x quintali di rifiuti); ambito proprio alla valutazione interna del piano/programma, esulano dalla valutazione integrata degli effetti;
- \* **effetti indiretti**, effetti diversi determinati dalla realizzazione delle azioni di piano/programma ma che non rientrano nell'oggetto del piano/programma stesso; anche all'interno della stessa dimensione di analisi si tratta di effetti più generali relativi alle macrostrategie delle politiche di settore, (es: interventi di promozione economica e effetti sulla crescita del PIL); questi ultimi in particolare non costituiscono ambito proprio della valutazione degli effetti ma in alcuni casi se ne può ritenere opportuna la stima;
- \* **effetti trasversali** del piano/programma in termini di impatto sulle dimensioni di analisi diverse dalla propria, **costituisce ambito proprio alla valutazione degli effetti attesi**. In questa categoria rientrano gli impatti sulla dimensione di analisi relativa al piano/programma che interessano ambiti settorialmente diversi (es: Piano di tutela delle acque e risparmio energetico, entrambe interne alla dimensione ambientale). Si presterà una particolare attenzione agli effetti trasversali di genere.

(B)

- \* **effetti significativi**, di minore gravità, oggetto di individuazione nel corso della valutazione;
- \* **effetti rilevanti**, più importanti rispetto all'intensità dell'effetto, per la natura dell'impatto, per l'area territoriale sulla quale incidono, sono oggetto di quantificazione; verranno evidenziati come rilevanti anche gli effetti ritenuti tali seppure non quantificabili.

(C)

- \* **effetti transitori**, o di breve periodo, vengono trascurati dall'analisi in quanto temporanei, rientrano di solito tra questi gli effetti legati alla fase di avvio e di messa a regime degli interventi (fase di cantiere negli interventi infrastrutturali)
- \* **effetti a regime**, o effetti che si protraggono nel **medio lungo periodo** costituiscono ambito proprio di valutazione

Si presterà particolare attenzione agli impatti ricadenti in aree di criticità ambientale (definite dal Piano Regionale di Azione ambientale PRAA) o territoriale (definite dal Piano di indirizzo Territoriale PIT). Questo aspetto costituisce, per altro, un elemento di giudizio in merito alla rilevanza dell'impatto.

## I modelli di stima e le relazioni statistiche

(3)

Pur individuato l'indicatore di riferimento, di cui tenere conto rispetto a ciascuna dimensione dell'analisi, è evidente la difficoltà di ricondurre gli interventi contenuti, per esempio nel Piano di Tutela delle Acque, agli effetti in termini di PIL e distribuzione del reddito, o viceversa di analizzare l'impatto di una politica di sviluppo alle imprese per gli effetti in termini di salute collettiva. Per ognuna delle 5 dimensioni si sono individuati, dimensione per dimensione, diversi **modelli o relazioni statistiche** che la letteratura specializzata ha sviluppato per indagare relazioni di causalità tra fenomeni o per fornire stime di eventi. Le stime possono richiedere anche il ricorso ad una pluralità di modelli di trasformazione collegati (es: dal modello di trasporto, alle stime sulle emissioni, ai modelli di impatto sulla salute).

Per lo più la generalizzazione dell'uso dei modelli in contesti diversi da quello in cui nascono richiede il supporto specialistico al fine di convalidare le applicazioni (attraverso il coinvolgimento operativo delle agenzie).

#### **Variabili di input (4)**

Ogni modello utilizza specifiche variabili di input, diverse per settore di interesse, e le elabora al fine di restituire l'effetto atteso (variabili territoriali, economiche...). Il modello può utilizzare informazioni di piano/programma, spesso con uno specifico dettaglio. Queste informazioni di piano/programma - espresse in unità di riferimento proprie della dimensione del Piano - verranno trasformate nelle variabili di input più opportune, variabili espresse in unità di riferimento proprie della dimensione degli impatti. La eventuale disponibilità di studi preparatori, nati dalla percezione della complessità delle questioni toccate dai piani/programmi, possono rendere fruibili molte informazioni importanti.

In molti casi le variabili di input sono informazioni di natura settoriale, patrimonio specialistico, frutto di competenze o rielaborazioni degli esperti di settore. Spesso, inoltre, gli input di un modello sono costituiti dai risultati dell'applicazione di altri modelli in sequenza. Questa interrelazione tra modelli costituisce una potenzialità dell'intero processo di stima.

Al fine di una corretta valutazione degli impatti delle diverse politiche in termini di genere, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla distinzione delle informazioni per genere dei dati demografici.

#### **Informazioni di piano/programma (5)**

La valutazione sarà tanto più efficace quanto più dettagliate saranno le informazioni di piano/programma sugli obiettivi attesi e le strategie messe in atto. Ciononostante la definizione degli obiettivi e delle strategie nasce dall'impostazione che si riterrà di dare al piano/programma e non dalle finalità della valutazione. Il dettaglio fornito dal piano/programma verrà assunto come dato. È vero, però, che il funzionamento dei modelli e delle relazioni di stima può richiedere una serie di informazioni standardizzate. Potrà, cioè, rivelarsi necessario un'articolazione delle informazioni di piano/programma finalizzata al modello di stima. Non si tratterà, per lo più, della richiesta di informazioni aggiuntive, ma, qualora necessario, di una diversa articolazione o dettaglio informativo (es: PRSE e articolazione settoriale degli interventi ai fini di stimare gli impatti in termini di emissioni nell'ambiente).

Al fine di una corretta valutazione degli impatti delle diverse politiche in termini di genere, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla distinzione delle informazioni per genere dei dati demografici.

#### **Sintesi degli impatti (6)**

Una rappresentazione sintetica degli effetti può essere fornita attraverso lo schema della Swot analysis. Il metodo della Swot analysis si basa su una matrice che nei quattro campi riporta: punti di forza, punti di debolezza, opportunità, minacce, relative a un piano/programma, linee di azione ed interventi. Tra i punti di debolezza andrà indicata anche l'eventuale mancanza di distinzione dell'informazioni in base al genere, quando si tratta di persone fisiche, e le ragioni per cui non è stata considerata. La finalità è di indurre il decisore a tenere conto in modo esplicito della molteplicità di effetti letti secondo prospettive diverse.


In questo contesto di analisi il risultato finale della valutazione può essere espresso attraverso l'individuazione dei **punti di forza e punti di debolezza** del piano/programma, rispetto agli effetti rilevanti (i principali e più importanti) sulle diverse dimensioni di analisi. L'elenco degli effetti rilevanti consentirà di far emergere le criticità e i punti di sinergia.

#### **Indirizzi di compatibilità o compensazione (7)**

L'articolazione per azioni e impatti consentirà di evidenziare i punti critici e di prevedere indirizzi di compatibilità o compensazione degli effetti negativi. L'attenzione è prevalentemente rivolta ai contenuti dei piani/programmi nonché agli effetti di contesto, secondo la finalità dell'intero lavoro.

È possibile rappresentare l'insieme delle interrelazioni tra modelli e strumenti di stima attraverso uno schema esemplificativo, che evidenzia l'importanza dello scambio di dati tra modelli settoriali al fine di sintetizzare poche informazioni di piano/programma in una serie di indicatori di output. Molte informazioni di input dei modelli sono, infatti, derivate dallo sviluppo di altri modelli a catena.

### LE RELAZIONI TRA MODELLI



## 2.3 La struttura

La definizione degli obiettivi strategici, in accordo con le Direzioni Generali, è stata guidata dai seguenti criteri:

- individuazione di poche priorità essenziali e concrete;
- rivolte ad evidenziare l'impatto sui beneficiari finali, la collettività (evitando, quindi, variabili di natura strumentale);
- applicabili anche a interventi di natura diversa (non esclusivamente settoriali).


Qui di seguito si riporta l'elenco per dimensione:

<b>Ambiente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lotta ai processi di cambiamento climatico;</li> <li>- Tutela della natura e della biodiversità;</li> <li>- Salvaguardia dell'ambiente e della salute;</li> <li>- Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti.</li> </ul>
<b>Economia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Solidità della crescita economica</li> <li>- Coesione sociale</li> <li>- Equilibrio finanza pubblica</li> <li>- Equilibrio mercato del lavoro</li> </ul>
<b>Territorio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Salvaguardia delle risorse naturali del territorio</li> <li>- Qualità e competitività dei sistemi urbani e degli insediamenti</li> <li>- Efficienza delle reti infrastrutturali e tecnologiche</li> <li>- Tutela e valorizzazione del territorio rurale</li> </ul>
<b>Salute</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miglioramento del livello e della equità della salute della popolazione</li> <li>- Miglioramento dell'accessibilità ai servizi</li> <li>- Aumento della prevenzione</li> </ul>
<b>Sociale e istruzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aumento dell'autonomia delle fasce deboli.</li> <li>- Aumento tutela e autonomia delle responsabilità familiari</li> <li>- Contrasto all'esclusione sociale e alla povertà</li> <li>- Aumento della partecipazione e dell'integrazione del sistema d'offerta</li> <li>- Accessibilità ad elevati livelli di educazione, istruzione e formazione e alla qualità del lavoro</li> <li>- Fruizione di attività culturali e sportive</li> <li>- Azioni di sostegno alla pari opportunità di genere<sup>3</sup></li> </ul>

<sup>3</sup> Si segnalano come "obiettivi sensibili" al genere, nel senso che possono avere significativi effetti trasversali differenti sulle condizioni di uomo e donne, tutti gli obiettivi della dimensione salute e sociale (fermo restando l'obiettivo specifico numero 7), nonché il secondo e il quarto della dimensione economica.


L'articolazione in variabili strategiche, indicatori analitici, descrizione dei possibili modelli trova una rappresentazione sintetica efficace nei **quadri sinottici**. Questi riportano la successione di fasi che, dalla singola azione di piano/programma, attraverso l'applicazione di modelli o relazioni statistiche tra quelli suggeriti, arrivano a definire l'impatto sui macro-obiettivi strategici di ogni dimensione di analisi. I riquadri evidenziati in grassetto sono le parti rigide del modello; nella colonna a destra si riportano le variabili di input distinguendo tra quelle che potrebbero essere eventualmente ottenute anche attraverso il ricorso ad altri modelli settoriali, indicate in nero, e le variabili di input necessariamente fornite dal piano/programma, in rosso; la distinzione tra variabili di input e informazioni di piano/programma è, però, puramente indicativa e può dipendere dalla capacità informativa del piano/programma analizzato.

1) Sinottico ambiente




Zone di criticità ambientale individuate dal PRA/


## 2) Sinottico economia e lavoro




### 3) Sinottico territorio



4) Sinottico territorio (continua)



## 5) Sinottico salute



## 6) Sinottico sociale istruzione

OBIETTIVI STRATEGICI	IMPATTI (Effetti attesi)	INDICATORI DI IMPATTO	MODELLI DI STIMA E RELAZIONI STATISTICHE	VARIABILI DI INPUT DEI MODELLI E DELLE STIME
1 Qualità vita e autonomia fasce deboli	<p>1.1 Fruibilità degli spazi urbani e dei trasporti</p> <p>1.2 Fruibilità dei propri spazi di vita</p> <p>1.3 Autonomia (e assistenza a) persone non autosufficienti</p>	<p>1.1 Var. % dei mezzi trasporto accessibili a disabili</p> <p>1.2 Var n° abitazioni adeguate per disabili</p> <p>1.3 Var n° anziani non autosufficienti assistiti / pop &gt; 64 (indice penetrazione servizio)</p>	<p>Relazione disponibilità servizi di assistenza all'infanzia e/o partecipazione femminile al lavoro part time/ tax natalità</p>	Struttura demografica della popolazione e composizione nuclei familiari
2 Tutela, autonomia qualità vita familiare (e dei minori)	<p>2.1 Demografia e composizione nuclei familiari</p> <p>2.2 Qualità della vita familiare</p> <p>2.3 Condizione giovanile e disagio minonile</p> <p>2.4 Fruibilità di spazi urbani e sociali</p>	<p>2.1 Var tassi demografici (natalità, nuzialità, indice disgregazione familiare...)</p> <p>2.2 Var livello diffusione territoriale servizi sociali (centri ascolto, presidi sanitari, servizi infanzia...)</p> <p>2.3 a) Var livelli di disagio minonile (criminalità minonile, reati su minonri, abbandoni scolastici...)</p> <p>b) Var nel superamento tappe di transizione ai ruoli adulti per classi di età.</p> <p>2.4 Var spazi e attrezzature disponibili (superfici verdi, piste ciclabili...)</p>	<p>Modelli di regressione logistica per i determinanti del rischio povertà economica (tipologia familiare, tipo governo abitazione, età, numero figli, ampiezza familiare, condizione professionale, titolo di studio, stato occupazionale)</p>	<p>Misure di attività economica</p> <p>Struttura demografica e caratteristiche socio economiche della popolazione immigrata</p>
3 Contrasto esclusione sociale e povertà	<p>3.1 Disagio socio economico</p> <p>3.2 Disagio abitativo</p> <p>3.3 Integrazione della popolazione immigrata</p> <p>3.4 Disagio per dipendenze, disturbi mentali.</p>	<p>3.1 Var indici di diffusione e intensità della povertà</p> <p>3.2 a) Var accessibilità (per reddito) e qualità (es. % abitazioni senza riscaldamento...) del parco abitativo</p> <p>b) Var indici di emergenza abitativa della pop</p> <p>3.3 Var indici occupazionali e di reddito della pop immigrata</p> <p>3.4 Var tax occupazione (o n° inserimenti lavorativi) per i soggetti del disagio sociale</p>		<p>Caratteristiche della condizione giovanile e del disagio minonile (criminalità minonile, reati su minonri, ...)</p> <p>Struttura e organizzazione territoriale dei servizi di primo livello (istruzione primaria, servizi sanitari, servizi all'infanzia...)</p>
4 Partecipazione cittadini e integrazione dell'offerta di servizi e prestazioni	<p>4.1 Partecipazione e offerta</p>	<p>4.1 Var n° operatori del volontariato e degli altri soggetti operanti nel sociale</p>		<p>Caratteristiche qualitative e quantitative del parco abitativo privato e dell'offerta residenziale pubblica (e delle relative domande)</p>
				<p>Livello di sviluppo della rete di solidarietà e struttura e caratteristiche del Terzo settore</p>

## Sinottico sociale istruzione (continua)

OBIETTIVI STRATEGICI	IMPATTI (Effetti attesi)	INDICATORI DI IMPATTO	MODELLI DI STIMA E RELAZIONI STATISTICHE	VARIABILI DI INPUT DEI MODELLI E DELLE STIME
5. Accessibilità ad elevati livelli di educazione, istruzione e formazione e alla qualità del lavoro	<p>5.1 Sviluppo offerta educativa e formativa a sostegno scelte individuali lungo l'arco della vita</p> <p>5.2 Sostegno alla qualità dell'occupazione (riduzione delle disparità occupazionali, innalzamento qualitativo del profilo professionale, promozione e tutela delle figure contrattuali emergenti, per fasce di età, titolo di studio...).</p>	<p>INDICATORI PER GLI IMPATTI VAR N1</p> <p>5.1 -a) Var livello di istruzione della popolazione</p> <p>-b) Var Partecipazione a corsi formazione per classi di utenza</p> <p>5.2 - Var differenze di genere nei livelli di scolarizzazione, occupazione, reddito.</p> <p>5.3 - a) Var tassi occupazione / disoccup. per età, titolo studio, qualifica.</p> <p>- b) Var dei tempi e delle modalità di stabilizzazione delle forme flessibili</p>	<p>Relazione disponibilità servizi di assistenza all'infanzia e/o di impieghi part time con la partecipazione femminile al mercato del lavoro</p>	<p>Struttura occupazionale e condizioni lavorative della popolazione per genere, fasce di età, titolo di studio, qualifica e posizione professionale.</p>
6 Fruizione di attività culturali e sportive da parte di tutti i cittadini	<p>6.1 Domanda culturale e sportiva per tutte le fasce di utenza</p> <p>6.2 Promozione attività culturali e sportive per diffondere espressioni della cultura e dell'arte correlate con il patrimonio culturale dei territori</p>	<p>INDICATORI PER GLI IMPATTI VAR N6</p> <p>6.1 Var utenti servizi culturali e sportivi per caratteristiche della domanda e dell'offerta</p> <p>6.2 Var caratteristiche delle attività culturali finanziate e non.</p>		<p>Struttura offerta e organizzazione territoriale di servizi di secondo livello (culturali, sportivi, di istruzione secondaria, offerta formativa professionalizzante ...)</p>
7 Pari opportunità di genere	<p>7.1 organizzazione tempi e distribuzione dei carichi familiari</p> <p>7.2 differenze di genere nei livelli di istruzione e negli indirizzi di studio</p> <p>7.3 disparità nel mercato del lavoro e segregazione occupazionale</p>	<p>INDICATORI PER GLI IMPATTI VAR N7</p> <p>7.1 Var. differenze di genere nella media ore settimanali dedicata alla cura di casa e famiglia</p> <p>7.2 Var. differenze % uomini-donne diplomati e laureati</p> <p>7.3 a) Var. differenze di genere nei tassi di occupazione maschili e femminili</p> <p>b) Var. differenze di genere per posizione profile</p>		

## 2.4 La modellistica di stima

La letteratura specialistica propone una serie di sviluppi e applicazioni modellistiche rivolti a evidenziare relazioni di causalità tra variabili. L'individuazione di queste relazioni consente, infatti, di identificare le determinanti dei fenomeni, ampliando l'efficacia degli interventi. Tali studi risultano di particolare interesse in questo contesto e l'uso integrato di questi modelli costituisce una importante potenzialità dello strumento valutativo. L'elenco che si propone qui di seguito è puramente indicativo e riporta lo stato delle informazioni disponibili presso il gruppo di lavoro. Le applicazioni dei modelli richiedono il supporto tecnico degli esperti di settore, perché il loro uso in contesti diversi da quello in cui sono nati risulti convalidato.

Ambiente	<ul style="list-style-type: none"> <li>La quantificazione delle emissioni in aria generate in particolare dai processi produttivi viene effettuata utilizzando i risultati e la metodologia del progetto CORINAIR -Coordination Information AIR- promosso dalla Comunità Europea al fine di raccogliere informazioni armonizzate a livello europeo circa le emissioni di inquinanti in aria. L'inventario CORINAIR fornisce stime delle emissioni degli inquinanti in aria calcolate attraverso i dati di consumo di combustibili o altri indicatori delle attività antropiche e naturali e specifici fattori di emissione. Un possibile approccio con una relazione esplicita tra le emissioni in atmosfera (ed altre componenti ambientali) e i flussi monetari delle attività produttive e di consumo (dimensione economica) è fornito, ad esempio, dalla matrice NAMEA (National Accounts Matrix including Environmental Accounts), sistema contabile ideato dall'Istituto di statistica olandese, adottato a livello europeo, testato dall'ISTAT in ambito nazionale e da IRPET/ISTAT in ambito regionale<sup>4</sup>.</li> <li>Una delle metodologie più accreditate per la stima dei carichi inquinanti organici in acqua è quella elaborata dall'IRSA (Istituto di Ricerca sulle Acque). Tale metodologia mira a valutare i carichi inquinanti potenziali provenienti dal settore civile, industriale ed agricolo (zootecnia). Per quanto riguarda la valutazione dei carichi organici di origine industriale, ci si avvale generalmente di un unico indice costituito dal cosiddetto "abitante equivalente", il cui valore fa riferimento alla quantità di sostanza organica media (BOD5) prodotta da un abitante negli scarichi domestici. Ad ogni settore industriale corrisponde un coefficiente che esprime in termini di abitanti equivalenti l'inquinamento organico per ogni unità dimensionale che nel caso in questione è rappresentata dagli addetti. Tali coefficienti sono stati costruiti sulla base di correlazioni tra il numero di addetti per ciascun settore industriale e l'inquinamento organico. Il carico inquinante teorico espresso in abitanti equivalenti prodotto da ciascun settore industriale viene perciò calcolato moltiplicando il coefficiente del settore preso in esame per il numero di addetti impiegati in quel settore a livello regionale. Per l'attività zootecnica è stata definita ed applicata una procedura analoga, che considera i capi di bestiame allevati quale parametro di riferimento.</li> <li>Per i rifiuti urbani, il fattore di emissione è riportato al numero di abitanti, mentre per i settori industriali e dei servizi i coefficienti di emissione sono ricavabili da dati della Agenzia Regione Recupero Risorse. Anche la metodologia di stima dei rifiuti speciali si basa sui dati della Agenzia Regionale di Recupero delle Risorse (ARRR) che sono stati elaborati a partire dai dati del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per produttori e smaltitori di rifiuti a livello provinciale e di rilevamenti a campione sulle imprese e sugli impianti di smaltimento. I coefficienti di produzione dei rifiuti speciali vengono calcolati per addetto.</li> <li>La stima dell'uso delle risorse idriche può essere effettuata per i settori economici interessati (agricoltura, industria e civile). Per il settore civile si utilizzano i dati sul consumo idrico pro capite come coefficienti di consumo che moltiplicati per il numero di impiegati determinano la stima della pressione. Per l'agricoltura si utilizza il consumo di acqua per irrigazione per ettaro che, moltiplicato per un fattore specifico di conversione (SAU), determina la stima della pressione. Per l'industria, i consumi di acqua sono riportati al numero di addetti mediante specifici fattori di consumo.</li> <li>La stima dell'uso delle risorse energetiche può essere effettuata per i principali settori economici interessati (agricoltura, industria, civile e trasporti). Per il settore civile ed i trasporti si calcolano dei coefficienti di consumo energetico pro capite che moltiplicati per la popolazione residente determinano la stima della pressione. Per l'agricoltura si calcola il consumo energetico per ettaro che moltiplicato per la SAU determina la stima della pressione. Per l'industria, si calcolano i consumi di energia per addetto per settore, che moltiplicati per il numero di addetti determinano la stima della pressione.</li> <li>Un possibile data base di informazioni inerenti gli effetti ambientali legati in particolare alla sfera produttiva, è rappresentato dai c.d. BAT Reference Document o Bref che individuano per una serie di settori produttivi gli impatti ambientali di un ciclo standard per poi segnalare le migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento degli inquinanti. I Bref sono stati prodotti dalla Commissione Europea a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva 96/61/CE che stabilisce i criteri con i quali gli Stati membri garantiscono l'applicazione del principio IPPC (prevenzione e controllo integrati dell'inquinamento) all'atto del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) all'esercizio degli impianti di maggior presumibile impatto sull'ambiente (elencati nell'allegato 1 della direttiva stessa).</li> </ul>
Economia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Un modello per la valutazione degli effetti delle politiche è il modello <b>Remi-Irpet</b>. Tale modello è finalizzato alla valutazione degli effetti <i>macro-economici di medio-lungo periodo delle politiche</i>.</li> <li>È bene soffermarsi sul significato delle caratteristiche degli effetti valutati al modello: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Macro-economici</i> perché il riferimento non è ad effetti su singoli specifici operatori (l'impresa X o l'impresa Y; la famiglia A o la famiglia B), ma sull'intera economia regionale, anche se con un dettaglio settoriale (30 branche) e territoriale (le province toscane) abbastanza spinto.</li> <li>- <i>Di medio-lungo periodo</i> in quanto il modello punta a verificare gli effetti degli interventi anche dal lato dell'offerta, verificando cioè come, nel tempo, si modificano capacità produttiva e competitività a seguito dell'intervento effettuato: l'orizzonte temporale è quindi teoricamente infinito.</li> </ul> </li> <li><b>SAM e Microsimulazione.</b> Tenendo conto di variabili sociali e demografiche evidenzia le relazioni tra articolazione settoriale e funzionale del sistema economico e distribuzione familiare e personale del reddito. Evidenzia come la struttura del sistema economico determina la distribuzione del reddito tra soggetti e famiglie, attraverso le modalità di remunerazione dei fattori produttivi e la funzione redistributiva operata dalla pubblica amministrazione (distribuzione primaria e secondaria del reddito). Da un lato è rivolta a evidenziare gli effetti di modifiche nell'articolazione del sistema economico per attività produttive e modalità di consumo, dall'altro evidenzia il ruolo della PA, con</li> </ul>


<sup>4</sup> ISTAT (1999), "Indicatori e conti ambientali: verso un sistema informativo integrato economico e ambientale", Annali di statistica, anno 128, Serie X - vol.18, Istat, Roma; Eurostat (2001), "Economy-wide material flow accounts and derived indicators. A methodological guide", Office for Official Publications of the European Communities, Theme 2: Economy and Finance (catalogue number: KS-34-00-536-EN), Luxembourg. Eurostat (2001), "NAMEAs for air emissions - Results of Pilot Studies", Office for Official Publications of the European Communities, Theme 2: Economy and Finance, Collection: Studies and research (catalogue number: CA-23-99-338-EN-C), Luxembourg.

	<p>particolare riguardo all'intervento redistributivo. I Modelli di microsimulazione fiscale sviluppati dall'IRPET riguardano il settore delle famiglie, per valutare gli effetti sul <i>welfare</i> delle politiche pubbliche, e il settore delle imprese, per valutare l'impatto delle nuove ipotesi della fiscalità sulle attività produttive.</p>
<b>Territorio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il <b>Gis</b> (Geographic Information System) è un sistema che consente la rappresentazione geografica delle informazioni. Gli oggetti rappresentati (punti, linee, poligoni) sono collegati a banche dati (database) che contengono gli attributi descrittivi di tali oggetti. Ad un stesso oggetto possono essere collegate, utilizzando un campo chiave, più tabelle; questo consente l'analisi complessa delle informazioni contenute nel database e la loro visualizzazione spaziale. La rappresentazione spaziale delle relazioni tra le informazioni contenute nel database costituisce una delle applicazioni fondamentali del modello Gis. Inoltre, l'organizzazione delle informazioni in livelli tematici (layer) e la loro georeferenziazione ovvero l'attribuzione di una posizione geografica rappresentativa di quella reale, consente la sovrapposizione di più tematismi e quindi l'analisi delle loro relazioni spaziali in termini di sovrapposizione, intersezione, distanza, ecc..</li> <li>• <b>Modello di trasporto</b> (MT Model) è invece un modello che consente di analizzare le prestazioni del sistema infrastrutturale esistente e di simulare degli effetti derivanti da interventi che ne modificano l'assetto. Il modello è collegato sia a banche dati che ad un grafo strade consentendo quindi sia la quantificazione degli effetti (attraverso modelli matematici) che la loro restituzione spaziale. Il risultato del modello è espresso in flussi di traffico sulla rete, velocità e tempi di spostamento per origine e destinazione, emissioni inquinanti.</li> <li>• <b>Modelli demografici</b> rivolti alla stima della struttura demografica della popolazione residente nel territorio a seguito di processi di invecchiamento della popolazione, di immigrazione, di variabili socio-economiche e pianificatorie.</li> </ul>
<b>Salute</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le analisi sulle <b>disuguaglianze</b> in termini di salute legate alle condizioni socio economiche, mostrano, nonostante il progressivo miglioramento dello stato di salute della popolazione e l'allungamento della durata della vita media, il permanere di differenze nel rischio di mortalità per livelli di istruzione, disoccupazione, professione, tipologia familiare, reddito, anche nei paesi sviluppati (studi longitudinali).</li> <li>• <b>Dose risposta</b> Sono modelli statistici basati sull'individuazione di coefficienti che stimano, rispetto a determinate patologie, la quota attribuibile ad una certa causa (fumo, eccesso alcol.), in modo da associare il rischio di mortalità o morbosità alla diffusione di determinati comportamenti e stili di vita. I coefficienti di rischio vengono ricavati dalla letteratura scientifica. Per fumo e alcol gli studi scientifici sono molto diffusi, per altri tipi di comportamento (es. per obesità e sedentarietà) si rilevano più problemi nell'individuare coefficienti specifici. Una delle possibili difficoltà di applicazione è dovuta alla capacità di previsione degli effetti degli interventi sulla variazione dei comportamenti della popolazione (che si traduce nelle percentuali di dipendenza).</li> <li>• Vari studi di meta-analisi riguardano gli effetti dell'inquinamento sulla <b>salute</b> umana. Gli studi sono piuttosto sviluppati sulle conseguenze dell'inquinamento provocato dal trasporto. In questo caso esistono anche analisi condotte sulla popolazione toscana.</li> <li>• Metodi statistici che valutano la <b>sicurezza</b> di una determinata entità (incrocio, tronco stradale ecc.) tenendo conto di due tipi di informazione: la storia degli incidenti relativa all'entità esaminata e la storia degli incidenti relativi ad un gruppo di elementi stradali con caratteristiche simili a quello in questione (gruppo di riferimento).</li> </ul>
<b>Sociale e istruzione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tasso di Natalità</b> Il modello mette a disposizione le elasticità che collegano la probabilità di avere figli rispetto alla variazione di alcune variabili tra cui la possibilità di lavoro part time per le donne e la disponibilità di servizi all'infanzia.</li> <li>• <b>Tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro</b> Il modello mette a disposizione le elasticità che collegano la probabilità di lavorare da parte delle donne, rispetto alla variazione di alcune variabili tra cui la disponibilità nel mercato di lavoro di part time e la disponibilità di servizi all'infanzia.</li> <li>• <b>Determinanti di povertà</b> Il modello si basa su funzioni di regressione logistica per il calcolo del rischio di povertà delle famiglie toscane rispetto ad alcuni fattori determinanti quali: il Genere del percettore di reddito, Età del/i percettore., Tipologia familiare, Tipologia godimento abitazione, Numero di figli, Ampiezza familiare, Condizione professionale del p.r. (<i>occupato, disoccupato, in condizione non professionale, pensionato</i>), Titolo di studio del p.r. (<i>grado di istruzione basso, medio, alto</i>), posizione professionale (<i>impiegato, dirigente, operaio, lavoratore in proprio, libero professionista-imprenditore</i>)</li> <li>• <b>SAM e modelli di microsimulazione</b> in questo contesto questi modelli sono utili per l'analisi dei redditi minimi e per lo studio delle soglie di povertà.</li> </ul>

## 2.5 La forma ridotta

Lo schema della forma ridotta esprime in modo sintetico le interrelazioni tra modelli nella stima degli indicatori di output. Si evidenzia il meccanismo attraverso il quale ciascun modello utilizza variabili di input, sia fornite dalla dimensione settoriale che da altri modelli, elaborando a sua volta sia indicatori di output che informazioni utili ad altre applicazioni modellistiche. La distinzione tra variabili di input e informazioni di piano/programma è, però, puramente indicativa e può dipendere dalla capacità informativa del piano/programma analizzato.


**PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI PIANO/PROGRAMMA IN INDICATORI DI IMPATTO<sup>5</sup>**  
Quadro generale



<sup>5</sup> Per la specificazione delle informazioni di Piano/Programma, delle variabili stimate dai modelli settoriali e degli indicatori di impatto si rimanda ai sinottici delle cinque dimensioni di analisi.

**PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI PIANO/PROGRAMMA IN INDICATORI DI IMPATTO<sup>6</sup>**


Dimensione Ambiente



<sup>6</sup> Nella colonna a sinistra si riportano le variabili di input distinguendo tra quelle che potrebbero essere eventualmente ottenute anche attraverso il ricorso ad altri modelli settoriali, indicate in nero, e le variabili di input necessariamente fornite dal Piano/Programma (PIP), in rosso; la distinzione tra variabili di input e informazioni di PIP è, però, puramente indicativa e può dipendere dalla capacità informativa del PIP analizzato.


**PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI PIANO/PROGRAMMA IN INDICATORI DI IMPATTO<sup>7</sup>**

Dimensione **Economia**



<sup>7</sup> Nella colonna a sinistra si riportano le variabili di input distinguendo tra quelle che potrebbero essere eventualmente ottenute anche attraverso il ricorso ad altri modelli settoriali, indicate in nero, e le variabili di input necessariamente fornite dal Piano/Programma (P/P), in rosso; la distinzione tra variabili di input e informazioni di P/P è, però, puramente indicativa e può dipendere dalla capacità informativa del P/P analizzato.


**PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI PIANO/PROGRAMMA IN INDICATORI DI IMPATTO<sup>8</sup>**  
**Dimensione Territorio**



<sup>8</sup> Nella colonna a sinistra si riportano le variabili di input distinguendo tra quelle che potrebbero essere eventualmente ottenute anche attraverso il ricorso ad altri modelli settoriali, indicate in nero, e le variabili di input necessariamente fornite dal Piano/Programma (P/P), in rosso; la distinzione tra variabili di input e informazioni di P/P è, però, puramente indicativa e può dipendere dalla capacità informativa del P/P analizzato.

**PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI PIANO/PROGRAMMA IN INDICATORI DI IMPATTO<sup>9</sup>**


**Dimensione Salute**



<sup>9</sup> Nella colonna a sinistra si riportano le variabili di input, distinguendo tra quelle che potrebbero essere eventualmente ottenute anche attraverso il ricorso ad altri modelli settoriali, indicate in nero, e le variabili di input necessariamente fornite dal Piano/Programma (PIP), in rosso; la distinzione tra variabili di input e informazioni di PIP è, però, puramente indicativa e può dipendere dalla capacità informativa del PIP analizzato.

## PROCESSO DI TRASFORMAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI PIANO/PROGRAMMA IN INDICATORI DI IMPATTO<sup>10</sup>

### Dimensione Sociale



<sup>10</sup> Nella colonna a sinistra si riportano le variabili di input distinguendo tra quelle che potrebbero essere eventualmente ottenute anche attraverso il ricorso ad altri modelli settoriali, indicate in nero, e le variabili di input necessariamente fornite dal Piano/Programma (PIP), in rosso; la distinzione tra Variabili di input e informazioni di PIP è, però, puramente indicativa e può dipendere dalla capacità informativa del PIP analizzato.

## 2.6 La lettura di sintesi

### ***Il fine***

La rappresentazione sintetica è rivolta ad evidenziare i fattori di criticità e gli impatti positivi potenzialmente attesi dagli effetti dei piani sulle diverse dimensioni di analisi. Lo strumento di sintesi è quello della Swot Analysis nella sua forma più semplice, finalizzata a richiamare gli effetti più rilevanti riconducendo a specifiche categorie (potenzialità/criticità).

### ***L'approccio***

L'approccio disaggregato, che mantiene la separazione tra le singole azioni di piano/programma e i relativi impatti, è rivolto ad evidenziare le relazioni di causalità.

### ***Indirizzi di compatibilità o compensazione***

L'approccio disaggregato agevola l'individuazione di interventi e indirizzi di compatibilità o compensazione rivolti a contenere gli impatti negativi.

### ***La confrontabilità degli impatti***

Gli indicatori di impatto rimangono espressi nella propria unità di misura cosa che non consente la confrontabilità degli effetti (l'impatto sulla salute del Piano della mobilità può essere maggiore o minore di quello sulla qualità dell'aria). La dimensione quantitativa attribuita agli effetti rilevanti darà consistenza alle valutazioni finali, seppure l'assenza di benchmarking o parametri di riferimento renda impossibile la parametrizzazione dei valori. Gli indicatori rimarranno, quindi, espressi in unità di misura diverse. Mantenere le unità di misura proprie degli indicatori consente, peraltro, di segnalare criticità senza dare ordinamenti e priorità tra effetti diversi.

### ***L'indicatore aggregato***

Molti metodi di analisi prevedono una sintesi degli effetti attraverso metodi di parametrizzazione e aggregazione (i prezzi nella Analisi Costi Benefici; sistemi di pesi e attribuzione di valori relativi nella Multicriteria). Non rientra tra i compiti di questo strumento valutativo esprimere un giudizio di validità / accettabilità complessivo o per dimensione (ambiente, territorio...). L'obiettivo è, piuttosto, di evidenziare eventuali conflittualità determinate dalle singole azioni.

## 3. IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI

### 3.1 Le fasi

Il processo di valutazione ripercorre le fasi classiche di qualsiasi modello ex ante:

- individuazione degli impatti (effetti attesi),
- misurazione degli impatti (e verifica della ricaduta su aree di criticità territoriale e ambientale),
- sintesi dei risultati.

#### **Individuazione degli impatti**

Una volta identificate le azioni previste dal piano/programma, la prima fase prevede di verificare per ciascuna dimensione di analisi gli eventuali impatti, distinguendo e classificando gli impatti attesi in:

- significativi e rilevanti,
- positivi e negativi,

attraverso i criteri di intensità dell'effetto, natura dell'impatto e collocazione in aree sensibili.

Il responsabile della valutazione si pone, in altri termini, le seguenti domande per ogni azione di piano/programma:

1. Questa azione di piano/programma quali effetti produce rispetto agli obiettivi strategici individuati in ambito ambientale, economico, territoriale, della salute, sociale? Quali sono gli impatti e gli indicatori di impatto coinvolti?
2. Quale è il segno dell'effetto: sinergico o critico (positivo o negativo)?
3. Tra gli effetti individuati in prima approssimazione, quali appaiono assumere il carattere di rilevanza sulla base dell'intensità dell'effetto, della natura e dell'area territoriale sulla quale incide?

Può essere utile a questa prima classificazione, oltre che il riempimento delle singole schede, il ricorso alla matrice degli impatti nella quale riportare tutte le relazioni individuate.

#### **Misurazione degli impatti**

Gli **impatti rilevanti** saranno oggetto di stima attraverso l'applicazione di modelli o relazioni statistiche, ma verranno opportunamente segnalati come rilevanti anche qualora la quantificazione si rivelasse impossibile. Nella scheda e nella matrice il colore o il carattere dell'indicatore evidenzierà il segno e l'intensità dell'effetto in modo da risultare di immediata lettura.

Una singola azione può avere **correlazioni con uno o più impatti**, anche con segno opposto all'interno della stessa dimensione. Una azione non sarà, quindi, necessariamente positiva o negativa rispetto all'ambiente o all'economia, ma potrà avere anche effetti diversi rispetto a diversi obiettivi strategici e anche all'interno di ciascuno di essi (es: le infrastrutture sono un fattore di collegamento tra alcune aree e di frammentazione per altre e intervengono contemporaneamente sull'obiettivo strategico qualità e competitività dei sistemi insediativi).

Per la verifica delle eventuali criticità ambientali e territoriali si rimanda agli specifici strumenti regionali (PRAA e PIT).

Il responsabile della valutazione si pone, in altri termini, le seguenti domande per ogni effetto:

4. Quali informazioni il piano/programma può fornire per la stima quantitativa degli impatti?
5. Quali informazioni aggiuntive o di maggior dettaglio è possibile rendere disponibili?
6. Quali strumenti metodologici e modelli settoriali è possibile rendere accessibili dalla Direzione Generale o dalle Agenzie?

In occasione di questo ulteriore passaggio, le singole schede vengono ulteriormente elaborate e completate, così come la matrice degli impatti i cui indicatori assumono colorazione diversa, mentre si procede al riempimento dei fogli esplicativi.

### **Sintesi dei risultati**

In questo approccio si evita la complessa questione della unità di misura dei risultati non intendendo pervenire ad una valutazione sintetica univoca che fornisca, problema classico della valutazione di progetto, priorità di intervento. Ciononostante riemerge, come vedremo tra breve, la questione della confrontabilità degli effetti espressi in unità di misura diverse.

Il responsabile della valutazione si pone, in altri termini, le seguenti domande:

7. Quali degli effetti attesi rappresentano criticità per la dimensione analizzata e quali rappresentano potenzialità sinergiche?
8. E' possibile rivedere le azioni di piano/programma individuando indirizzi di compatibilità alla luce delle criticità emerse?
9. Qualora non sia possibile intervenire ulteriormente sulle azioni di piano/programma quali indirizzi di compensazione è utile prevedere?

### **3.2 Le informazioni che il piano/programma deve rendere disponibili e le competenze di cui dotarsi**

Una efficace valutazione integrata degli effetti sarà rivolta ad evidenziare le principali interrelazioni tra dimensioni di analisi, che potranno essere positive (fattori di potenzialità delle politiche) o negative (criticità, trade off tra politiche).

L'efficacia della valutazione sarà subordinata a una chiara esplicitazione delle priorità assunte dal piano/programma e delle strategie di intervento. Quanto più definiti sono questi aspetti (nella dimensione e nella collocazione geografica quando disponibile) tanto più approfondita potrà essere la valutazione degli effetti. Indicazioni di piano/programma generiche non potranno evidenziare generiche interrelazioni. Potrà essere necessario in alcuni casi verificare la disponibilità di un dettaglio informativo più rispondente alle strutture dei modelli di analisi (interventi per branca produttiva, accessibilità in tempi di spostamento...).

Ulteriori informazioni potranno, inoltre, provenire da eventuali studi preparatori rivolti ad approfondire aspetti specifici delle politiche, di solito sviluppando gli aspetti più complessi dei piani/programmi stessi.

Si suggerisce di prevedere la figura del referente per la valutazione nel processo di formazione del piano/programma con competenze tecniche specifiche.

### **3.3 Documenti da inserire nel Rapporto di valutazione del piano/programma**

La documentazione da inserire nel Rapporto di valutazione sarà, quindi, costituita da 3 tipologie di schede:

1. - presentazione anagrafica del piano/programma (**Tavola 1**);  
- descrizione del piano/programma con individuazione schematica di obiettivi, strategie/azioni ed eventuali informazioni quantitative (**Tavola 2**).
2. scheda degli effetti per ogni dimensione di analisi composta da una parte descrittiva ed una analitica (**Tavola 3** ambiente, **Tavola 4** economia, **Tavola 5** territorio, **Tavola 6** salute, **Tavola 7** sociale-istruzione),
3. - il quadro di sintesi degli elementi di criticità e potenzialità che riassume, per tutte le dimensioni, i punti di forza e di debolezza individuati nel corso della valutazione (**Tavola 8**);  
- gli indirizzi di compatibilità o compensazione (**Tavola 9**) individuati, per ogni dimensione, relativamente ai principali fattori di debolezza e/o criticità.

Rientra nella documentazione da inserire nel Rapporto di valutazione del piano/programma anche la **matrice degli effetti** che rappresenta la piattaforma comune dove è possibile visualizzare in maniera integrata la correlazione tra interventi/azioni del piano/programma e gli impatti definiti da ciascuna dimensione di analisi (vedi Cap. 4). Si tratta di un file di lavoro interattivo corredato da successivi fogli per ogni dimensione di analisi nei quali è possibile presentare eventuali approfondimenti o note informative sui risultati e sulle procedure.

Le schede di valutazione e la matrice degli effetti sono disponibili anche sul sito web della Programmazione, all'interno delle pagine dedicate alla Valutazione, oltre che nell'apposito sito web predisposto dall'Irpet.

### 3.4 Guida all'uso delle schede e della matrice

Nel presente paragrafo vengono descritte le operazioni da eseguire rappresentate graficamente nel seguente diagramma a blocchi.

Le informazioni in ingresso al processo di valutazione degli effetti si ritrovano nella scheda anagrafica del piano/ programma (Tav. 1) e nella descrizione dei contenuti del piano secondo strategie, obiettivi ed azioni (Tav. 2).

La fase iniziale del processo è rappresentata dalla **valutazione qualitativa** svolta attraverso la matrice degli effetti. Questa contiene l'elenco vincolato degli obiettivi strategici e degli impatti (effetti attesi) così come definiti nei quadri sinottici di ogni dimensione di analisi; in relazione al piano/programma in esame vengono riportati, nelle celle di intestazione, gli interventi e le azioni previste.

La valutazione degli effetti prevede la loro classificazione in positivi e negativi o effetto nullo o non definito, utilizzando una diversa colorazione.

Terminata la fase di valutazione qualitativa si procede all'individuazione degli effetti rilevanti sui quali, nella successiva fase di **valutazione quantitativa**, verranno misurati gli indicatori di impatto associati. Uno dei determinanti di rilevanza è, evidentemente, la dimensione assunta dall'effetto, in alcuni casi, quindi, si potrà rivedere la classificazione a seguito di stima.

La quantificazione si opera attraverso l'impiego dei modelli di stima disponibili le cui variabili di input vengono ricavate dalle informazioni contenute nel piano/programma o in altri documenti che compongono il Rapporto di valutazione. La quantificazione potrà essere possibile (si perviene alla stima dell'indicatore di impatto e quindi alla quantificazione dell'effetto rilevante considerato) o non riuscire (non si perviene alla quantificazione dell'indicatore e quindi dell'effetto) in ragione della disponibilità di informazioni, della loro qualità e quantità, della disponibilità/accuratezza dei modelli di stima, ecc...


Il risultato di questa fase è la disponibilità di effetti rilevanti quantificati ed effetti rilevanti non quantificabili. Quindi gli effetti non quantificati potranno essere ritenuti rilevanti.

Sulla base degli esiti della valutazione qualitativa e quantitativa si ottiene l'elenco dei punti di forza (potenzialità sinergiche) e dei punti di debolezza (fattori di criticità), per i quali vengono individuati specifici indirizzi di compatibilità o compensazione come feed-back per il piano/programma (vedi par. 3.5).

I prodotti che scaturiscono dal percorso descritto rappresentano i documenti da inserire nel Rapporto di valutazione.

Lo schema seguente rappresenta le fasi del processo di valutazione integrata degli effetti.

**FASI DEL PROCESSO DI VALUTAZIONE INTEGRATA DEGLI EFFETTI**



### **3.5 Il ritorno di informazioni al piano/programma**

Attraverso l'individuazione degli effetti significativi e l'individuazione e successiva quantificazione degli effetti rilevanti vengono definite, per ciascuna dimensione di analisi, le criticità, i punti di debolezza associati ad interventi di piano/programma e gli indirizzi che permettono di prevenire, ridurre o compensare tali aspetti negativi.

Gli indirizzi di compatibilità e compensazione rappresentano quindi gli elementi di feed-back verso il piano/programma; la loro funzione è essenzialmente quella di proporre azioni di miglioramento del piano/programma stesso, in coerenza con gli esiti della valutazione integrata degli effetti.

Il dirigente responsabile tiene conto degli indirizzi di compatibilità e compensazione nel processo di messa a punto del piano/programma, decidendo le modifiche conseguenti e dando motivazione delle scelte effettuate all'interno del Rapporto di valutazione (art.2, co.1, lett.h Regolamento Legge 49/99).

**Tavola 1**  
**SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI DI PIANI E PROGRAMMI**

**-ANAGRAFICA-**

Denominazione piano/programma

.....  
.....

Data

.....

Durata-Periodo di validità del piano/programma

.....  
.....

Direzione Generale

.....  
.....

Dirigente responsabile di piano /programma

.....  
.....

Referente per la valutazione

.....  
.....

**Tavola 2**  
**SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI ATTESI DI PIANI E PROGRAMMI**

**-IL PIANO/ PROGRAMMA E LE SUE AZIONI-**

**Premessa**

Descrizione dei contenuti del piano/programma: gli obiettivi, le azioni, gli strumenti d'intervento (con particolare attenzione al dettaglio delle informazioni e alla disponibilità di studi conoscitivi)

*Obiettivo*

Strategia/azione 1 .....

Strategia/azione 2 .....

Strategia/azione 3.....

Strategia/azione 4.....

*Obiettivo*

Strategia/azione 1 .....

Strategia/azione 2 .....

Strategia/azione 3.....

Strategia/azione 4.....

*Obiettivo*

Strategia/azione 1 .....

Strategia/azione 2 .....

Strategia/azione 3.....

Strategia/azione 4.....

*Obiettivo*

Strategia/azione 1 .....

Strategia/azione 2 .....

Strategia/azione 3.....

Strategia/azione 4.....

Studi preparatori o riferimenti utili

.....  
.....  
.....

## GLI EFFETTI SULLA DIMENSIONE AMBIENTALE

-Parte descrittiva-

**Gli effetti significativi e rilevanti delle diverse azioni o interventi**

per ciascun effetto si descriveranno:

\* le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma

\* il segno positivo/negativo/incerto della relazione

\* il metodo di stima adottato

\* si annoteranno considerazioni di merito e metodologiche

**Effetti significativi***Effetto significativo 1*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto significativo 2*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto significativo 3*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

**Effetti rilevanti***Effetto rilevante 1*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto rilevante 2*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto rilevante 3*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

Tavola 3 segue

GLI EFFETTI SULLA DIMENSIONE AMBIENTALE  
- Scheda -

LEGENDA

Impatto di direzione incerta/non misurabile		Nessun impatto				
Impatti rilevanti negativi		Impatti rilevanti positivi				
Impatti significativi negativi		Impatti significativi positivi				
		Indicatore di impatto	Modello e variabili di input del modello	Strategia di Piano/ Progr	Azioni di Piano/ Programma	
IMPATTI (Effetti attesi) <sup>5</sup>		Elenco vedi sinottico ambiente	Elenco vedi sinottico ambiente			
AMBIENTE	Lotta ai processi di cambiamento climatico	Riduzione Emissioni di CO <sub>2</sub>	(1) .....	(2) .....	(3) .....	(4) <u>Azione x</u> <u>Azione y</u>
	Tutela dell'ambiente e della salute	Riduzione emissioni atmosferiche per tipologia di inquinante (t)				
		Riduzione dell'inquinamento acustico				
	Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti.	Contenimento superficie edificata su suoli vergini o su superfici abbandonate o contaminate - Incremento superfici naturali protette				
		Ottimizzazione gestione dei rifiuti				
		Diminuzione del carico organico (Ab. Eq)				
	Salva-guardia della natura e delle biodiversità	Riduzione del consumo idrico				
		Salvaguardia delle specie in via di estinzione o minacciate				
		Salvaguardia dal rischio idrogeologico				
		Salvaguardia delle coste				

- (1) Segnalare l'indicatore utilizzato e la dimensione assunta, la colorazione indicherà il segno e l'eventuale rilevanza. Suggerimenti in merito all'indicatore sono presenti nel sinottico settoriale. Caratteristiche tecniche e fonti saranno inserite nella parte descrittiva.
- (2) Segnalare i modelli, le variabili di input e le caratteristiche tecniche. Suggerimenti in merito sono presenti nel sinottico settoriale.
- (3) Strategia afferente alle azioni indicate.
- (4) Azioni di Piano ritenute significative o rilevanti rispetto all'impatto in analisi.
- (5) Nella valutazione degli impatti si dovrà tener conto dell'aggravarsi delle problematiche relative alle Zone di criticità ambientale (Delib. C.R. n. 29 del 02/03/2004)

## GLI EFFETTI SULLA DIMENSIONE ECONOMICA

## -Parte descrittiva-

**Gli effetti significativi e rilevanti delle diverse azioni o interventi**

per ciascun effetto si descriveranno:

\* le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma

\* il segno positivo/negativo/incerto della relazione

\* il metodo di stima adottato

\* si annoteranno considerazioni di merito e metodologiche

**Effetti significativi***Effetto significativo 1*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto significativo 2*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto significativo 3*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

**Effetti rilevanti***Effetto rilevante 1*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto rilevante 2*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto rilevante 3*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

**GLI EFFETTI SULLA DIMENSIONE ECONOMICA**  
- Scheda -

## LEGENDA

Impatto di direzione incerta/non misurabile		Nessun impatto				
Impatti rilevanti negativi		Impatti rilevanti positivi				
Impatti significativi negativi		Impatti significativi positivi				
		Indicatore di impatto	Modello e variabili di input del modello	Strategia di Piano/ Progr	Azioni di Piano/ Programma	
IMPATTI (Effetti attesi)		Elenco vedi sinottico economia	Elenco vedi sinottico economia			
		(1)	(2)	(3)	(4)	
ECONOMIA	Solidità della crescita economica	Incremento PIL	.....	.....	.....	Azione x
			.....	.....	.....	Azione y
		Innovazione				
		Saldo commerciale e positivo				
	Coesione sociale	Equa distribuzione del reddito				
	Equilibrio finanza pubblica	Sostenibilità finanziaria				
		Miglioramento conti pubblici				
	Equilibrio mercato lavoro	Incremento tasso di occupazione				
		Innalzamento profilo qualitativo occupazione				

- (1) Segnalare l'indicatore utilizzato e la dimensione assunta, la colorazione indicherà il segno e l'eventuale rilevanza. Suggerimenti in merito all'indicatore sono presenti nel sinottico settoriale. Caratteristiche tecniche e fonti saranno inserite nella parte descrittiva.
- (2) Segnalare i modelli, le variabili di input e le caratteristiche tecniche. Suggerimenti in merito sono presenti nel sinottico settoriale.
- (3) Strategia afferente alle azioni indicate.
- (4) Azioni di Piano ritenute significative o rilevanti rispetto all'impatto in analisi.

## GLI EFFETTI SULLA DIMENSIONE TERRITORIALE

## -Parte descrittiva-

**Gli effetti significativi e rilevanti delle diverse azioni o interventi**

per ciascun effetto si descriveranno:

\* le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma

\* il segno positivo/negativo/incerto della relazione

\* il metodo di stima adottato

\* si annoteranno considerazioni di merito e metodologiche

**Effetti significativi***Effetto significativo 1*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto significativo 2*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto significativo 3*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

**Effetti rilevanti***Effetto rilevante 1*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto rilevante 2*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto rilevante 3*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

Tavola 5 segue

GLI EFFETTI SULLA DIMENSIONE TERRITORIALE  
-Scheda-

LEGENDA

Impatto di direzione incerta/non misurabile		Nessun impatto				
Impatti rilevanti negativi		Impatti rilevanti positivi				
Impatti significativi negativi		Impatti significativi positivi				
		Indicatore di impatto	Modello e variabili di input del modello	Strategia di Piano/ Programma	Azioni di Piano/ Programma	
IMPATTI (Effetti attesi)		Elenco vedi sinottico territorio	Elenco vedi sinottico territorio			
TERRITORIO	Salvaguardia risorse naturali del territorio	A.1 Minimizzazione del consumo di suolo	(1) ..... .....	(2) ..... .....	(3) ..... .....	(4) <u>Azione x</u> <u>Azione y</u>
		A.2 Tutela della risorsa idrica				
	Qualità e competitività dei sistemi urbani e insediamenti	B.3 Protezione dei sistemi urbani e degli insediamenti				
		B.4 Efficienza del sistema insediativo				
		B.5 Valorizzazione delle specializzazioni funzionali del territorio				
		B.6 Valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche				
	Efficienza delle reti	C.7 Efficienza delle reti infrastrutturali				
		C.8 Efficienza delle reti tecnologiche				
	Tutela e valorizzazione del territorio rurale	D.9 Tutela e valorizzazione del territorio agricolo				
		D.10 Mantenimento della pop. residente e delle attività con funzione di presidio attivo del territorio				

- (1) Segnalare l'indicatore utilizzato e la dimensione assunta, la colorazione indicherà il segno e l'eventuale rilevanza. Suggerimenti in merito all'indicatore sono presenti nel sinottico settoriale. Caratteristiche tecniche e fonti saranno inserite nella parte descrittiva.
- (2) Segnalare i modelli, le variabili di input e le caratteristiche tecniche. Suggerimenti in merito sono presenti nel sinottico settoriale.
- (3) Strategia afferente alle azioni indicate.
- (4) Azioni di Piano ritenute significative o rilevanti rispetto all'impatto in analisi.

## GLI EFFETTI SULLA DIMENSIONE DELLA SALUTE

## -Parte descrittiva-

**Gli effetti significativi e rilevanti delle diverse azioni o interventi**

per ciascun effetto si descriveranno:

- \* le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma
- \* il segno positivo/negativo/incerto della relazione
- \* il metodo di stima adottato
- \* si annoteranno considerazioni di merito e metodologiche

**Effetti significativi***Effetto significativo 1*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto significativo 2*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto significativo 3*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

**Effetti rilevanti***Effetto rilevante 1*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto rilevante 2*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto rilevante 3*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

**GLI EFFETTI SULLA DIMENSIONE DELLA SALUTE**  
-Scheda-

## LEGENDA

Impatto di direzione incerta/non misurabile		Nessun impatto				
Impatti rilevanti negativi		Impatti rilevanti positivi				
Impatti significativi negativi		Impatti significativi positivi				
		Indicatore di impatto	Modello e variabili di input del modello	Strategia di Piano/Programma	Azioni di Piano/Programma	
<b>IMPATTI (Effetti attesi)</b>		Elenco vedi sinottico salute	Elenco vedi sinottico salute			
<b>SALUTE</b>	Livello e equità salute	Equità della salute	(1) .....	(2) .....	(3) .....	(4) <u>Azione x</u>
			.....	.....	.....	<u>Azione y</u>
		Coesione sociale				
	Accessibilità ai servizi sanitari	Accessibilità ai servizi di cura				
		Accessibilità ai servizi di diagnosi ed assistenza preventiva				
	Prevenzione	Sicurezza				
		Stili di vita				
		Qualità ambientale				

- (1) Segnalare l'indicatore utilizzato e la dimensione assunta, la colorazione indicherà il segno e l'eventuale rilevanza. Suggerimenti in merito all'indicatore sono presenti nel sinottico settoriale. Caratteristiche tecniche e fonti saranno inserite nella parte descrittiva.
- (2) Segnalare i modelli, variabili di input e le caratteristiche tecniche. Suggerimenti in merito sono presenti nel sinottico settoriale.
- (3) Strategia afferente alle azioni indicate.
- (4) Azioni di Piano ritenute significative o rilevanti rispetto all'impatto in analisi.

## GLI EFFETTI SULLA DIMENSIONE SOCIALE-ISTRUZIONE

## -Parte descrittiva-

**Gli effetti significativi e rilevanti delle diverse azioni o interventi**

per ciascun effetto si descriveranno:

- \* le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma
- \* il segno positivo/negativo/incerto della relazione
- \* il metodo di stima adottato
- \* si annoteranno considerazioni di merito e metodologiche

**Effetti significativi***Effetto significativo 1*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto significativo 2*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto significativo 3*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

**Effetti rilevanti***Effetto rilevante 1*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto rilevante 2*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

*Effetto rilevante 3*

le relazioni di causalità con le azioni di piano/programma .....

il segno positivo/negativo/incerto della relazione.....

il metodo di stima adottato, fonti e riferimenti statistici.....

considerazioni di merito e metodologiche.....

Tavola 7 segue

**GLI EFFETTI SULLA DIMENSIONE SOCIALE -ISTRUZIONE**  
-Scheda-

## LEGENDA

Impatto di direzione incerta/non misurabile		Nessun impatto				
Impatti rilevanti negativi		Impatti rilevanti positivi				
Impatti significativi negativi		Impatti significativi positivi				
		Indicatore di impatto	Modello e variabili di input del modello	Strategia di Piano/ Programma	Azioni di Piano/ Programma	
IMPATTI (Effetti attesi)		Elenco vedi sinottico sociale	Elenco vedi sinottico sociale			
		(1)	(2)	(3)	(4)	
SOCIALE - ISTRUZIONE	Qualità della vita delle fasce deboli	Fruibilità degli spazi urbani e dei trasporti	.....	.....	Azione x	
		Fruibilità dei propri spazi di vita	.....	.....	Azione y	
		Autonomia personale dei soggetti non autosufficienti				
	Aumento tutela, autonomia qualità vita familiare (e dei minori)	Miglioramento degli indicatori demografici e var composizione nuclei familiari				
		Qualità della vita familiare				
		Condizione giovanile e disagio dei minori				
		Fruibilità degli spazi urbani e sociali da parte minori e famiglie				
	Contrasto all'esclusione sociale e alla povertà	Disagio socio economico				
		Disagio abitativo				
		Integrazione della popolazione immigrata				
		Condizione socio economica dei soggetti del disagio sociale				
	Partecipazione e al sistema	Partecipazione e sviluppo della rete di offerta				
	Accessibilità ad elevati livelli di educazione, istruzione e formazione e sostegno alla qualità del lavoro	Sviluppo dell'offerta educativa e formativa lungo l'arco della vita				
		Sostegno alla qualità del lavoro				
	Fruizione di attività culturali e sportive	Domanda culturale e sportiva per tutte le fasce di utenza				
Promozione attività culturali e sportive rivolte a diffondere le espressioni della cultura e arte correlate con il patrimonio						
Sostegno alle pari opportunità di genere	organizzazione tempi e distribuzione dei carichi familiari					
	differenze di genere nei livelli di istruzione e negli indirizzi di studio					
	disparità nel mercato del lavoro e segregazione occupazionale					

(1) Segnalare l'indicatore utilizzato e la dimensione assunta, la colorazione indicherà il segno e l'eventuale rilevanza. Suggerimenti in merito all'indicatore sono presenti nel sinottico settoriale. Caratteristiche tecniche e fonti saranno inserite nella parte descrittiva.

(2) Segnalare i modelli, le variabili di input e le caratteristiche tecniche. Suggerimenti in merito sono presenti nel sinottico settoriale.

(3) Strategia afferente alle azioni indicate.

(4) Azioni di Piano ritenute significative o rilevanti rispetto all'impatto in analisi.

<b>QUADRO DI SINTESI</b>	
<i>Punti di forza e punti di debolezza tra gli effetti significativi e rilevanti</i>	
<p><b>Punti di debolezza Fattori di Criticità</b> (Tra gli effetti rilevanti)</p> <p><b>Ambiente</b> Effetti e azioni .....</p> <p><b>Economia</b> Effetti e azioni .....</p> <p><b>Territorio</b> Effetti e azioni .....</p> <p><b>Salute</b> Effetti e azioni .....</p> <p><b>Sociale-Istruzione</b> Effetti e azioni .....</p>	<p><b>Punti di forza Potenzialità sinergiche</b> (Tra gli effetti rilevanti)</p> <p><b>Ambiente</b> Effetti e azioni .....</p> <p><b>Economia</b> Effetti e azioni .....</p> <p><b>Territorio</b> Effetti e azioni .....</p> <p><b>Salute</b> Effetti e azioni .....</p> <p><b>Sociale-Istruzione</b> Effetti e azioni .....</p>
<p><b>Punti di debolezza Minori</b> (Tra gli effetti significativi)</p> <p><b>Ambiente</b> Effetti e azioni .....</p> <p><b>Economia</b> Effetti e azioni .....</p> <p><b>Territorio</b> Effetti e azioni .....</p> <p><b>Salute</b> Effetti e azioni .....</p> <p><b>Sociale-Istruzione</b> Effetti e azioni .....</p>	<p><b>Punti di forza Minori</b> (Tra gli effetti significativi)</p> <p><b>Ambiente</b> Effetti e azioni .....</p> <p><b>Economia</b> Effetti e azioni .....</p> <p><b>Territorio</b> Effetti e azioni .....</p> <p><b>Salute</b> Effetti e azioni .....</p> <p><b>Sociale-Istruzione</b> Effetti e azioni .....</p>

**-INDIRIZZI DI COMPATIBILITA O COMPENSAZIONE-**

Indirizzi previsti per i principali punti di debolezza, fattori di Criticità  
(Tra gli effetti rilevanti)

**Ambiente**

Effetti e indirizzi

.....  
.....  
.....

**Economia**

Effetti e indirizzi

.....  
.....  
.....

**Territorio**

Effetti e indirizzi

.....  
.....  
.....

**Salute**

Effetti e indirizzi

.....  
.....  
.....

**Sociale e Istruzione**

Effetti e indirizzi

.....  
.....  
.....

## 4. GLI STRUMENTI

### 4.1 La matrice

La matrice rappresenta uno strumento operativo rivolto a fornire una rappresentazione sintetica dei risultati e dei processi di analisi. Costituisce uno strumento utile all'elaborazione della documentazione finale di accompagnamento al piano/programma. È strutturata in più fogli di lavoro le cui caselle possono essere collegate. Dopo le note di accompagnamento, il foglio di lavoro iniziale riporta i risultati delle elaborazioni, ossia l'impatto sulle dimensioni di analisi attraverso la stima degli effetti integrati. Un secondo foglio di lavoro riporta la sintesi degli effetti classificati in punti di forza e punti di debolezza. Il collegamento tra i fogli di lavoro consente di ricostruire l'intero processo di stima degli indicatori e di risalire alle ipotesi. Ciascuno di essi riporta, infatti, per ogni dimensione, il processo di stima e le ipotesi.

#### IMPOSTAZIONE DELLA MATRICE

(1) In riga sono riportati gli impatti che rappresentano una articolazione operativa degli obiettivi strategici; rispetto ai quali si andrà a verificare l'effetto del singolo piano/programma. Quella riportata è l'articolazione individuata dai gruppi di lavoro per i diversi aspetti da valutare (Ambiente, Economia, Territorio, Salute, Sociale e istruzione), sulla base delle priorità assunte dalle politiche regionali. Dato il tipo e l'intensità dell'interazione con gli interventi previsti dal piano/programma (colonne della matrice) verranno selezionati di volta in volta quelli più appropriati. Nel formato elettronico della matrice, attivando la funzione di collegamento ipertestuale, si potranno allacciare alla casella di intersezione note, commenti, procedure di stima, indicatori e modelli di analisi collocati nei successivi fogli di lavoro; il curatore della valutazione potrà utilizzare gli indicatori e i modelli di stima proposti o introdurne di nuovi.

Infatti, se la struttura per obiettivi strategici e per impatti è vincolata, il sistema di indicatori e strumenti di analisi viene solo suggerito e dipende dal tipo di piano/programma in analisi e dalle disponibilità informative. La strumentazione (modelli di stima, relazioni statistiche e indicatori di impatto) costituisce suggerimento per la valutazione: è cioè possibile procedere alle stime degli impatti con informazioni e processi diversi

(2) In colonna vengono riportati gli interventi previsti dal piano/programma in esame, sui quali verrà applicata la valutazione integrata degli effetti. Partendo dalla classificazione per **macro** tipologia di intervento è possibile articolare i **sotto**-interventi/azioni specifiche di dettaglio. È necessario sottolineare l'importanza che assume la **condivisione** degli interventi selezionati dai diversi approcci settoriali in quanto, una volta definiti, si valuteranno uniformemente per tutte le dimensioni (Ambiente, Economia, Territorio, Sociale, Salute, Sociale e istruzione).

(3) L'analisi si concentra sulla valutazione degli effetti che si protraggono nel medio-lungo periodo.

(4) Rappresentano le 5 dimensioni oggetto della valutazione integrata di piani e programmi.

(5) Nella matrice, oltre alla rilevanza e significatività, si rappresenta la direzione degli effetti attesi dai vari obiettivi/interventi di piano/programma considerati, sulle variabili dei diversi settori. In giallo vengono rappresentati gli **impatti con esito negativo**, di colore più intenso se l'effetto è giudicato rilevante, più chiaro se solo significativo. Lo stesso criterio si ripete, utilizzando due gradazioni di blu, per gli **impatti giudicati positivi**. Nei casi in cui la valutazione necessita di un approfondimento, l'impatto atteso viene rappresentato in grigio senza distinguere tra rilevanza e significatività (**impatto atteso incerto**). Siamo in presenza di un **effetto nullo** quando la rispettiva casella rimane bianca.

MATRICE DEGLI EFFETTI

LEGGENDA (5)

Impatto di direzione incerta	Nessun impatto	
Impatti rilevanti negativi	Impatti rilevanti positivi	
Impatti significativi negativi	Impatti significativi positivi	

IMPATTI (Effetti attesi)		INTERVENTI DI PIANO <sup>2</sup>	Effetti di medio periodo (3)												
			Strategie, obiettivi			Strategie, obiettivi			Strategie, obiettivi			Strategie, obiettivi			
			Interve nti e azioni	Interve nti e azioni	Interve nti e azioni	Interve nti e azioni	Interve nti e azioni	Interve nti e azioni	Interve nti e azioni	Interve nti e azioni	Interve nti e azioni	Interve nti e azioni	Interve nti e azioni	Interve nti e azioni	
AMBIENTE (4)	Lotta ai processi di cambiamento climatico	Riduzione Emissioni di CO <sub>2</sub>													
	Tutela dell'ambiente e della salute	Riduzione emissioni atmosferiche per tipologia di inquinante (t) Riduzione dell'inquinamento acustico Contenimento superficte edificata su suoli vergini o su superfici abbandonate o contaminate - Incremento superfici naturali protette													
	Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti.	Ottimizzazione gestione dei rifiuti Diminuzione del carico organico (Ab, Eq) Riduzione del consumo idrico													
	Salvaguardia della natura e della biodiversità	Salvaguardia delle specie in via di estinzione o minacciate Salvaguardia dal rischio idrogeologico Salvaguardia delle coste													
	Solidità della crescita economica	Incremento PIL Innovazione Saldo Commerciale positivo													
ECONOMIA	Coesione sociale	Equa distribuzione del reddito													
	Equilibrio finanza pubblica	Sostenibilità finanziaria Miglioramento conti pubblici													
	Equilibrio mercato lavoro	Incremento Tasso di occupazione Innalzamento profilo qualitativo occupazione (in connessione alle esigenze domanda)													
TERRITORIO	Salvaguardia risorse naturali del territorio	Minimizzazione del consumo di suolo Tutela della risorsa idrica													
	Qualità e competitività dei sistemi urbani e insediamenti	Protezione dei sistemi urbani e degli insediamenti Efficienza del sistema insediativo Valorizzazione delle specializzazioni funzionali del territorio Valorizzazione delle risorse culturali e paesaggistiche													
	Efficienza delle reti	Efficienza delle reti infrastrutturali Efficienza delle reti tecnologiche													
	Tutela e valorizzazione del territorio rurale	Tutela e valorizzazione del territorio agricolo Mantenimento della popolazione residente e delle attività con funzione di presidio attivo del territorio													
	Livello e equità salute	Equità della salute Coesione sociale													
SALUTE	Accessibilità ai servizi sanitari	Accessibilità ai servizi di cura Accessibilità ai servizi di diagnosi ed assistenza preventiva													
	Prevenzione	Sicurezza Stili di vita Qualità ambientale													
	Qualità della vita delle fasce deboli	Fruttibilità degli spazi urbani e dei trasporti Fruttibilità dei propri spazi di vita Autonomia personale dei soggetti non autosufficienti (Miglioramento degli indicatori demografici e variazione della composizione dei nuclei familiari)													
SOCIALE-ISTRUZIONE	Aumento tutela, autonomia qualità vita familiare (e dei minori)	Qualità della vita familiare Condizione giovanile e disagio dei minori Fruttibilità degli spazi urbani e sociali da parte dei minori e delle famiglie Disagio socio economico													
	Contrasto all'esclusione sociale e alla povertà	Disagio abitativo Integrazione della popolazione immigrata Condizione socio economica dei soggetti del disagio sociale													
	Partecipazione al sistema d'offerta	Partecipazione e sviluppo della rete di offerta													
	Accessibilità ad elevati livelli di educazione, istruzione e formazione e sostegno alla pari opportunità di genere e alla qualità del lavoro	Sviluppo di un sistema integrato dell'offerta educativa e formativa a sostegno delle scelte individuali lungo l'arco della vita Sostegno alla qualità del lavoro (riduzione disparità occupazionali, promozione e tutela figure emergenti ecc)													
	Fruizione di attività culturali e sportive	Domanda culturale e sportiva per tutte le fasce di utenza Promozione attività culturali e sportive rivolte a diffondere le espressioni della cultura e dell'arte correlate con il patrimonio culturale dei territori													
Sostegno alle pari opportunità di genere	Organizzazione tempi e distribuzione dei carichi familiari Differenze di genere nei livelli di istruzione e negli indirizzi di studio Disparità nel mercato del lavoro e segregazione occupazionale														

## 4.2 Il Glossario

GLOSSARIO - VALUTAZIONE INTEGRATA	
TERMINOLOGIA	DEFINIZIONE
Valutazione*	Giudizio sulla validità di un intervento pubblico, formulato in riferimento a specifici criteri ed espliciti standard. Il giudizio riguarda in primo luogo il rapporto esistente tra obiettivi e risultati dell'intervento pubblico.
Valutazione integrata ( art. 3 Regolamento L.R. 49/99 )	Processo interno alla formazione del piano/programma volto ad evidenziarne le coerenze interne ed esterne, l'insieme degli effetti, anche ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, che da esso derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana con un'attenzione trasversale agli effetti sulla dimensione di genere. Il processo comprende la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione e la messa a disposizione delle informazioni. Si articola in due fasi relative alla valutazione della proposta iniziale ed alla valutazione della proposta intermedia.
Valutazione degli effetti attesi ( art. 19 Regolamento L.R. 49/99 )	Valutazione volta ad identificare le ricadute attese e prevedibili (effetti) derivanti dall'attuazione del piano/programma dal punto di vista ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana con un'attenzione trasversale agli effetti sulla dimensione di genere. Si realizza attraverso procedure, modelli ed indicatori predisposti sulla base delle caratteristiche specifiche delle varie politiche di settore.
Valutazione qualitativa (vs quantitativa)	Processo che considera gli effetti emersi come significativi, al fine di evidenziare eventuali sinergie o trade-off tra le politiche.
Valutazione quantitativa (vs qualitativa)	Processo che considera gli effetti ritenuti rilevanti e procede ad una loro quantificazione utilizzando specifici modelli di stima o relazioni statistiche consolidate.
Rapporto di valutazione ( art.2, co.1, lett. h Regolamento L.R. 49/99 )	Documento che descrive sinteticamente tutte le fasi previste del processo di elaborazione e valutazione del piano/programma ed evidenzia gli esiti delle varie fasi del processo di valutazione integrata e del processo di partecipazione attivato.
Dimensioni di analisi	Macro categorie dell'intervento regionale: ambiente, economia, territorio, salute, sociale, cultura e formazione.
Obiettivi strategici ( macroobiettivi )	Finalità strategiche delle politiche, legate a una specifica fase programmatica.
Effetti o impatti	Alterazioni dell'ambiente, delle variabili economiche, del territorio, della salute, della società determinate dalle azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi principali del piano/programma. Tali alterazioni possono essere sia positive che negative.
Effetto diretto* ( vs indiretto )	Effetto che l'intervento produce sul contesto specifico verso il quale è indirizzato, escluse le ripercussioni che esso ha sul contesto più generale dove si colloca.
Effetto indiretto* ( vs diretto )	Effetto che l'intervento produce sul contesto generale dove esso si colloca, come conseguenza del perseguimento dei suoi obiettivi specifici (Es: l'impatto del Piano dello sviluppo economico nelle specifiche misure adottate in termini di crescita del Prodotto interno lordo e di equa distribuzione del reddito...).
Effetto trasversale	Effetto che l'intervento produce sulle dimensioni di analisi diverse dalla propria. In questa categoria si comprendono anche gli effetti sulla stessa dimensione di analisi che ricadono su ambiti diversi (es: il Piano di tutela delle acque può determinare conseguenze interessanti per l'analisi in ambito di risorse energetiche).
Effetti significativi ( vs rilevante )	Alterazioni di medio -bassa gravità, determinate dalle azioni di piano/programma. Per tali alterazioni si ritiene sufficiente una Valutazione qualitativa. Tra i principali criteri di valutazione di significatività si segnalano: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'intensità dell'effetto</li> <li>• la natura dell'impatto</li> <li>• la collocazione in aree sensibili</li> </ul>
Effetti rilevanti ( vs significativo )	Alterazioni di maggiore gravità determinate dalle azioni del piano/programma. Per tali alterazioni si ritiene opportuna una Valutazione quantitativa.
Effetti transitori ( vs a regime )	Alterazioni che si protraggono per un periodo limitato nel tempo. Sono per lo più transitori gli effetti dovute alla fase di realizzazione delle azioni previste dal piano/programma. Non si ritiene necessario sviluppare questi aspetti all'interno del processo di valutazione (Es: scavi per opere infrastrutturali).
Effetti a regime ( vs transitori )	Alterazioni permanenti o che si protraggono nel lungo periodo. Riguardano prevalentemente la fase di effettiva operatività dell'intervento. Si protraggono abitualmente per l'intero periodo di vita utile dell'opera o anche successivamente.
Indirizzi di compatibilità o compensazione	Indicazioni inerenti le modalità di realizzazione delle azioni previste dal piano/programma al fine di minimizzare gli impatti negativi. Gli indirizzi possono riguardare aspetti infrastrutturali, aspetti gestionali e tecnologici, aspetti immateriali. <i>Esempio:</i> Se è ritenuto significativo come effetto ambientale l'emissione di gas serra, un indirizzo ambientale potrà riguardare l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nell'ambito della realizzazione delle azioni previste dal piano/programma.
Zone di criticità ambientali e territoriali	Ambiti territoriali sensibili dal punto di vista di particolari fattori di crisi. Ambiti territoriali in cui uno o più fattori di crisi richiedono un intervento fortemente contestualizzato in quella specifica dimensione territoriale e che richiedono anche interventi caratterizzati da un alto livello di integrazione tra le politiche. Per l'individuazione delle zone di criticità ambientale si rimanda al Piano Regionale di Azione Ambientale, per le zone di criticità territoriale si rimanda al Piano di Indirizzo Territoriale.

\* Fonte: EC Structural Funds, 1999, Means Collection, Vol. 6

## 5. CONSIDERAZIONI

### 5.1 La valutazione degli effetti attesi nel processo di programmazione

La valutazione integrata nel suo complesso nasce come strumento di supporto al processo decisionale pubblico, consente di acquisire e sistematizzare informazioni e rende esplicite le scelte di piano/programma. È rivolta quindi ad influenzare le decisioni fornendo informazioni al dirigente responsabile riguardo alle scelte da effettuare. La valutazione integrata degli effetti accompagna, in modo propositivo, la fase finale del processo di valutazione integrata e di formazione del piano/programma; dal momento che opera sugli effetti di strategie e azioni, interviene necessariamente quando queste hanno raggiunto un certo grado di definizione.

### 5.2 La complessità dei modelli settoriali

Le finalità stesse del metodo di analisi fanno sì che questo sia applicabile a diversi stadi di approfondimento a seconda delle condizioni generali del processo di formazione del piano/programma, in primo luogo a seconda del livello di definizione delle strategie delineate. Un approfondimento maggiore consente, evidentemente, un più solido insieme di informazioni ma necessita dell'attivazione, anche integrata, di metodi di stima settoriali. Tale approfondimento richiede un supporto di competenze specialistiche, derivanti da una forte collaborazione intersettoriale, in grado di convalidare le relative applicazioni. Tutto ciò è attivabile attraverso una rete di supporto tecnico alla valutazione presso le Direzioni Generali. Le applicazioni trarrebbero beneficio, quindi, della collaborazione di soggetti istituzionalmente competenti su ambiti diversi, ma potenzialmente interni alle strutture regionali e al sistema delle Agenzie.

### 5.3 Certezze e ambiguità

Qualsiasi modello di valutazione ex ante opera sulla base di ipotesi e i risultati sono, evidentemente, a queste vincolati. Da qui la necessità di chiarezza su questi punti. In generale, in questo come in altri strumenti di valutazione, sono molteplici i passaggi che vengono lasciati alle scelte dell'analista e certamente importanti, riguardano: l'individuazione degli effetti, le priorità assegnate agli effetti, le modalità di misurazione e di confronto.

Nel nostro caso:

- la individuazione degli effetti attesi;
- la distinzione tra effetti significativi e rilevanti, e le conseguenze sulla valutazione qualitativa e quantitativa, con evidente rischio di attribuire peso maggiore agli effetti di cui è possibile cogliere la dimensione quantitativa sulla base della capacità di calcolo;
- l'individuazione di effetti critici, come effetti rilevanti sui quali catalizzare l'attenzione.

Ecco, ancora una volta, l'importanza del confronto intersettoriale e del supporto delle competenti strutture tecniche per la condivisione e la validazione del processo.

Le modalità di partecipazione al processo di valutazione costituiscono un fattore di trasparenza e aperta condivisione del processo.

## **FORME DI PARTECIPAZIONE PER LA VALUTAZIONE INTEGRATA**

### **MODALITÀ DI ATTIVAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE**

(AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI PROCESSI DI VALUTAZIONE INTEGRATA E DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI COMPETENZA DELLA REGIONE)

#### **SOMMARIO**

1. Competenze organizzative
2. Fasi del processo
3. Documenti per il processo di partecipazione e informazione
4. Forme di partecipazione e informazione
5. Risultati del processo di partecipazione e informazione
6. Raccordo con gli Articoli 7 e 26 del Regolamento
7. Raccordo con l'Articolo 8 del Regolamento

## 1. Competenze organizzative

Il responsabile del piano/programma decide le forme e gli strumenti di informazione e partecipazione da adottare, coordinandosi con il responsabile del settore della Comunicazione istituzionale.

Il responsabile del piano/programma nel rapporto di valutazione, indica:

- gli strumenti e le modalità per l'informazione e la partecipazione del pubblico;
- gli eventuali specifici soggetti da consultare;
- le esperte e le rappresentanti di organismi e associazioni femminili, che intende far partecipare, in conformità al principio di sostenibilità di genere, elemento di trasversalità in tutte le fasi e in tutti gli ambiti dei piani/programmi.

## 2. Fasi del processo

Il processo di partecipazione può essere organizzato in fasi e nelle relative attività, come di seguito specificato:

### 1° fase

indicazione degli strumenti di informazione, comunicazione e partecipazione che s'intendono adottare

selezione del pubblico da informare

comunicazione al pubblico dei luoghi, fisici e virtuali, dove l'informazione è disponibile e accessibile

### 2° fase

informazione al pubblico del piano/programma attraverso documenti redatti in linguaggio semplice

partecipazione del pubblico

### 3° fase

analisi e valutazione dei pareri e dei contributi conseguenti la partecipazione

informazione sugli esiti del processo di partecipazione e sulle decisioni prese, incluse le motivazioni di accoglimento o meno dei pareri espressi e dei contributi

A queste attività si aggiunge quanto previsto nel successivo paragrafo 6 per i piani o programmi sottoposti a valutazione ambientale.

### **3. Documenti per il processo di partecipazione e informazione**

I documenti a disposizione del pubblico per l'informazione e la comunicazione sono:

- la proposta iniziale di piano/programma con gli eventuali indirizzi del Consiglio regionale;
- la proposta intermedia di piano/programma adottata dalla Giunta regionale;
- il rapporto di valutazione;
- il piano/programma approvato e il provvedimento di approvazione;
- il rapporto ambientale e la dichiarazione di sintesi per i piani/programmi che prevedono questi documenti (si veda il successivo paragrafo 6).

Copia della documentazione integrale, è depositata presso la sede dell' Ufficio relazione con il pubblico della Regione Toscana.

Il pubblico deve poter disporre di un'effettiva opportunità di esprimere in tempi congrui il proprio parere sulla proposta di piano/programma e sul rapporto di valutazione, prima della sua approvazione.

L'informazione, deve essere facilmente accessibile al pubblico anche attraverso l'uso delle reti di telecomunicazione regionale e i collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche se gestite da altri soggetti o enti pubblici.

Il responsabile del piano/programma, in collaborazione con il referente statistico di settore, definisce il profilo documentale della base dei dati, in relazione alle fonti utilizzate, ai soggetti e alle autorità che detengono l'informazione ed ai luoghi fisici e virtuali dove l'informazione è disponibile.

### **4. Forme di partecipazione e informazione**

Per assicurare al più ampio numero di soggetti l'accesso all'informazione, gli strumenti e i canali da utilizzare sono le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i media "classici" (affissioni, stampa, radio, televisione), l'Ufficio relazioni con il pubblico ed il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Il dirigente responsabile di piano/programma, coordinandosi con il dirigente del settore della comunicazione istituzionale, promuove e gestisce processi di informazione e partecipazione di diversa intensità, per offrire al pubblico una tempestiva informazione e per garantire effettive opportunità di partecipazione.

Il pubblico che intende produrre elementi conoscitivi e valutativi sui possibili effetti del piano/programma, ha facoltà di presentare in forma cartacea o attraverso i siti e i forum telematici attivati dalle Direzioni Generali, osservazioni e contributi anche a carattere tecnico-scientifico.

Nel processo di partecipazione deve essere possibile una buona informazione sui piani/programmi e sulle modalità di partecipazione. In linea generale il responsabile di piano/programma attiva momenti comunicativi esterni fondamentali quali:

- un evento comunicativo nella fase iniziale del processo di formazione del piano/programma e successivamente alla presentazione del piano/programma al Consiglio regionale;
- un evento comunicativo nella fase finale di formazione di piano/programma, che evidenzia i risultati dei processi di partecipazione attivati.

Fra questi due momenti, del percorso di formazione di piano/ programma, tutti i processi realizzati e rilevanti ai fini dell' informazione e della partecipazione hanno visibilità esterna e ripercorribilità.

La scelta di quali forme e strumenti di partecipazione adottare è flessibile, in relazione alla diversità degli oggetti da partecipare ed in coerenza con le procedure partecipative già regolamentate dalle norme di settore.

A fini esemplificativi sono di seguito indicati alcuni strumenti e alcune modalità, ordinati per la rilevanza e la funzione che possono assumere nel processo di valutazione integrata, distinguendo forme di informazione, di comunicazione e di partecipazione attiva.

<b>Elenco di possibili strumenti e forme di informazione e partecipazione</b>	
<b>Informazione</b>	
<b>Tipo d' iniziativa</b>	<b>Note</b>
Pubblicazioni cartacea e /o elettronica	Note di sintesi appositamente predisposte per le esigenze dei media e intese ad evidenziare gli aspetti di maggior rilievo di ciascun piano/programma
Informazione su stampa locale, nazionale	Per gli standard qualitativi della comunicazione esterna si sottolinea un coordinamento con il settore Comunicazione Istituzionale e pubblicitaria. Eventi e tutela del marchio
Informazione su media, Tv e radio	Per gli standard qualitativi della comunicazione esterna si sottolinea un coordinamento con il settore Comunicazione Istituzionale e pubblicitaria. Eventi e tutela del marchio
Produzione e comunicazione web	Coordinamento interno con l' Area Reti di Governance del Sistema Regionale e Ingegneria dei Sistemi Informativi e della Comunicazione e con il settore Comunicazione Istituzionale e pubblicitaria. Eventi e tutela del marchio
<b>Comunicazione</b>	
<b>Tipo d' iniziativa</b>	<b>Note</b>
Pubblicazioni cartacea e /o elettronica	Note di sintesi appositamente predisposte per le esigenze dei media e intese ad evidenziare gli aspetti di maggior rilievo di ciascun piano/programma
Campagna pubblicitaria	Per gli standard qualitativi della comunicazione esterna si sottolinea un coordinamento interno con il settore della Comunicazione Istituzionale e pubblicitaria. Eventi e tutela del marchio
Organizzazione evento	Per gli standard qualitativi della comunicazione esterna si sottolinea un coordinamento con il settore Comunicazione Istituzionale e pubblicitaria. Eventi e tutela del marchio
Indagini statistiche anche campionarie	Particolare attenzione alle variabili di partecipazione sociale, della percezione dei rischi ambientali e dei rapporti con le istituzioni. Per gli aspetti metodologici si suggerisce un coordinamento con il settore Sistema Statistico Regionale
Focus group	Per gli aspetti metodologici si suggerisce un coordinamento con il settore Sistema Statistico Regionale
Workshop tematici	Seminari tecnici con un limitato numero di partecipanti utili per condividere una base di informazione e discutere i temi in dettaglio.
Siti web dedicati	Coordinamento con l' Area Reti di Governance del Sistema Regionale e Ingegneria dei Sistemi Informativi e della Comunicazione e con il settore Comunicazione Istituzionale e pubblicitaria. Eventi e tutela del marchio
Forum telematici	Coordinamento con l' Area Reti di Governance del Sistema Regionale e Ingegneria dei Sistemi Informativi e della Comunicazione e con l' Ufficio ed Osservatorio Elettorale Regionale. Partecipazione
Incontri pubblici	Coordinamento con l' Ufficio ed Osservatorio Elettorale Regionale. Partecipazione

<b>Partecipazione attiva/Consultazione</b>	
<b>Tipo d' iniziativa</b>	<b>Note</b>
Seminari pubblici con la partecipazione di soggetti scelti anche con tecniche di campionamento statistico	Importante la trasparenza delle modalità di selezione dei soggetti inclusi nella partecipazione. Per gli standard qualitativi delle tecniche di campionamento si suggerisce il coordinamento con il settore Sistema Statistico Regionale
Incontri con Comunità di esperti	Piccoli gruppi che rappresentano una particolare area di interesse
Tecniche basate sulla costruzione di scenari: <ul style="list-style-type: none"> <li>• EASW (European Awareness Scenario Workshop);</li> <li>• Action Planning</li> </ul>	EASW- Tecnica introdotta dalla Direzione Ambiente della CE, consiste in un workshop della durata di due giorni che coinvolge una trentina di partecipanti distribuiti tra quattro categorie fondamentali di attori: politici/amministratori, operatori economici, tecnici/esperti, utenti/cittadini. L'Action Planning è un metodo di progettazione partecipata di origine anglosassone, che serve a individuare i bisogni ed i problemi di un determinato contesto territoriale, attraverso il contributo della comunità locale
Conferenza di partecipazione o Inchiesta pubblica	Gruppo limitato di componenti della popolazione di interesse, consultati per valutare i piani/ programmi

## 5. Risultati del processo di partecipazione e informazione

Tutti i soggetti che hanno preso parte attiva al processo di partecipazione sono informati sugli esiti del processo e sulle decisioni adottate. Saranno messi a disposizione di tali soggetti il piano/programma approvato e i relativi allegati, nei luoghi fisici e virtuali dichiarati dal responsabile.

Negli allegati:

- rapporto di valutazione, per tutti i piani/programmi;
- relazione di sintesi, ove necessario,

è indicato in che modo si è tenuto conto dei contributi, dei pareri espressi, dei risultati delle consultazioni realizzate e delle ragioni per le quali è stato scelto il piano/programma, alla luce di alternative possibili.

Può essere altresì prodotto un profilo qualitativo e quantitativo dei soggetti che hanno partecipato attivamente, con la finalità di contribuire a valutare la performance del processo partecipativo.

Di seguito si ipotizza uno schema, da allegare al documento rapporto di valutazione, relativo alle modalità di informazione e di partecipazione in corso di realizzazione e da attivare.

### **Schema degli strumenti di partecipazione e informazione al pubblico**

(da allegare al [rapporto di valutazione](#))

Tipo di iniziativa (titolo o descrizione)	Obiettivi (es. informazione, comunicazione, consultazione, partecipazione)	Pubblico partecipante (persone fisiche o giuridiche, associazioni, organizzazioni e gruppi)	Strumenti di informazione, comunicazione e partecipazione adottati	Tempi	Note (specificare la fase di piano/programma o altre annotazioni rilevanti)

## **6. Raccordo con gli articoli 7 e 26 del Regolamento che disciplina i Processi di Valutazione Integrata e di Valutazione Ambientale degli Strumenti di Programmazione di competenza della Regione**

Per i piani/programmi sottoposti a valutazione ambientale, il processo di partecipazione include le consultazioni con le autorità competenti in materie ambientale e l'informazione circa la decisione, a seguito dell'approvazione del piano/programma da parte del Consiglio regionale.

Nelle consultazioni il responsabile del piano/programma richiede pareri e contributi alle autorità competenti in materia ambientale. Le consultazioni intervengono in diversi momenti del processo di formazione e di valutazione del piano/programma, in particolare:

- nella fase di impostazione,
- nell'eventuale verifica preventiva,
- nell'elaborazione e redazione della proposta iniziale,
- nell'elaborazione e redazione della proposta intermedia,
- prima della fase di approvazione finale.

Il responsabile del piano/programma per le consultazioni provvede a:

- mettere a disposizione del pubblico e delle autorità la proposta di piano/programma e il rapporto ambientale,
- inviare alle autorità la proposta di piano/programma e il rapporto ambientale,
- depositare la dichiarazione di sintesi presso l'Ufficio regionale relazione con il pubblico,
- informare il pubblico dell'avvenuto deposito della proposta di piano/programma, del relativo rapporto ambientale e della dichiarazione di sintesi.

## **7. Raccordo con l' articolo 8 del Regolamento che disciplina i Processi di Valutazione Integrata e di Valutazione Ambientale degli Strumenti di Programmazione di competenza della Regione**

Per gli strumenti di pianificazione territoriale, in relazione a quanto stabilito dagli articoli 6 e 7 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006 n. 39/R (Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n 1, Norme per il governo del territorio "Istituzione del Garante della comunicazione e disciplina delle funzioni"), si sottolinea che, fin dalle prime fasi del processo di formazione del piano/programma, è necessario che siano stabiliti rapporti di reciproca informazione e collaborazione fra il responsabile del piano/programma ed il Garante della comunicazione, al fine di coordinare le azioni da intraprendere e i documenti da produrre.



**REGIONE TOSCANA**  
**GIUNTA REGIONALE**

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13-11-2006 (punto N. 9)**

**Delibera**

**N. 831**

**del 13-11-2006**

*Proponente*

SUSANNA CENNI

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

*Pubblicità/Pubblicazione:* Atto soggetto a pubblicazione integrale

*Dirigente Responsabile:* Valerio Pelini

*Estensore:* Daniela Bambini

*Oggetto:*

Integrazione dell'ottica di genere in tutte le articolazioni del processo di programmazione regionale

Presenti:

CLAUDIO MARTINI

MARINO ARTUSA

ANNA RITA BRAMERINI

AMBROGIO BRENNI

SUSANNA CENNI

RICCARDO CONTI

AGOSTINO FRAGAI

FEDERICO GELLI

ENRICO ROSSI

GIANNI SALVADORI

GIANFRANCO SIMONCINI

MASSIMO TOSCHI

GIUSEPPE BERTOLUCCI

*Note:*

## LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che la parità fra uomo e donna costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario (articoli 3, 13, 137 e 141 del trattato istitutivo della Comunità Europea) e della nostra Costituzione (articoli 3, 37, 51 e 117);

Visto l'articolo 4 lettera f) dello Statuto ai sensi del quale la Regione persegue, fra le finalità prioritarie, il diritto alle pari opportunità fra donne e uomini e alla valorizzazione della differenza di genere nella vita sociale, culturale, economica e politica;

Visto altresì l'articolo 46 dello Statuto, secondo cui la programmazione è il metodo dell'attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali;

Vista la legge regionale 11 agosto 1999 n. 49 "Norme in materia di programmazione regionale" ed in particolare l'art. 2/1 lettera e), ai sensi del quale la programmazione regionale si propone di realizzare il pieno sviluppo della persona secondo il principio delle pari opportunità tra gli individui, uomini e donne;

Preso atto che il Programma Regionale di Sviluppo 2006-2010 (approvato dal consiglio regionale il 19/07/2006) connota le pari opportunità come ambito trasversale rispetto alle politiche regionali, compiendo la scelta - fortemente innovativa nel panorama delle regioni italiane - di attivare procedure di valutazione integrata che tengano conto della specificità degli effetti sui profili di genere, da estendere all'insieme dell'attività programmatica della Regione Toscana (punto 2.1 "La sfida del futuro: puntare sui giovani e sulle donne");

Rilevato che, in attuazione di tale scelta operata dal PRS 2006-2010, sono stati integrati gli atti che di seguito si riportano per comprendere al loro interno gli indirizzi richiamati:

1. Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione (decreto del Presidente della Giunta Regionale del 2/11/2006 n. 51/r ), che prevede un'ottica trasversale agli effetti sulla dimensione di genere (art. 3/1), disponendo inoltre che la valutazione degli effetti attesi comprenda considerazioni relative alle differenze di genere nell'ambito di tutte le dimensioni di analisi e che ai fini operativi gli effetti prodotti sulle differenze di genere siano esplicitamente inseriti all'interno della dimensione sociale (art. 19/1);
2. Approvazione del modello analitico per l'elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali previsto dall'articolo 10 della L.R. 49/99 e s.s.m.i., delle linee guida per la valutazione degli effetti attesi e delle forme di partecipazione per la valutazione integrata di piani e programmi regionali (decisione della Giunta Regionale n. 2 del 6/11/2006);

Ritenuto opportuno ricondurre ad unitarietà la previsione dell'ottica di genere nei documenti sopra citati, evidenziando e valorizzando, al tempo stesso, l'integrazione delle pari opportunità in tutte le articolazioni del processo di programmazione regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa,

- di estendere l'analisi in ottica di genere al processo di programmazione regionale in tutte le sue articolazioni, secondo il principio della integrazione delle pari opportunità (*gender mainstreaming*), come di seguito specificato:
  - la dimensione di genere dovrà formare oggetto di specifica considerazione fin dalla proposta iniziale del piano/programma, per quanto attiene sia ai contenuti del documento (motivazione della scelta di realizzare il piano/programma, base di conoscenza disponibile, principali scenari di riferimento, sintesi dei risultati del ciclo di programmazione precedente, principali obiettivi generali) che ai contenuti della valutazione (analisi di fattibilità dell'atto, coerenza esterna, autovalutazione per verifica preventiva, individuazione specifiche forme di partecipazione - rapporto valutazione);
  - in sede di valutazione integrata, gli effetti che riguardano le persone fisiche dovranno essere descritti e/o quantificati in base al genere trasversalmente ad ognuna delle dimensioni (ambientale, territoriale, economico sociale e della salute umana); la valutazione di genere può essere svolta avvalendosi dei modelli di impatto strategico sulle pari opportunità;
  - nei processi partecipativi dovranno essere incluse le esperte e le rappresentanti di associazioni femminili, in conformità del principio di sostenibilità di genere, elemento di trasversalità in tutte le fasi e in tutti gli ambiti dei piani e programmi.

Il presente atto soggetto a pubblicità ai sensi dell'art. 41, comma 1 lettera b, della L.R. 20 gennaio 1995 n. 9 è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L.R. 15 marzo 1996 n. 18.

Segreteria della Giunta  
Il Direttore Generale  
Valerio Pelini

Il Dirigente responsabile  
Valerio Pelini



**SEZIONE  
NORMATIVA**



## **L.R. 11 agosto 1999, n. 49 (testo modificato con L.R. 61/2004)**

Norme in materia di programmazione regionale.

### **Art. 01 - Oggetto**

1. La presente legge stabilisce le finalità della programmazione regionale e ne dichiara i principi e i criteri; definisce il sistema generale degli atti e dei procedimenti di programmazione; disciplina i relativi processi decisionali, le modalità del concorso degli enti locali, la partecipazione delle *parti* (2) sociali; individua strumenti e modalità per l'attuazione, la verifica e l'implementazione degli atti di programmazione.

### **Art. 02 - Finalità della programmazione**

1. La programmazione regionale si propone:

- a) di assicurare la coerenza delle azioni di governo, l'integrazione delle politiche settoriali, il coordinamento territoriale e fattoriale degli interventi;
- b) di favorire il concorso dei soggetti pubblici e la partecipazione dei privati nella scelta degli obiettivi di sviluppo *qualificato e sostenibile* (3), della definizione delle strategie di intervento, nell'attuazione delle conseguenti politiche;
- c) di garantire la trasparenza delle decisioni, i diritti dei singoli cittadini, la certezza degli obblighi e delle facoltà nei rapporti tra soggetti pubblici e privati;
- d) di ordinare i processi decisionali e le attività strumentali della Regione;
- e) di realizzare il pieno sviluppo della persona secondo il principio delle pari opportunità tra gli individui, uomini e donne.

### **Art. 03 - Principi generali e criteri guida (4)**

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, la programmazione regionale si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida:

- a) sostenibilità, come fondamento e criterio di interpretazione della qualità dello sviluppo;
- b) coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti dal programma regionale di sviluppo;
- c) sussidiarietà e adeguatezza, come principi per l'allocazione delle risorse e l'attribuzione delle responsabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;
- d) coesione istituzionale, come metodo di superamento del diverso grado di funzionalità dei soggetti istituzionali alla cui azione è condizionata l'efficacia delle politiche;
- e) concertazione tra le rappresentanze istituzionali e con le parti sociali, per favorire il coordinamento operativo sugli obiettivi di sviluppo, l'integrazione delle risorse e le innovazioni di sistema;
- f) corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;
- g) concentrazione tematica e finanziaria alle scale territoriali adeguate;
- h) integrazione delle politiche settoriali di intervento, dei soggetti istituzionali, delle parti sociali, delle associazioni ambientaliste, dei soggetti pubblici e privati.

2. La programmazione regionale si articola sul territorio, assumendo come riferimento gli ambiti territoriali previsti dalla normativa regionale, dal Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 6, dalla programmazione settoriale e territoriale, individuati come dimensione ottimale di attuazione e verifica delle relative politiche.

#### **Art. 04 - Raccordi istituzionali**

1. La Regione concorre come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e, in raccordo con il Governo, a quella dell'Unione Europea, perseguendone gli obiettivi nell'ambito delle proprie competenze.
2. Gli atti e i procedimenti della programmazione regionale, disciplinati dalla presente legge, assicurano la coerenza anche formale con i metodi e gli strumenti della programmazione nazionale e dell'Unione Europea.
3. Il coordinamento con gli obiettivi dell'Unione Europea é attuato mediante atti di programmazione conformi alla disciplina comunitaria.
4. Il coordinamento con gli obiettivi della programmazione nazionale é attuato principalmente mediante gli strumenti di raccordo previsti dalla normativa statale.
5. La Regione, nel quadro degli indirizzi politici e degli obiettivi strategici della programmazione, coordina i propri interventi con quelli degli enti locali e assicura il sostegno allo sviluppo dei sistemi locali.
6. *Abrogato* (5)

#### **Art. 05 - Strumenti della programmazione (6)**

1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante:
  - a) il PRS, che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine e le strategie di intervento;
  - b) il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) di cui all'articolo 9, che specifica gli obiettivi a breve termine indicando le principali destinazioni delle risorse;
  - c) le leggi e gli atti normativi che istituiscono le politiche di sviluppo e ne determinano gli strumenti d'intervento;
  - d) i bilanci, che quantificano le risorse finanziarie e stabiliscono gli stanziamenti di spesa;
  - e) i piani e programmi regionali, che precisano gli indirizzi per l'attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti d'intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell'Unione europea;
  - f) i programmi locali di sviluppo e gli altri atti di programmazione locale, che individuano le priorità programmatiche, definiscono i progetti e gli interventi da realizzare;
  - g) il patto per lo sviluppo locale, che indica le priorità condivise, in coerenza con gli strumenti della programmazione dello sviluppo e della pianificazione del territorio a livello regionale e locale e seleziona i progetti concertati, integrando gli strumenti di intervento e le relative risorse;
  - h) gli strumenti di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 16.
2. Gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi attuativi della programmazione sono definiti a seguito di concertazione o confronto con le istituzioni locali e con le parti sociali secondo la disciplina della presente legge.

#### **Art. 05 bis - Raccordo con la pianificazione del territorio (7)**

1. Il PRS individua le strategie dello sviluppo territoriale, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto del territorio del piano di indirizzo territoriale della Regione.
2. Le prescrizioni relative alle risorse essenziali del territorio, contenute negli atti di programmazione settoriale e intersettoriale, sono sottoposte ad accertamento di conformità e compatibilità con gli strumenti della pianificazione territoriale, secondo modalità e procedure definite dalla normativa regionale vigente in materia di governo del territorio.

#### **Art. 06 - Programma regionale di sviluppo (8)**

1. *Il PRS è l'atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale che, in coerenza con il programma di governo, definisce:*

- a) il contesto strutturale, con l'analisi degli elementi principali dello sviluppo regionale;
- b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte fondamentali della programmazione regionale;
- c) le strategie di intervento, con i conseguenti obiettivi generali e le politiche da attuare per realizzarli.

2. La Giunta regionale, entro nove mesi dal suo insediamento, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

#### **Art. 07 - Procedimento di formazione**

Abrogato (9)

#### **Art. 08 - Durata**

1. Il programma regionale di sviluppo ha validità per l'intera legislatura e può essere soggetto a modifica o a nuova elaborazione qualora la Giunta regionale valuti, in base all'analisi della situazione economica, sociale e ambientale della Regione, che si rende necessaria una revisione delle opzioni politiche.

2. Il programma regionale di sviluppo é implementato e aggiornato annualmente ai sensi del successivo articolo.

#### **Art. 09 - Documento di programmazione economica e finanziaria (10)**

1. Il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) è atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell'attività di governo della Regione per l'anno successivo, con proiezione triennale.

2. Il DPEF ha come contenuti:

- a) l'analisi sintetica della congiuntura economica, della situazione istituzionale e sociale e dello stato dell'ambiente e della salute nella regione;
- b) l'esposizione sintetica dell'avanzamento e dei risultati dei piani e programmi regionali, riferita all'anno precedente;
- c) lo stato previsionale delle entrate, con indicazione di quelle a destinazione vincolata;
- d) il quadro delle risorse e degli interventi attivabili nella regione da parte delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici;
- e) il prospetto delle spese non manovrabili, in quanto obbligatorie per legge o ad altro titolo;
- f) l'indicazione degli obiettivi e delle priorità, con riferimento a ciascuna strategia di intervento del programma regionale di sviluppo e ad eventuali investimenti straordinari;
- g) le eventuali manovre finanziarie, con particolare riferimento al regime tributario, all'accensione di mutui, all'emissione di obbligazioni, alle alienazioni immobiliari, alle operazioni di finanza innovativa;
- h) l'indicazione degli strumenti di programmazione, anche negoziata, da attivare, aggiornare o implementare;
- i) le ipotesi di ripartizione delle risorse tra le diverse strategie di intervento;
- l) la previsione degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle politiche regionali.

3. La Giunta regionale adotta il DPEF e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione entro il 31 maggio di ogni anno.

#### **Art. 10 - Piani e programmi regionali (11)**

1. Le strategie di intervento individuate dal PRS e specificate dai documenti di programmazione economica e finanziaria sono attuate tramite piani o programmi di durata pluriennale, aventi carattere settoriale o intersettoriale, che di norma fanno riferimento a leggi di spesa. I relativi

modelli analitici e procedimenti per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione sono deliberati dalla Giunta regionale.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 determinano obiettivi, finalità e tipologie di intervento, e definiscono il quadro delle risorse attivabili; dispongono, di norma, per periodi corrispondenti a quelli del PRS. I relativi programmi finanziari operano nei limiti degli esercizi considerati dal bilancio pluriennale ed in conformità con le previsioni in esso rappresentate.

3. I piani e i programmi regionali possono prevedere sia interventi direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale che interventi raccordati alle scelte di sviluppo delle comunità locali.

4. I finanziamenti disposti a sostegno dello sviluppo locale hanno natura di contributo e implicano la compartecipazione dei soggetti destinatari, nelle misure stabilite dai relativi piani o programmi.

5. Fatti salvi i diversi termini eventualmente contenuti in leggi speciali, i piani e programmi di cui al presente articolo sono predisposti dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di inizio del periodo di riferimento. Il Consiglio li approva entro il 31 dicembre.

#### **Art. 10 bis - Attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani e programmi regionali (12)**

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'attuazione, anche in forma integrata, dei piani e dei programmi di cui all'articolo 10 ove previsto dai medesimi atti.

2. La deliberazione di cui al comma 1, in coerenza con il DPEF, annualmente specifica gli obiettivi operativi, individua le modalità di intervento e definisce il quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione.

3. La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione, che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione dei piani e programmi.

#### **Art. 11 - Raccordo con la programmazione locale (13)**

1. I piani e i programmi di cui all'articolo 10, comma 2, nella parte in cui prevedono interventi raccordati alle scelte di sviluppo delle comunità locali, possono demandare ad atti di programmazione locale, previa intesa tra le rappresentanze istituzionali interessate, la determinazione delle azioni per la realizzazione degli obiettivi e la conseguente utilizzazione delle risorse finanziarie.

2. Gli atti di programmazione locale sono approvati dai comuni, dalle comunità montane o dalle province, anche di concerto tra loro, secondo quanto previsto dal rispettivo piano o programma regionale, tenuto conto delle competenze amministrative degli enti. Con l'approvazione essi acquistano piena efficacia e sono immediatamente operativi.

3. Gli atti di programmazione locale di cui al presente articolo sono soggetti a verifica da parte della Giunta regionale, qualora comportino l'erogazione di finanziamenti regionali o l'attivazione di competenze amministrative di cui sia titolare la Regione. Le relative modalità sono stabilite dagli atti regionali che dispongono i finanziamenti e sulla cui base sono attivate le competenze amministrative.

4. La verifica di cui al comma 3 ha ad oggetto la conformità degli atti di programmazione locale agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale.

#### **Art. 12 - Programmi locali di sviluppo (14)**

1. La Regione incentiva la formazione di programmi locali di sviluppo sostenibile, elaborati sulla base di modelli analitici definiti dalla Giunta regionale d'intesa con le rappresentanze istituzionali, e favorisce, con i piani e i programmi regionali, l'attuazione degli interventi da essi previsti.

2. I programmi locali di sviluppo sono promossi, coordinati e approvati dalle province, anche su iniziativa dei comuni, delle autonomie funzionali o delle parti sociali.

3. I programmi locali di sviluppo, finalizzati allo sviluppo complessivo dei sistemi locali secondo metodologie, criteri e obiettivi di sostenibilità, sono strumenti di programmazione integrata, nell'ambito territoriale cui si riferiscono, delle politiche, degli interventi e dei progetti di investimento.
4. I programmi locali di sviluppo individuano le priorità programmatiche alla scala territoriale appropriata in relazione agli obiettivi perseguiti e alla natura degli interventi.
5. Le comunità montane adottano piani pluriennali di sviluppo socio-economico del proprio territorio, con i quali definiscono gli indirizzi politici, gli obiettivi programmatici, gli strumenti, le opere e gli interventi idonei a realizzare gli obiettivi, secondo la normativa regionale vigente in materia di ordinamento e funzionamento delle comunità montane.

#### **Art. 12 bis - Patto per lo sviluppo locale (15)**

1. Il patto per lo sviluppo locale (PASL) è uno strumento ad adesione volontaria, di natura negoziale tra la Regione, gli enti locali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste e altri soggetti pubblici e privati, per il coordinamento e l'integrazione delle rispettive determinazioni programmatiche e progettuali. Il PASL ha come riferimento territoriale, di norma, il livello provinciale.
2. Ai fini della stipula del PASL, la Regione e la provincia, sentiti gli altri enti locali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste, definiscono un protocollo d'intesa, sulla base dei propri atti di programmazione sottoposti a concertazione. Il protocollo, sottoscritto eventualmente anche da altri enti locali, individua le priorità strategiche condivise per lo sviluppo del territorio interessato.
3. Le determinazioni del PASL costituiscono l'articolazione operativa degli indirizzi contenuti nel protocollo d'intesa e sono definite attraverso un'attività di concertazione a livello locale, promossa dai soggetti di cui al comma 2 e coordinata dalla provincia, cui partecipano gli enti locali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste e altri soggetti pubblici e privati del territorio interessato.
4. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità della propria partecipazione alla formazione e all'attuazione del PASL, sulla base degli indirizzi contenuti nel PRS, nel DPEF e negli atti di cui all'articolo 10, comma 1.
5. I soggetti che sottoscrivono il PASL assumono specifici impegni nella successiva fase di realizzazione. Il PASL definisce i progetti da realizzare, le risorse pubbliche e private potenzialmente attivabili e i possibili strumenti di attuazione degli interventi.
6. La Giunta regionale individua le modalità e gli strumenti, anche finanziari, adeguati ad attribuire carattere di priorità ai progetti inseriti nel PASL.
7. Il monitoraggio sulla realizzazione degli obiettivi e la valutazione degli esiti dell'attuazione del PASL sono assicurati secondo modalità definite dai soggetti sottoscrittori nel patto stesso.
8. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei PASL sottoscritti e sui risultati prodotti dagli stessi.

#### **Art. 13 - Piani di sviluppo delle Comunità montane**

Abrogato (1)

#### **Art. 14 - Atti rilevanti per la programmazione regionale (16)**

1. Gli atti della programmazione locale di cui agli articoli 11 e 12 sono rilevanti per la programmazione regionale, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Sono altresì rilevanti per la programmazione regionale i seguenti atti degli enti locali:
  - a) le relazioni previsionali e programmatiche di cui alla normativa nazionale vigente in materia di ordinamento degli enti locali;
  - b) i piani territoriali di coordinamento di cui alla normativa regionale vigente in materia di governo del territorio;

- c) gli atti di programmazione negoziata con operatori pubblici e privati;
- d) le "agende 21" locali e gli atti che individuano obiettivi e interventi nel processo di loro definizione;
- e) gli altri atti espressamente definiti rilevanti, ai suddetti fini, dalla legge regionale

#### **Art. 15 - Concertazione o confronto (17)**

1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale si realizza tramite procedure di concertazione o confronto, ai sensi dello Statuto e della presente legge.
2. La concertazione o il confronto si svolgono tra la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, sulla base di specifici protocolli. La concertazione o il confronto possono essere estesi ad altri soggetti direttamente interessati, sulla base di specifici protocolli.
3. Le procedure di concertazione o confronto sono finalizzate alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sulla individuazione e determinazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione previsti dalla presente legge, nonché alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa ad altri soggetti.
4. Le province, i comuni e le comunità montane attivano procedure di concertazione o confronto, per gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, secondo i principi del presente articolo.

#### **Art. 16 - Valutazione, monitoraggio e verifica (18)**

1. I piani e programmi di cui all'articolo 10 e gli strumenti di programmazione negoziata cui partecipa la Regione sono soggetti, nella fase di elaborazione, a valutazione integrata sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana.
2. La Regione disciplina con regolamento, le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione, anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Gli esiti della valutazione formano parte integrante degli atti di programmazione.
3. I piani e programmi di cui all'articolo 10 sono soggetti a monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche. A tali fini, essi evidenziano gli obiettivi, le azioni, le risorse, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza ed efficacia. La verifica dello stato di realizzazione dei piani e programmi è oggetto dei documenti di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10 bis, comma 3.
4. Le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo di validità del PRS e l'attuazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria sono oggetto di monitoraggio strategico generale. In tale ambito, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, unitamente al DPEF, un rapporto generale di monitoraggio sullo stato di attuazione delle politiche di intervento, con l'indicazione delle risorse previste ed utilizzate e degli indicatori definiti dal DPEF.

#### **Art. 16 bis - Nucleo unificato regionale di valutazione (19)**

1. Il Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per l'esercizio delle attribuzioni concernenti la valutazione, il monitoraggio e la verifica della programmazione regionale e degli investimenti pubblici, e svolge altresì le funzioni di coordinamento dei processi della valutazione integrata di cui all'articolo 16, comma 1.

2. La Giunta regionale nomina il NURV, ne dettaglia le funzioni, ne disciplina la composizione e il funzionamento interno.

#### **Art. 17 - Sistema informativo della programmazione (20)**

1. Il sistema informativo della programmazione si basa sul principio di condivisione, tra i soggetti che partecipano all'elaborazione e all'attuazione delle politiche regionali, di livelli informativi, analisi, profili interpretativi dello sviluppo e di ogni altra documentazione specifica.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le linee generali del sistema informativo della programmazione nell'ambito del sistema informativo regionale, e stabilisce i criteri di accessibilità al sistema e della sua interconnessione con i corrispondenti sistemi dell'Unione europea, dello Stato e degli enti locali.

#### **Art. 18 - Bilanci regionali**

1. I bilanci della Regione sono redatti in conformità alle indicazioni del programma regionale di sviluppo, dei documenti di programmazione economica e finanziaria, degli altri atti della programmazione regionale e dispongono le risorse finanziarie per l'attuazione delle relative determinazioni.

#### **Art. 19 - Norme finali e abrogazioni**

1. La Regione adegua le proprie leggi, per le parti che prevedono strumenti e procedimenti di programmazione, ai principi di cui alla presente legge.

2. La legge regionale 9 giugno 1992, n. 26 è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'eccezione del comma 6 dell'art. 4 della stessa legge che rimane in vigore fino al 31 dicembre 1999.

#### **Note**

- (1) Articolo abrogato con L.R. 28 dicembre 2000, n. 82, art. 15.
- (2) Parola così sostituita con l.r. 15 novembre 2004, n. 61, art. 1.
- (3) Parole inserite con l.r. 15 novembre 2004, n. 61, art. 2.
- (4) Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61, art. 3.
- (5) Comma abrogato con l.r. 15 novembre 2004, n. 61, art. 4.
- (6) Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61, art. 5.
- (7) Articolo inserito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61, art. 6.
- (8) Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61, art. 7.
- (9) Articolo abrogato con l.r. 15 novembre 2004, n. 61, art. 8.
- (10) Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61, art. 9.
- (11) Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61, art. 10.
- (12) Articolo inserito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61, art. 11.
- (13) Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61, art. 12.
- (14) Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61, art. 13.
- (15) Articolo inserito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61, art. 14.
- (16) Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61, art. 15.
- (17) Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61, art. 16.
- (18) Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61, art. 17.
- (19) Articolo inserito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61, art. 18.
- (20) Articolo così sostituito con l.r. 15 novembre 2004, n. 61, art. 19.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
DELLA PROPOSTA DI LEGGE REEGIONALE  
“MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 11 AGOSTO 1999, N. 49 (NORME IN  
MATERIA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE), 18 NOVEMBRE 1994, N. 88  
(NORME PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE  
ALLA MUSICA E AL CANTO CORALE), 30 LUGLIO 1997, N. 55 (INTERVENTI PER LA  
PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE), 23 MARZO 1999, N. 17 (INTERVENTI  
PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E PARTENARIATO  
INTERNAZIONALE, A LIVELLO REGIONALE E LOCALE).”**

A quasi 5 anni dall'approvazione della legge regionale n. 49/1999, appare opportuna una prima valutazione relativa alla sua applicazione. Si tratta di un testo normativo che individua principi, finalità, strumenti generali di programmazione e relativi processi decisionali e momenti di raccordo tra soggetti del sistema, rinviando a strumenti di natura amministrativa la disciplina più di dettaglio. Per queste sue caratteristiche, l'attuale versione della legge conferma la validità sostanziale dell'impianto.

Il modello di programmazione toscano, in questi anni, ha dimostrato una buona efficienza operativa ed una elevata capacità di raggiungere i risultati prefissati. Ne sono prova l'avanzato livello di rapporti che intercorrono tra gli organi regionali e i soggetti istituzionali, economici e sociali della società toscana, che ha portato alla firma di un nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana, così come le ottime performance delle politiche della Regione, premiate anche a livello europeo.

Contemporaneamente, però, oggi si pone l'esigenza di adeguare alcune parti della legge ad uno scenario in parte mutato, per un verso a seguito delle modifiche costituzionali che in questi anni sono intercorse (nuovo Titolo V), che hanno accentuato il ruolo programmatico dell'ente Regione e il carattere di autonomia delle scelte di governo degli Enti locali; per un altro, ma strettamente collegato al precedente, per l'evoluzione che il modello di programmazione ha avuto, in particolare in seguito all'approvazione e all'attuazione del PRS 2003-2005, con il rafforzamento della concertazione come asse portante della *governance* regionale e modalità prioritaria di rapporto tra i soggetti del sistema toscano, e quindi la necessaria ricerca di nuovi strumenti che recepiscano e siano adeguati a questo nuovo scenario.

**Lo scenario di evoluzione del modello di programmazione**

Il PRS 2003-2005 ha avviato un processo di innovazione nell'ambito della programmazione regionale e locale, nella direzione di una maggiore integrazione fra i diversi strumenti, soggetti e territori, anticipando le linee essenziali della riforma della legge regionale 49/1999.

La programmazione decentrata si conferma un momento essenziale del processo di programmazione regionale. Una regione articolata e diversificata come la Toscana richiede la messa a punto di un sistema integrato su due tipi di approccio:

- top-down, inteso come stimolo della Regione al sistema delle realtà territoriali, economiche e sociali;

- bottom-up, inteso come capacità dei soggetti a scala locale di proporre azioni e interventi in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale.

Con riferimento al modello di sollecitazione dal basso delle capacità progettuali per lo sviluppo locale (bottom-up), due sono gli elementi caratteristici del processo di programmazione regionale:

- il primo è l'individuazione della Provincia come snodo intermedio del processo, sede di coordinamento e di concertazione a scala locale;
- il secondo è l'individuazione della concertazione, a scala regionale e locale, come metodo essenziale per l'individuazione dei progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi regionali, per la composizione dei diversi interessi in campo e per lo sviluppo della cooperazione su azioni condivise. Con questo significato, la concertazione si rafforza in chiave operativa attraverso la sperimentazione di un più avanzato processo di *governance* cooperativa, previsto dal nuovo Patto firmato tra i soggetti del tavolo regionale.

L'altra significativa novità consiste nell'individuazione di un nuovo strumento "pattizio" territoriale per lo sviluppo: il Patto per lo sviluppo locale (Pasl), in raccordo con il nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana.

Il PRS 2003-2005 prevede il Pasl come snodo del passaggio dalle scelte della programmazione strategica, contenute nel Programma regionale di sviluppo (e sempre di più contenute anche nei Programmi dell'Unione Europea) e sviluppate a livello territoriale nei Programmi provinciali di sviluppo (a loro volta articolate nei Programmi locali di sviluppo a scala sub-provinciale), alla loro attuazione operativa attraverso strumenti come ad esempio i Progetti integrati di sviluppo locale (previsti dal Docup ob.2), estesi, come modalità di intervento, a tutto il territorio regionale.

Esso costituisce il modo con il quale le diverse forme della programmazione strategica e negoziata attualmente in essere possono essere ricondotte agli strumenti operativi passando attraverso la *governance* a livello territoriale. Inoltre, il Pasl può rappresentare lo strumento per riportare a sistema le intese politiche fra i diversi soggetti istituzionali e fra questi e i soggetti privati.

Tale strumento può costituire quindi il "luogo" dove i diversi soggetti istituzionali si incontrano, coinvolgendo anche le diverse forme della società locale, sottoscrivendo un "patto" avente rilievo nei procedimenti previsti dagli strumenti operativi che rimangono in essere, ma che vengono portati ad essere maggiormente integrati dalle indicazioni definite dal Pasl stesso, che in tal modo viene ad assumere la forma di una sorta di "contratto di legislatura".

Il Patto per lo sviluppo locale costituisce inoltre uno strumento pattizio, con valenza normativa, che "incontra" sul terreno delle scelte locali, provinciali e regionali la pianificazione territoriale, con i suoi diversi strumenti: il PIT della Regione, il PTC della Provincia, per arrivare fino ai Piani strutturali comunali. Con riferimento alla pianificazione territoriale e ambientale, in stretto raccordo con la revisione della legge regionale sul governo del territorio, il Pasl prende atto delle scelte effettuate e ad esse si raccorda, attraverso una preventiva verifica della coerenza tra la progettualità inserita nel Pasl e le scelte più generali.

La sperimentazione del Pasl ha preso l'avvio con la sottoscrizione dei protocolli di intesa tra la Giunta regionale e le Province di Grosseto, Firenze (insieme al Comune di Firenze), Arezzo e Siena. La sperimentazione si allargherà nei prossimi mesi anche agli altri territori provinciali.

Sempre in stretto raccordo con la revisione della legge 5/95 e in attuazione del PRS 2003-2005, la proposta di legge in oggetto precisa più chiaramente il raccordo tra atti della programmazione e strumenti di pianificazione territoriale e introduce il concetto di valutazione integrata, dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale ed economico, per il quale si delinea un ruolo della programmazione regionale, attraverso lo strumento del Nurv, di coordinamento dei processi di valutazione.

### **Proposte di modifica all'articolato della legge 49/1999**

Il testo che si propone rappresenta una prima bozza di nuovo articolato, sul quale è stata raggiunta una intesa in sede di concertazione interistituzionale.

Modifica articolo 1: viene modificato il termine "formazioni sociali" con "parti sociali", in questo articolo e nel resto del testo.

Modifica articolo 2: lo sviluppo è stato definito "qualificato e sostenibile";

Modifica articolo 3: viene inserito, tra i principi generali e criteri guida, il concetto dell'integrazione degli interventi, dei soggetti e delle risorse, che caratterizza tutti gli strumenti di programmazione di nuova generazione; inoltre, si specifica che la programmazione regionale si articola assumendo a riferimento gli ambiti territoriali previsti dalla normativa regionale, dal PRS, dalla programmazione settoriale e territoriale.

Modifica articolo 4: viene abrogato il comma 6, che presenta una formulazione ("Gli atti della programmazione regionale indirizzano l'azione degli enti locali, ai fini del coordinato impiego delle risorse finanziarie") ritenuta non in linea con l'attuale scenario di rapporti tra livelli di governo regionale e locale, da leggersi più in termini di coordinamento (vedi comma 5 dello stesso articolo).

Modifica articolo 5: viene inserito il Patto per lo sviluppo locale nel quadro generale degli strumenti della programmazione. Viene inserito, accanto alla concertazione, il confronto con le istituzioni locali e le parti sociali per la determinazione delle politiche da attuare, tenendo conto degli orientamenti individuati nella proposta di Statuto regionale approvata dal Consiglio. La concertazione e il confronto vengono disciplinati nel successivo articolo 15.

Nuovo articolo 5 bis: l'articolo delinea i principi generali del raccordo tra programmazione dello sviluppo e pianificazione territoriale, in stretta relazione con il processo di modifica della L.R. 5/1995. Viene specificato che il PRS individua le strategie dello sviluppo territoriale, nel rispetto

dello statuto del territorio definito dal Piano di indirizzo territoriale. La norma prevede inoltre che, per la formazione di atti di programmazione che hanno rilevanza sulle risorse essenziali del territorio, sia svolto un accertamento di conformità e compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriale, secondo le procedure previste dalla vigente normativa sul governo del territorio.

Modifica articolo 6: viene inserito il raccordo in termini di coerenza tra programma regionale di sviluppo e programma di governo. Viene ampliato inoltre il termine di presentazione della proposta di PRS da parte della Giunta al Consiglio (da 3 mesi dall'insediamento, a 9 mesi). La modifica intende consentire alla nuova Giunta un maggior respiro nell'elaborazione del principale atto di indirizzo della legislatura, anche sulla base dell'esperienza compiuta nella prima attuazione della legge

Modifica articolo 7: l'articolo viene abrogato e il contenuto è in parte recuperato nell'articolo 6.

Modifica articolo 9: viene spostato in avanti del termine di presentazione del DPEF da parte della Giunta al Consiglio: dal 30 aprile (contemporaneamente alla proposta di assestamento) al 31 maggio, in modo da avere, in fase di elaborazione, un quadro meno incerto delle prospettive economiche e finanziarie complessive e soprattutto un maggiore tempo a disposizione per la concertazione.

Modifica articolo 10: il nuovo testo specifica con maggiore precisione le caratteristiche degli atti di programmazione di durata pluriennale, in attuazione degli indirizzi del PRS. Viene introdotta anche una norma generale per uniformare i tempi di approvazione dei piani e programmi a quelli di approvazione dei bilanci.

Nuovo articolo 10 bis: l'articolo specifica gli strumenti di attuazione annuale dei piani e programmi di cui all'articolo precedente e prevede documenti annuali di monitoraggio e valutazione delle politiche.

Modifica articolo 11: viene meglio specificato, rispetto alla formulazione originaria, che i piani e programmi regionali, nella logica di programmazione bottom-up, possono demandare ad atti di programmazione locale la specificazione e l'attuazione dei loro contenuti, previa intesa in sede di concertazione istituzionale, nel rispetto delle competenze assegnate per legge ai vari livelli istituzionali.

Modifica articolo 12: viene meglio specificata la natura dei programmi locali di sviluppo, come strumenti che individuano le priorità programmatiche a scala provinciale o sub-provinciale; viene inoltre inserito un ulteriore comma che recupera i piani pluriennali di sviluppo socio-economico

delle Comunità montane, già previsti nella originaria versione della L.R. 49/1999, ma oggi disciplinati dalla specifica normativa sull'ordinamento delle Comunità montane (L.R. 82/2000).

Nuovo articolo 12 bis: introduce una disciplina generale del Patto per lo sviluppo locale, come strumento di governance a livello locale, di coordinamento e integrazione delle varie programmazioni (regionale, provinciale e locale) e di raccordo tra queste e la pianificazione del territorio, per individuare, sulla base di un'attività di negoziazione, le priorità condivise dello sviluppo locale, attraverso la specificazione di idee forza e di specifici interventi. La procedura del Pasl si articola in tre fasi: sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Regione, Provincia ed eventualmente altri Enti locali, sentite le parti sociali; definizione del contenuto del Pasl attraverso un'attività di concertazione a livello locale, coordinata dalla Provincia, cui partecipano parti sociali, soggetti pubblici e privati del territorio interessato; attuazione sulla base del procedure ordinarie esistenti, monitoraggio e valutazione.

Abrogazione articolo 14: viene aggiornato e semplificato il riferimento agli atti rilevanti per la programmazione regionale.

Modifica articolo 15: l'articolo viene adeguato all'evoluzione che la concertazione ha avuto dal 1999, anche tenendo conto degli orientamenti della nuova proposta di Statuto regionale, approvata dal Consiglio. Il testo si concentra sulle procedure di concertazione o confronto regionale, le quali si svolgono sulla base di specifici protocolli tra i soggetti che vi partecipano. Le procedure sono finalizzate alla ricerca di convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti su obiettivi ed altri elementi essenziali degli atti e sulle modalità di cooperazione nella fase attuativa. Si precisa inoltre che gli Enti locali attivano procedure di concertazione locale, per la definizione dei rispettivi atti di programmazione locale, tenendo conto dei principi stabiliti dalla presente legge in materia di concertazione.

Modifica articolo 16: viene inserita, nell'articolo esistente sulla valutazione, il monitoraggio e la verifica, la valutazione integrata di piani e programmi, dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale ed economico, sulla base di modalità e di procedure definite con regolamento della Giunta, anche ai sensi della direttiva 2001/42/CE. Viene inoltre inserito un riferimento al documento di monitoraggio e valutazione di cui all'articolo 10 bis.

Nuovo articolo 16 bis: viene inserito un nuovo articolo dedicato al Nucleo unificato regionale di valutazione e alle sue attribuzioni, tra le quali viene previsto il coordinamento dei processi della valutazione integrata.

Modifica articolo 17: viene inserito, nell'attuale articolo sul sistema informativo della programmazione, il principio della condivisione dei livelli informativi tra tutti i soggetti che

partecipano all'elaborazione e all'attuazione delle politiche regionali. Inoltre viene precisato che la Giunta delibera le linee generali (e non più le direttive) del sistema informativo della programmazione.

#### **Modifiche ad altre normative regionali**

Nel capo II della proposta di legge, si procede ad un adeguamento di alcune leggi di settore (n. 88/94 sul sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale, n. 55/97 sugli interventi per la promozione di una cultura di pace e n. 17/99 sugli interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale) alle previsioni del nuovo articolo 10, comma 5, della legge regionale 49/1999, per uniformare i tempi di approvazione di piani e programmi alle disposizioni relative all'approvazione dei bilanci (31 ottobre da parte della Giunta e 31 dicembre da parte del Consiglio).

## **DPGR 2 novembre 2006, n. 51/R**

Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

---

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2 e 66, comma 3 dello Statuto;

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), e sue successive modifiche e integrazione, ed in particolare l'art. 16, comma 2 che stabilisce che con regolamento regionale sono disciplinate le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione, anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente concernenti piani e programmi regionali di cui all'art. 10 della legge regionale sopra richiamata;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 28 novembre 2005, n. 16 adottata previa acquisizione dell'intesa raggiunta al Tavolo di concertazione Giunta regionale - Enti locali, e trasmessa, ai fini dell'acquisizione dei pareri, alla Commissione consiliare "Affari Istituzionali" ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale e al Consiglio delle Autonomie Locali ai sensi dell'articolo 66, comma 3, dello Statuto regionale;

Preso atto del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e dei pareri delle competenti strutture ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale n. 44/2003;

Dato atto del parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali del 12 dicembre 2005;

Dato atto che la commissione consiliare competente, nella seduta del 12 gennaio 2006, ha espresso parere favorevole con osservazioni;

Ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dalla Commissione consiliare suddetta;

Dato atto della comunicazione al Tavolo di concertazione generale effettuata in data 26 settembre 2006;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2006, n. 798 che approva il Regolamento di disciplina dei processi di valutazione integrata e di valutazione ambientale degli strumenti di programmazione di competenza della Regione in attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale) e dell'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

EMANA

il seguente Regolamento:

## **SOMMARIO**

Capo I - Disposizioni generali

Sezione I - Oggetto, ambito di applicazione, e responsabilità

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 - Processo di valutazione integrata e sue fasi

Art. 4 - Ambito di applicazione della valutazione ambientale

Art. 5 - Organi competenti

Sezione II - Partecipazione e consultazioni

Art. 6 - Forme di partecipazione per la valutazione integrata

Art. 7 - Consultazioni per la valutazione ambientale

Art. 8 - Strumenti di pianificazione territoriale

Capo II - Valutazione: prima fase

Sezione I - Valutazione integrata della proposta iniziale del piano o programma e del relativo processo di formazione

Art. 9 - Contenuto della proposta iniziale del piano o programma e della prima fase della valutazione

Art. 10 - Analisi di fattibilità

Art. 11 - Valutazione di coerenza esterna

Art. 12 - Verifica preventiva per la valutazione ambientale

Sezione II – Procedimento

Art. 13 - Proposta iniziale di piano o programma: primo esame e validazione del NURV

Art. 14 - Primo parere del CTP, adozione della Giunta regionale ed informazione al Consiglio regionale

Art. 15 - Avvio della prima fase del processo di partecipazione

Capo III - Valutazione: seconda fase

Sezione I - Valutazione integrata della proposta intermedia di piano o programma

Art. 16 - Contenuto della proposta intermedia di piano o programma e della seconda fase della valutazione

Art. 17 - Valutazione di coerenza interna

Art. 18 - Analisi di fattibilità finanziaria

Art. 19 - Valutazione degli effetti attesi

Art. 20 - Definizione del sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post

Art. 21 - Rapporto ambientale

Sezione II – Procedimento

Art. 22 - Proposta intermedia di piano o programma: secondo esame e validazione del NURV

Art. 23 - Secondo parere del CTP ed adozione della Giunta regionale

Art. 24 - Avvio della seconda fase del processo di partecipazione

Sezione III - Approvazione del piano o programma

Art. 25 - Procedure ai fini dell'approvazione del piano o programma

Art. 26 - Informazione circa la decisione

Capo IV - Valutazione: Fase unica

Art. 27 - Processo semplificato

Capo V - Disposizioni transitorie

Art. 28 - Disposizioni di prima applicazione

Art. 29 - Procedimenti in itinere

## **Capo I - Disposizioni generali**

### **Sezione I - Oggetto, ambito di applicazione e responsabilità**

*Art. 01 - Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione integrata degli strumenti di programmazione regionale e le relative forme di partecipazione, in attuazione di quanto disposto:

a) dall'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), così come modificata dalla legge regionale 15 novembre 2004, n. 61;

b) dall'articolo 11 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), relativamente agli strumenti di pianificazione territoriale di competenza della Regione.

2. Il presente regolamento disciplina altresì, in attuazione delle disposizioni richiamate al comma 1 le procedure e le modalità tecniche per l'effettuazione della valutazione ambientale degli strumenti di programmazione regionale e le relative forme di consultazione, secondo quanto disposto dalla direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) ai piani e programmi pluriennali di cui all'[articolo 10](#) della l.r. 49/1999, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 8](#) per gli strumenti di pianificazione territoriale;

b) ai piani e programmi di attuazione della disciplina comunitaria e nazionale, in quanto compatibili.

#### *Art. 02 - Definizioni*

1. Agli effetti del presente regolamento si intende per:

a) "dirigente responsabile del piano o programma", di seguito indicato come "dirigente responsabile", il dirigente regionale cui compete, in base all'ordinamento interno, la responsabilità della predisposizione di un piano o programma e quindi del processo di valutazione integrata e di quello di valutazione ambientale ove prescritto; corrisponde alla figura del "responsabile del procedimento" di cui all'[articolo 16](#) della l.r. 1/2005;

b) "modello analitico", il documento-guida per l'elaborazione e la valutazione dei piani e programmi regionali previsto dall'[articolo 10](#) comma 1 della l.r. 49/1999, che definisce il percorso logico per la formazione degli atti di programmazione regionale di durata pluriennale;

c) "proposta iniziale di piano o programma", il documento predisposto ai fini dell'informazione al Consiglio regionale ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 48](#) dello Statuto, comprendente i contenuti di cui all'[articolo 9](#) comma 1 ed il rapporto di valutazione di cui all'[articolo 9](#) comma 3;

d) "proposta intermedia di piano o programma", la documentazione di completamento della proposta iniziale comprendente i contenuti previsti dall'[articolo 16](#) comma 1, il rapporto di valutazione perfezionato con i contenuti di cui all'[articolo 16](#) comma 2 ed il rapporto ambientale di cui all'[articolo 21](#) per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale;

e) "proposta finale di piano o programma", la documentazione predisposta ai fini dell'approvazione del piano o programma da parte del Consiglio regionale, comprendente il rapporto di valutazione contenente gli esiti delle varie fasi del processo di valutazione integrata e del processo di partecipazione attivato ai sensi dell'[articolo 6](#), il rapporto ambientale di cui all'[articolo 21](#), nonché gli esiti delle consultazioni di cui all'[articolo 7](#) per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale;

f) "valutazione ambientale", il processo che comprende l'elaborazione di un rapporto concernente l'impatto sull'ambiente conseguente all'attuazione di un determinato piano o programma da adottarsi o approvarsi, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione ai sensi della direttiva 2001/42/CE;

g) "verifica preventiva", il procedimento preliminare attivato allo scopo di definire se un determinato piano o programma, o una modifica di un piano o programma, debba essere sottoposto a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE;

h) "rapporto di valutazione", il documento che descrive sinteticamente tutte le fasi del processo di elaborazione e valutazione del piano o programma ed evidenzia gli esiti del processo di valutazione integrata di cui all' articolo 3; corrisponde al documento denominato "relazione di sintesi" dall'articolo 16 comma 3 della l.r. 1/2005;

i) "rapporto ambientale", la documentazione di carattere tecnico-scientifico contenente le informazioni di cui all'articolo 21 ed all'Allegato 1 della direttiva 2001/42/CE;

l) "dichiarazione di sintesi", il documento che illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto delle informazioni del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali sono stati scelti i contenuti adottati nel piano o programma alla luce delle alternative possibili che sono state individuate e valutate;

m) "pubblico", una o più persone fisiche o giuridiche e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi;

n) "autorità competenti in materia ambientale", autorità pubbliche che, per le loro specifiche competenze ambientali, paesaggistiche o sulla salute, esercitano funzioni amministrative correlate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma.

#### *Art. 03 - Processo di valutazione integrata e sue fasi*

1. La valutazione integrata è il processo che evidenzia, all'interno della formazione del piano o programma, le coerenze interne ed esterne dello strumento di programmazione e la valutazione degli effetti attesi che ne derivano sul piano ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana, con un'ottica trasversale agli effetti sulla dimensione di genere.

2. Il processo di valutazione integrata comprende, ove prevista, la valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE.

3. Il processo di valutazione integrata prevede la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione regionale alle varie fasi e la messa a disposizione delle informazioni ad esse relative.

4. Il processo di valutazione integrata si articola in due fasi:

a) valutazione relativa alla proposta iniziale del piano o programma ed al suo processo di formazione, di cui al Capo II. La prima fase della valutazione si conclude con l'adozione da parte della Giunta regionale della proposta iniziale di piano o programma e la sua presentazione al Consiglio regionale per la definizione degli eventuali indirizzi;

b) valutazione relativa alla proposta intermedia del piano o programma, di cui al Capo III. La seconda fase della valutazione si conclude, al termine dei processi di partecipazione e consultazione, con l'adozione da parte della Giunta regionale della proposta finale del piano o programma e con la sua presentazione al Consiglio regionale per l'approvazione.

5. Nel caso di piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 4 la Giunta regionale, nel provvedimento di adozione della proposta finale del piano o programma, esamina distintamente gli esiti del processo di valutazione integrata e gli esiti della valutazione ambientale e ne tiene conto ai fini della decisione.

*Art. 04 - Ambito di applicazione della valutazione ambientale*

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento, sono soggetti a valutazione ambientale i piani e i programmi indicati al comma 2, compresi quelli cofinanziati dall'Unione Europea, nonché, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, quelli di cui al comma 3.

2. Sono sottoposti a valutazione ambientale, ad eccezione di quanto previsto al comma 3 lettera b) per gli strumenti che determinano l'uso di piccole aree a livello locale:

a) i piani e programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:

1. concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale, della destinazione dei suoli;

2. contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi i cui progetti sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) secondo la normativa vigente di livello comunitario, nazionale e regionale.

b) i piani e i programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatica ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 del Consiglio, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

3. Sono sottoposti a valutazione ambientale, previa verifica preventiva di cui all'articolo 12 al fine di determinare se possono avere effetti significativi sull'ambiente:

a) i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi e le relative modifiche;

b) i piani e programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale;

c) le modifiche dei piani e programmi di cui al comma 2.

4. Le conclusioni adottate ai sensi del comma 3, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale, sono messe a disposizione del pubblico e sono contenute nel rapporto di valutazione definito al termine della fase di cui al Capo II.

5. Il processo di valutazione ambientale costituisce, per i piani o i programmi rientranti nel suo ambito di applicazione, parte integrante del procedimento ordinario di approvazione.

6. Sono esclusi dall'obbligo della valutazione ambientale, in coerenza con l'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE:

- a) i piani e programmi destinati esclusivamente a scopo di difesa nazionale e di protezione civile;
- b) i piani e programmi finanziari e di bilancio.

*Art. 05 - Organi competenti*

1. Il dirigente responsabile:

- a) redige la proposta iniziale, intermedia e finale del piano o programma;
- b) predispone gli atti per l'attivazione delle forme di partecipazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), individua e attiva le forme di partecipazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 4 e, nel caso di strumenti di pianificazione territoriale, procede ai sensi dell'articolo 8;
- c) effettua la verifica preventiva ai sensi dell'articolo 12 commi 1 e 2, l'analisi di fattibilità di cui all'articolo 10, la valutazione di coerenza esterna di cui all'articolo 11, la valutazione di coerenza interna di cui all'articolo 17, l'analisi di fattibilità finanziaria di cui all'articolo 18 e la valutazione degli effetti attesi di cui all'articolo 19;
- d) imposta e organizza il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post di cui all'articolo 20;
- e) elabora il rapporto di valutazione relativo alla prima ed alla seconda fase della valutazione integrata;
- f) elabora il rapporto ambientale, per i piani e programmi soggetti a valutazione ambientale;
- g) provvede agli adempimenti necessari a realizzare l'informazione e la consultazione del pubblico e delle autorità competenti in materia ambientale ai sensi dell'articolo 7, ai fini della valutazione ambientale ove prescritta;
- h) redige la dichiarazione di sintesi ai fini della valutazione ambientale ove prescritta.

2. Il Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e Verifica (NURV) svolge le funzioni di coordinamento dei processi di valutazione integrata, così come previsto dall'articolo 16 bis della l.r. 49/1999, e di valutazione ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CE, in termini di supporto metodologico al dirigente responsabile e di istruttoria per la validazione delle varie fasi del processo di valutazione, ai fini delle successive decisioni del Comitato Tecnico della Programmazione (CTP).

3. Il NURV predispone altresì gli eventuali aggiornamenti alle modalità di partecipazione di cui all'articolo 6, comma 4, e delle procedure, dei modelli e degli indicatori di cui all'articolo 19 comma 2.

4. Il CTP verifica le coerenze e le conformità dello strumento di programmazione proposto, sulla base dell'istruttoria svolta dal NURV. Esprime inoltre parere sugli atti elaborati dal NURV ai sensi del comma 3 ai fini dell'avvio della procedura di approvazione.

## **Sezione II - Partecipazione e consultazioni**

### *Art. 06 - Forme di partecipazione per la valutazione integrata*

1. La partecipazione alla valutazione integrata dei piani e programmi si sviluppa, fino dalla prima fase, attraverso:

a) il confronto e la concertazione con i soggetti istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, nelle forme previste dai protocolli firmati dalla Giunta regionale, ed eventuali altri soggetti specificamente individuati, ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 49/1999;

b) l'informazione al pubblico, attraverso attività di comunicazione esterna nel corso del processo di valutazione, assicurando la visibilità dei processi rilevanti ai fini dell'informazione e partecipazione.

2. L'informazione al pubblico relativa al processo di valutazione integrata deve assicurare l'accessibilità dei contenuti a tutti i soggetti coinvolti nel processo di partecipazione, nell'ambito del quadro normativo esistente e nel rispetto dei protocolli firmati dalla Giunta regionale; si realizza in via preferenziale attraverso gli strumenti telematici, nonché tramite gli avvisi pubblici, le pubblicazioni, gli uffici di relazione con il pubblico ed ogni altro adeguato strumento di comunicazione.

3. Le persone fisiche o giuridiche, le associazioni, le organizzazioni o gruppi, possono presentare le proprie osservazioni sui contenuti dell'atto di programmazione, entro termini congrui definiti dal dirigente responsabile in modo tale da garantire un'effettiva opportunità di esprimersi.

4. Le modalità di attivazione e svolgimento della partecipazione sono definite con deliberazione della Giunta Regionale.

5. Della messa a disposizione degli atti viene data notizia tramite avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT).

6. Nell'iter decisionale sono inseriti e valutati gli esiti della partecipazione.

### *Art. 07 - Consultazioni per la valutazione ambientale*

1. Il processo specifico di consultazione previsto dalla direttiva 2001/42/CE è finalizzato all'acquisizione dei pareri da parte delle autorità competenti in materia ambientale e del pubblico ed è svolto in modo coordinato con le forme di partecipazione per la valutazione integrata previste dall'articolo 6. Nel rapporto di valutazione sono indicate le autorità competenti in materia ambientale, le modalità e gli strumenti di partecipazione, compresi i luoghi, virtuali e fisici, dove l'informazione è disponibile ed accessibile.

2. Ai fini del presente articolo sono autorità competenti in materia ambientale le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, gli enti parco e le soprintendenze ai beni ambientali ed archeologici il cui territorio risulti anche solo parzialmente interessato dal piano o programma o dagli effetti della sua attuazione. Il dirigente responsabile individua caso per caso le ulteriori autorità da consultare, in funzione delle relative competenze amministrative.

3. Per lo svolgimento delle consultazioni sono messi a disposizione:

a) la proposta intermedia di piano o programma;

- b) il rapporto di valutazione;
- c) il rapporto ambientale.

4. I documenti di cui al comma 3 sono inviati per via telematica a tutte le autorità competenti in materia ambientale.

5. Nel caso di piani o programmi sottoposti a valutazione ambientale, nella fase di avvio del processo di partecipazione di cui all'articolo 15, le autorità competenti in materia ambientale sono consultate ai fini della determinazione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio. Le autorità competenti in materia ambientale sono sentite anche nell'ambito della verifica preventiva per la valutazione ambientale di cui all'articolo 12.

#### *Art. 08 - Strumenti di pianificazione territoriale*

1. Il Piano regionale di indirizzo territoriale e gli atti regionali di governo del territorio osservano anche le disposizioni del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n.39/R (Regolamento di attuazione degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio". Istituzione del garante della comunicazione e disciplina delle funzioni). Il rapporto consuntivo del Garante della comunicazione è allegato agli atti unitamente al rapporto di valutazione.

## **Capo II - Valutazione: prima fase**

### **Sezione I - Valutazione integrata della proposta iniziale del piano o programma e del relativo processo di formazione**

#### *Art. 09 - Contenuto della proposta iniziale del piano o programma e della prima fase della valutazione*

1. La proposta iniziale del piano o programma è elaborata sulla base del modello analitico con i seguenti contenuti:

- a) motivazione della scelta di realizzare il piano o programma e riferimenti normativi;
- b) quadro analitico, comprendente: base di conoscenza disponibile; principali scenari di riferimento, relativamente alle grandezze o variabili endogene ed esogene rispetto al sistema toscano; sintesi dei risultati e delle valutazioni degli esiti dell'eventuale ciclo di programmazione precedente;
- c) principali obiettivi generali, per le grandezze o variabili endogene.

2. La prima fase della valutazione ha ad oggetto:

- a) l'analisi di fattibilità dell'atto, di cui all'articolo 10;
- b) la coerenza esterna, di cui all'articolo 11;
- c) la verifica preventiva di cui all'articolo 12;
- d) l'individuazione delle specifiche forme di partecipazione, ai sensi dell'articolo 6.

3. Gli esiti di cui al comma 2 sono inseriti nel rapporto di valutazione come parte integrante della proposta iniziale del piano o programma.

*Art. 10 - Analisi di fattibilità*

1. L'analisi di fattibilità comprende la definizione:

- a) del percorso progettuale del piano o programma, di cui evidenzia la sequenza logica e funzionale delle fasi di elaborazione;
- b) dei tempi necessari per lo svolgimento delle fasi di predisposizione del piano o programma;
- c) delle risorse ritenute necessarie per l'elaborazione e la valutazione del piano o programma;
- d) delle risorse stimate per l'attuazione del piano o programma, ulteriormente specificate ai sensi dell'articolo 18, con indicazione di quelle disponibili e quelle da attivare.

*Art. 11 - Valutazione di coerenza esterna*

1. La valutazione di coerenza esterna di un piano o programma concerne l'analisi della coerenza fra:

- a) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli atti di programmazione generale, quali il programma regionale di sviluppo ed il piano regionale di indirizzo territoriale, limitatamente alla strategia di sviluppo territoriale definita ai sensi dell'articolo 48 commi 3 e 4 della l.r. 1/2005; tale analisi viene denominata di coerenza esterna verticale;
- b) l'analisi, gli scenari e gli obiettivi generali del piano o programma e gli analoghi contenuti degli altri atti di programmazione settoriale; tale analisi viene denominata di coerenza esterna orizzontale.

2. Per gli atti regionali di governo del territorio la valutazione di coerenza esterna comporta preliminarmente la valutazione di conformità degli atti stessi alle disposizioni dello Statuto del territorio contenute nel piano regionale di indirizzo territoriale.

*Art. 12 - Verifica preventiva per la valutazione ambientale*

1. I piani e programmi e le modifiche di cui all'articolo 4 comma 3 sono sottoposti a verifica preventiva al fine di accertare se ricorrono i presupposti per l'esecuzione della valutazione ambientale.

2. Il dirigente responsabile, sentite le autorità competenti in materia ambientale, effettua la verifica preventiva sulla base dei criteri contenuti nell'Allegato 2 della direttiva 2001/42/CE; il NURV, preso atto della verifica effettuata, esegue l'istruttoria.

3. L'eventuale esclusione dalla valutazione ambientale è sottoposta al parere del CTP e deliberata dalla Giunta regionale al termine della prima fase della valutazione di cui all'articolo 14.

4. La descrizione della procedura seguita e l'esito finale sono inseriti nel rapporto di valutazione.

## **Sezione II - Procedimento**

*Art. 13 - Proposta iniziale del piano o programma: primo esame e validazione del NURV*

1. L'esame da parte del NURV ha come oggetto i contenuti della proposta iniziale del piano o programma; l'esame è effettuato sulla base del rapporto di valutazione presentato dal dirigente responsabile al termine della prima fase della valutazione.

2. Il NURV effettua la verifica e validazione del processo valutativo relativo alla proposta iniziale del piano o programma e del relativo percorso di progettazione ai fini del successivo esame del CTP.

*Art. 14 - Primo parere del CTP, adozione della Giunta regionale ed informazione al Consiglio regionale*

1. Il CTP svolge un esame sulla proposta iniziale del piano o programma, sulla base dell'istruttoria del NURV.

2. Il CTP verifica la coerenza del documento, la conformità con il quadro normativo e il modello di programmazione esistente ed il grado di integrazione intersettoriale del piano o programma.

3. Il CTP esprime un parere sul documento, ai fini dell'esame da parte della Giunta regionale, richiedendo eventuali modifiche ed integrazioni al testo.

4. La Giunta regionale dispone l'inoltro dell'atto al Consiglio regionale per l'emanazione di eventuali indirizzi ai sensi dell'[articolo 48](#) dello Statuto.

*Art. 15 - Avvio della prima fase del processo di partecipazione*

1. La prima fase del processo di partecipazione è attivata a seguito dell'informazione al Consiglio regionale, sulla base:

a) della proposta iniziale di piano o programma;

b) del rapporto di valutazione definito al termine della prima fase di valutazione, comprensiva della valutazione eseguita ai fini della procedura di verifica preventiva;

c) degli eventuali indirizzi formulati dal Consiglio regionale.

2. Nel caso di piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale, è inoltre avviata la fase di consultazione di cui all'[articolo 7](#), comma 5.

### **Capo III - Valutazione: seconda fase**

#### **Sezione I - Valutazione integrata della proposta intermedia di piano o programma**

*Art. 16 - Contenuto della proposta intermedia di piano o programma e della seconda fase della valutazione*

1. La proposta intermedia del piano o programma è elaborata sulla base degli eventuali indirizzi del Consiglio regionale e tenendo conto delle osservazioni emerse nel corso dei processi di partecipazione e consultazione. In coerenza con il modello analitico, la proposta iniziale di piano o programma è integrata e completata con i seguenti ulteriori contenuti:

a) obiettivi specifici ed eventuali alternative di piano;

b) azioni e strumenti di attuazione.

2. La seconda fase della valutazione, ha ad oggetto:

a) la coerenza interna di cui all'[articolo 17](#)

- b) la fattibilità finanziaria di cui all'[articolo 18](#);
- c) gli effetti attesi di cui all'[articolo 19](#);
- d) la definizione del sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post di cui all'[articolo 20](#).

3. Gli esiti della valutazione di cui al comma 2 sono inseriti nel rapporto di valutazione come parte integrante della proposta intermedia del piano o programma.

4. Per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale è inoltre predisposto il rapporto ambientale di cui all'[articolo 21](#).

#### *Art. 17 - Valutazione di coerenza interna*

1. La valutazione di coerenza interna concerne l'analisi della coerenza fra:

a) linee di indirizzo, scenari, obiettivi generali, obiettivi specifici e, ove necessario, eventuali alternative del piano o programma; tale analisi viene denominata di coerenza interna verticale;

b) obiettivi specifici, azioni e risultati attesi del piano o programma; tale analisi viene denominata di coerenza interna orizzontale.

#### *Art. 18 - Analisi di fattibilità finanziaria*

1. L'analisi di fattibilità finanziaria concerne l'individuazione delle risorse finanziarie disponibili, sia di fonte regionale che derivanti da altra fonte, e dei costi da sostenere per l'attuazione delle azioni e degli interventi individuati dal piano o programma, sia di natura corrente che di investimento.

2. L'analisi di fattibilità finanziaria è riesaminata tenendo conto degli esiti della valutazione degli effetti attesi di cui all'[articolo 19](#), oltre che dei pareri e dei contributi derivanti dalla partecipazione, per evidenziare eventuali scostamenti dalle previsioni delle disponibilità finanziarie e dei costi del piano o programma.

#### *Art. 19 - Valutazione degli effetti attesi*

1. La valutazione degli effetti delle azioni e degli interventi evidenzia le ricadute attese e prevedibili, derivanti dall'attuazione del piano o programma, dal punto di vista ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana. La valutazione degli effetti attesi comprende considerazioni relative alle differenze di genere nell'ambito di tutte le dimensioni di analisi. Ai fini operativi gli effetti prodotti sulle differenze di genere sono esplicitamente inseriti all'interno della dimensione sociale.

2. La valutazione degli effetti è realizzata sulla base di procedure, modelli e indicatori definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

#### *Art. 20 - Definizione del sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post*

1. Il monitoraggio è l'esame sistematico e costante dello stato di avanzamento del piano o programma nel corso del suo ciclo di vita ed è finalizzato a verificare il processo di attuazione ed il grado di realizzazione delle azioni programmate.

2. La valutazione in itinere e la valutazione ex post rappresentano fasi di verifica e di giudizio sui risultati e sugli impatti prodotti dal piano o programma, nonché sulla capacità di quest'ultimo di conseguire gli obiettivi prefissati.

3. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post si realizza attraverso:

a) l'individuazione, in coerenza con gli obiettivi del piano o programma, di una serie di indicatori finalizzati a presidiare le diverse dimensioni, fasi e componenti dell'atto;

b) la costruzione dei relativi flussi informativi;

c) la predisposizione di rapporti periodici di monitoraggio e valutazione, tra cui i documenti previsti all'articolo 10 bis comma 3 della l.r. 49/1999.

4. Il sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post misura la coerenza o gli eventuali scostamenti degli interventi realizzati rispetto agli obiettivi e ai risultati attesi, evidenzia le soluzioni di maggiore efficacia e registra l'eventuale insorgere di effetti problematici non previsti, consentendo di attivare le necessarie azioni correttive.

5. I soggetti coinvolti nel processo di formazione del piano o programma sono informati degli esiti del processo di monitoraggio e di valutazione in itinere ed ex post, con modalità e strumenti individuati ai sensi della sezione II del Capo I.

#### *Art. 21 - Rapporto ambientale*

1. Per i piani e i programmi sottoposti a valutazione ambientale viene predisposto, durante la seconda fase di valutazione del piano o programma e prima dell'avvio delle consultazioni di cui all'articolo 7, il rapporto ambientale.

2. Nel rapporto ambientale sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma stesso.

3. Il rapporto ambientale è redatto sulla base delle informazioni previste nell'Allegato 1 della direttiva 2001/42/CE nei limiti in cui possono essere richieste, tenuto conto del livello di conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o programma; per evitare duplicazioni nelle attività, si tiene conto dei dati informativi acquisiti nel corso del processo di valutazione integrata.

4. Le autorità competenti in materia ambientale sono consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.

#### **Sezione II - Procedimento**

##### *Art. 22 - Proposta intermedia di piano o programma: secondo esame e validazione del NURV*

1. Il NURV effettua la verifica e validazione del processo valutativo relativo alla proposta intermedia di piano o programma ai fini del successivo esame del CTP. L'esame è effettuato sulla base del rapporto di valutazione e, ove previsto, del rapporto ambientale.

2. La verifica e validazione del NURV ha come oggetto la proposta intermedia di piano o programma e le seguenti fasi del processo di valutazione integrata: valutazione di coerenza interna, analisi di fattibilità finanziaria, valutazione degli effetti attesi, forme di partecipazione attivate e definizione del sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post.

*Art. 23 - Secondo parere del CTP ed adozione della Giunta regionale*

1. Il CTP esamina la proposta intermedia di piano o programma sulla base dell'istruttoria del NURV.
2. Il CTP verifica la coerenza complessiva del documento, il fabbisogno e le compatibilità finanziarie, il grado di integrazione intersettoriale e la valutazione integrata degli effetti attesi dal piano o programma.
3. Il CTP esprime un parere sul documento, e può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni al testo ai fini della presentazione alla Giunta regionale.
4. La Giunta regionale esamina ed adotta la proposta intermedia di piano o programma.

*Art. 24 - Avvio della seconda fase del processo di partecipazione*

1. I processi di partecipazione e consultazione di cui alla sezione II del Capo I sono nuovamente attivati e si svolgono sulla proposta intermedia adottata dalla Giunta regionale.

**Sezione III - Approvazione del piano o programma**

*Art. 25 - Proposta finale del piano o programma*

1. La proposta finale di piano o programma è predisposta al termine dei processi di partecipazione e consultazione, unitamente alla proposta della dichiarazione di sintesi nei casi in cui si effettua la valutazione ambientale.
2. La proposta finale di piano o programma, unitamente al rapporto di valutazione e, ove previsti, al rapporto ambientale ed alla dichiarazione di sintesi, sono sottoposti all'esame della Giunta regionale che ne dispone l'invio al Consiglio regionale per l'approvazione.

*Art. 26 - Informazione circa la decisione*

1. A seguito dell'approvazione del piano o programma da parte del Consiglio regionale sono posti a disposizione del pubblico, mediante pubblicazione sul BURT, i seguenti documenti:
  - a) il provvedimento di approvazione;
  - b) il piano o programma approvato unitamente al rapporto di valutazione;
  - c) il rapporto ambientale e la dichiarazione di sintesi per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale.
2. Nel caso di piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale, i documenti di cui al comma 1 sono trasmessi per via telematica a tutte le autorità competenti in materia ambientale ed alle regioni che hanno partecipato alle consultazioni.

**Capo IV - Valutazione: fase unica**

*Art. 27 - Processo semplificato*

1. Il processo di valutazione integrata dei piani e programmi di cui all'[articolo 10](#) della l.r. 49/1999 non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2001/42/CE può essere effettuato in forma semplificata.

2. Il processo semplificato di valutazione è applicabile sulla base del principio di adeguatezza e proporzionalità rispetto ai contenuti del piano o programma; i piani e programmi da sottoporre a processo semplificato sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria del NURV e del parere del CTP.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, conclusa la fase dell'informazione al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 14, si procede direttamente alla elaborazione della proposta finale di piano o programma, tenendo conto degli eventuali indirizzi consiliari e delle osservazioni emerse durante il processo di partecipazione avviato ai sensi dell'articolo 15; il processo di partecipazione si svolge in un'unica fase.

4. Il NURV effettua la verifica e la validazione della proposta finale di piano o programma e del processo valutativo, sulla base del rapporto di valutazione predisposto ai sensi dell'articolo 16 comma 2.

5. Il CTP esamina la proposta finale del piano o programma, sulla base dell'istruttoria del NURV, ed esprime un parere sul documento richiedendo eventuali integrazioni al testo, ai fini della presentazione della proposta finale alla Giunta regionale.

6. La proposta finale di piano o programma è adottata dalla Giunta regionale e trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione unitamente al rapporto di valutazione.

## **Capo V - Disposizioni transitorie**

### *Art. 28 - Disposizioni di prima applicazione*

1. Le deliberazioni previste dall'articolo 6 comma 4, dall'articolo 19 comma 2 nonché dall'articolo 10 comma 1 della l.r. 49/1999 sono approvate dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la Giunta regionale individua i piani e programmi che possono essere sottoposti al processo semplificato, ai sensi dell'articolo 27.

### *Art. 29 - Procedimenti in itinere*

1. Le procedure di valutazione integrata e di valutazione ambientale disciplinate dal presente regolamento non si applicano agli strumenti di programmazione per i quali, alla data della sua entrata in vigore, sia stata adottata dalla Giunta regionale l'informazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

## **RELAZIONE AL REGOLAMENTO RECANTE:**

### **DISCIPLINA DEI PROCESSI DI VALUTAZIONE INTEGRATA E DI VALUTAZIONE AMBIENTALE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI COMPETENZA DELLA REGIONE**

**IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1999, N.49 (NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE), DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 3 GENNAIO 2005, N. 1 (NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO, PER GLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE) E DELLA DIRETTIVA 2001/42/CE DEL 27 GIUGNO 2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI DETERMINATI PIANI E PROGRAMMI SULL'AMBIENTE.**

#### Premessa

La necessità di elaborare il provvedimento in oggetto nasce dalle recenti modifiche introdotte nella L.R. 49/99 "Norme in materia di programmazione regionale", apportate mediante la L.R. 61/04. Nello specifico l'art. 16 della L.R.49/99, richiama quanto disposto dalla Direttiva 2001/42/CE "*concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*".

Mediante le fonti normative suddette si introduce, per gli atti di programmazione regionale a carattere pluriennale, il concetto di valutazione integrata durante il processo di formazione degli stessi. La L.R 49/99 modificata prevede infatti all'articolo 16 che "i piani e programmi regionali (di natura pluriennale) sono soggetti, nella fase di elaborazione, a valutazione integrata sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana."

Il regolamento in oggetto disciplina pertanto il processo di valutazione integrata che comprende anche la valutazione ambientale per i piani e programmi rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 2001/42/CE.

L'importanza attribuita al concetto di valutazione integrata, nell'ambito del processo di programmazione, viene evidenziato sempre all'articolo 16 comma 2 dove si prevede che gli esiti della valutazione facciano parte integrante degli atti di programmazione sottoposti a tale processo.

Lo stesso articolo prevede infine che le procedure e le modalità tecniche per l'attuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione, siano disciplinate con apposito regolamento.

Il regolamento dà inoltre parziale attuazione all'art. 11 della L.R. 1/2005 "Norme per il governo del territorio" (che demanda a regolamento la disciplina del processo di valutazione integrata degli strumenti di pianificazione territoriale della Regione e degli enti locali), con l'intento di definire, attraverso un unico strumento, procedure e modalità di valutazione uniformi per tutti gli atti della programmazione di livello regionale.

## **La struttura del provvedimento**

Il regolamento si compone di cinque Capi.

Il Capo I “Disposizioni generali” individua l’oggetto del regolamento nella disciplina delle procedure e delle modalità tecniche per la valutazione integrata e ambientale degli strumenti di programmazione. Viene definito l’ambito di applicazione del provvedimento con riferimento sia ai piani/programmi pluriennali, con specifiche per gli atti di pianificazione territoriale, sia ai piani/programmi attuativi di discipline comunitarie o nazionali in quanto compatibili (art. 1).

Vengono individuate una serie di definizioni utili per facilitare la lettura dell’intero provvedimento, esplicitando la terminologia e i concetti richiamati più volte nel regolamento (art. 2).

Si definiscono le fasi che compongono la valutazione integrata, intesa come processo che evidenzia, all’interno della formazione dell’atto di programmazione, le coerenze interne ed esterne allo stesso ma anche gli effetti attesi che questo potrà produrre sotto i profili ambientali, territoriali, economici, sociali e sulla salute umana, con un’ottica trasversale agli effetti sulla dimensione di genere. Il percorso di valutazione integrata si articola in due fasi, la prima concerne gli aspetti più strategici del piano/programma, la seconda gli aspetti più operativi dello stesso. Le fasi suddette comprendono la partecipazione dei soggetti esterni alle stesse, la messa a disposizione delle informazioni e, ove necessario, la valutazione ambientale. (art. 3).

Viene descritto l’ambito di applicazione ed esclusione della valutazione ambientale di piani/programmi prevedendo di sottoporre la proposta iniziale del piano/programma a verifica preventiva per appurarne l’assoggettabilità a valutazione ambientale (art. 4).

Vengono inoltre specificate le competenze del dirigente responsabile del piano/programma, del NURV e del CTP nell’ambito del processo di valutazione integrata (art 5).

Una delle innovazioni principali individuate dal provvedimento è il ruolo della partecipazione dei soggetti esterni all’Amministrazione regionale durante il processo di valutazione degli atti di programmazione. Tale elemento assume una portata più ampia rispetto alla sistema tradizionale di concertazione/consultazione, dove, al normale rapporto con i soggetti istituzionali e con le parti sociali si aggiunge il coinvolgimento della società civile nella formazione degli atti di programmazione mediante l’informazione ai soggetti interessati, soprattutto attraverso l’utilizzo di strumenti telematici. Le forme di comunicazione, con le quali la documentazione oggetto della partecipazione viene diffusa, sono individuate nella fase iniziale di predisposizione del piano e dunque prima dell’attivazione del processo di comunicazione stesso. Gli esiti della partecipazione sono presi in considerazione ai fini del processo decisionale relativo alla costruzione dell’atto di programmazione (art 6).

Per i piani/programmi sottoposti a valutazione ambientale il dirigente responsabile è tenuto anche ad organizzare e a gestire il processo specifico di consultazione così come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE. Il dirigente dovrà infatti individuare le autorità con competenza ambientale e il pubblico che si intende consultare ed informare, le modalità e gli strumenti di partecipazione, i luoghi ove l’informazione è disponibile ed accessibile (art.7).

Una specifica è costituita dagli strumenti di pianificazione territoriale di rango regionale, i quali, per quanto attiene le modalità di comunicazione/informazione, sottostanno alla disciplina prevista dalla

L.R 1/2005 “Norme per il governo del territorio” con particolare riferimento alla figura del Garante della comunicazione individuato dalla norma suddetta (art. 8).

Il Capo II “Valutazione: prima fase” concerne la procedura di valutazione in senso stretto che si sviluppa in sostanza sugli obiettivi generali del piano/programma esaminato, esplicitando:

- i contenuti dell’analisi di fattibilità (progettazione/tempi/risorse) riferite non alle strategie/azioni contenute nell’atto di programmazione ma alla fase di elaborazione dello stesso

- la verifica di coerenze esterne tra analisi e obiettivi generali descritte nel piano/programma, tra analisi, scenari e obiettivi generali individuati nello stesso e altri atti di programmazione già vigenti sia di carattere generale (Programma regionale di sviluppo, Parte strategica del piano di indirizzo territoriale ecc) che settoriale.

-gli esiti della verifica preventiva per i piani e programmi rientranti nell’ambito della valutazione ambientale.

Un elemento di specificità riguarda gli atti regionali di governo del territorio dove l’analisi di fattibilità comporta una verifica preliminare sulla conformità dei contenuti dell’atto con quelli individuati nello Statuto del Territorio del Piano di indirizzo territoriale (artt. 9-11).

Vengono individuate le caratteristiche e la procedura per svolgere la verifica preventiva che determina l’applicazione o meno della valutazione ambientale (art. 12).

In questo percorso un ruolo fondamentale è attribuito al NURV, quale “validatore” e coordinatore del processo di valutazione integrata, e al CTP che, verificata la coerenza dell’atto, esprime un parere sullo stesso che accompagnerà la proposta in Giunta.

La decisione della Giunta regionale è finalizzata all’invio dell’atto al Consiglio per l’emanazione di eventuali indirizzi ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto Regionale.

Successivamente al pronunciamento del Consiglio si attiverà il processo di partecipazione, e per i piani/programmi sottoposti a valutazione ambientale si aprirà anche la fase della consultazione (artt. 13, 14,15).

Il Capo III “Valutazione: seconda fase” pone l’attenzione sopra gli aspetti di valutazione attinenti i contenuti specifici dell’atto di programmazione da analizzare. La valutazione in questo caso riguarda la coerenza interna tra le azioni e le strategie del piano/programma e gli aspetti di fattibilità economico-finanziaria dello stesso. Gli esiti della valutazione relativi sia alla prima che alla seconda fase di elaborazione di un piano/programma confluiscono nel “rapporto di valutazione” che è allegato all’atto stesso (artt.16-18).

Viene definita inoltre la valutazione degli effetti sotto i profili ambientale, territoriale, economico, sociale e sulla salute umana traendo ispirazione anche dalla Direttiva europea sopra citata. Tale analisi costituisce l’elemento davvero innovativo nell’ambito del nuovo modello di programmazione regionale. Le procedure, i modelli e gli indicatori per attuare in modo concreto la valutazione ex ante degli effetti prodotti dal piano/programma sono predisposti dal NURV, in collaborazione con le Direzioni Generali interessate, e approvati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione (art.19).

In questo Capo viene posta l’attenzione anche sul sistema di monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post quali elementi rilevanti per un processo di programmazione qualitativamente valido. Il primo analizza in via sistematica lo stato di avanzamento e di attuazione del piano/programma, la valutazione in itinere ed ex post verificano i risultati e gli impatti prodotti dallo stesso in considerazione degli obiettivi prefissati. In tal modo, monitoraggio e valutazione consentono di riorientare le azioni attuative individuando i correttivi necessari per il perseguimento delle finalità

che l'atto di programmazione definisce. I soggetti coinvolti nella formazione del piano/programma sono informati degli esiti del monitoraggio e della valutazione dello stesso (art.20).

Per i piani e programmi sottoposti a valutazione ambientale è necessario, così come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE, che il dirigente responsabile predisponga il "rapporto ambientale" nel quale siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o programma proposto potrebbero avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, proponendo anche ragionevoli alternative (art. 21)

Al termine di questa fase a conclusione del processo di partecipazione/consultazione, il NURV, il CTP e la Giunta regionale sono tenuti ad esprimersi sulla proposta del piano/programma denominata intermedia (art.22-23)

La decisione della Giunta regionale permetterà l'attivazione del processo di partecipazione e consultazione della proposta intermedia con le stesse modalità previste dal Capo I (art. 24).

Concluse le procedure di partecipazione/consultazione, il dirigente responsabile predisponde la proposta finale del piano/programma e la dichiarazione di sintesi che viene esaminata dalla Giunta regionale per l'adozione e, così come disposto dall'articolo 10 della L.R. 49/99, inviata al Consiglio regionale per l'approvazione (art. 25).

Al termine del processo di elaborazione e dopo l'approvazione da parte del Consiglio regionale, il piano/programma deve essere messo a disposizione del pubblico, congiuntamente al provvedimento di approvazione e alla dichiarazione di sintesi. Per gli atti sottoposti a valutazione ambientale deve essere effettuata anche una comunicazione alle autorità competenti in materia ambientale e alle Regioni che hanno partecipato al processo di consultazione (art. 26).

Il Capo IV "Valutazione fase unica" prevede che, per i piani e programmi non rientranti nell'ambito dell'applicazione della Direttiva 2001/42/CE, può essere svolta una procedura semplificata ai fini della valutazione integrata. In tal caso la procedura non presenta il passaggio della proposta intermedia del piano/programma in CTP, NURV e Giunta rimandando tale passaggio direttamente alla proposta finale dell'atto di programmazione (art. 27).

Il Capo V "Disposizioni transitorie" individua i termini entro i quali la Giunta regionale deve definire le procedure per la valutazione degli effetti attesi e indicare i piani e programmi sottoposti a procedura semplificata. Sono inoltre previste disposizioni transitorie in merito agli atti per i quali risulta già avviata la procedura di elaborazione durante il periodo di entrata in vigore del regolamento (art. 29).

L'insieme dei passaggi operativi e i relativi contenuti dei diversi piani e programmi non sono tutti predefinitivi nei tempi e nelle modalità: questi dipendono dalla specificità e dalla consistenza quali/quantitativo del piano/programma.

La definizione di uno schema standard di procedure e contenuti della valutazione integrata, quale quello individuato nel provvedimento illustrato, rappresenta pertanto il livello minimo, valido per gli atti di programmazione individuati dal regolamento, ai fini un processo di elaborazione coerente con gli aspetti della valutazione integrata sopra esposti.

## **DIRETTIVA 85/337/CEE**

### **VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE DI DETERMINATI PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

#### **TESTO VIGENTE**

#### **Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985**

#### **Testo vigente (\*)**

#### **(G.U.C.E 5 luglio 1985, n. L 175)**

*(\*) N.d.r.: testo coordinato con le modifiche apportate dalla direttiva 97/11/CE (G.U.C.E 14 marzo 1997, n. L073). Le modifiche apportate al testo originario della direttiva 85/337/CEE dalla direttiva 97/11/CEP sono riportate in neretto. Le soppressioni sono evidenziate con barra sulle singole parti del testo.*

#### **Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati**

Il Consiglio delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 1973 (4), del 1977 (5) e del 1983 (6), i cui orientamenti generali sono stati approvati dal Consiglio delle Comunità europee e dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, sottolineano che la migliore politica ecologica consiste nell'evitare fin dall'inizio inquinamenti ed altre perturbazioni, anziché combatterne successivamente gli effetti e affermano che in tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione si deve tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull'ambiente; che a tal fine prevedono l'adozione di procedure per valutare queste ripercussioni;

apportate considerando che l'esistenza di disparità tra le legislazioni vigenti negli Stati membri in materia di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati può creare condizioni di concorrenza ineguali e avere perciò un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato comune; che è quindi opportuno procedere al ravvicinamento delle legislazioni, previsto dall'articolo 100 del trattato;

considerando che risulta inoltre necessario realizzare uno degli obiettivi della Comunità nel settore della protezione dell'ambiente e della qualità della vita;

considerando che, poiché i poteri d'azione all'uopo richiesti non sono stati previsti dal trattato, è necessario ricorrere all'articolo 235 del trattato;

considerando che occorre introdurre principi generali di valutazione dell'impatto ambientale allo scopo di completare e coordinare le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente;

considerando che l'autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull'ambiente va concessa solo previa valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull'ambiente; che questa valutazione deve essere fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente e eventualmente completata dalle autorità e dal pubblico eventualmente interessato dal progetto;

considerando che i principi di valutazione dell'impatto ambientale devono essere armonizzati, in particolare per quel che riguarda i progetti da sottoporre a valutazione, i principali obblighi dei committenti e il contenuto della valutazione;

considerando che i progetti appartenenti a determinate classi hanno ripercussioni di rilievo sull'ambiente; che pertanto questi progetti debbono essere per principio sottoposti ad una valutazione sistematica;

considerando che progetti appartenenti ad altre classi non hanno necessariamente ripercussioni di rilievo sull'ambiente in tutti i casi e che detti progetti devono essere sottoposti ad una valutazione qualora gli Stati membri ritengano che le loro caratteristiche lo esigano;

considerando che, per i progetti soggetti a valutazione, debbono essere fornite determinate informazioni essenziali relative al progetto e alle sue ripercussioni;

considerando che gli effetti di un progetto sull'ambiente debbono essere valutati per proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita;

considerando tuttavia che non è opportuno applicare la presente direttiva ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa;

considerando peraltro che può risultare opportuno in casi eccezionali esonerare un progetto specifico dalle procedure di valutazione previste dalla presente direttiva, a patto di informarne adeguatamente la Commissione,

Ha adottato la presente direttiva:

#### Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante.

2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:

progetto:

- la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
- altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;

committente:

Il richiedente dell'autorizzazione relativa ad un progetto privato o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto;

autorizzazione:

decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso.

3. L'autorità o le autorità competenti sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva.

4. La presente direttiva non riguarda i progetti destinati a scopi di difesa nazionale.

5. La presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazionale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l'obiettivo della disponibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa.

#### Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un notevole impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4.

2. La valutazione dell'impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.

2 bis. Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della presente direttiva e quelli della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento (7).

3. Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva.

In questi casi gli Stati membri:

- a) esaminano se sia opportuna un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione del pubblico le informazioni così raccolte;
- b) mettono a disposizione del pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le ragioni per cui è stata concessa;
- c) informano la Commissione, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione dei propri cittadini.

La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri. La Commissione riferisce ogni anno al Consiglio in merito all'applicazione del presente paragrafo.

#### Articolo 3

La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e a norma degli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- l'interazione tra i fattori di cui al primo, secondo e terzo trattino.

#### Articolo 4

1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 2 per i progetti elencati nell'allegato II gli Stati membri determinano, mediante

- a) un esame del progetto caso per caso;

o

- b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).

3. Nell'esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell'allegato III.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall'autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico.

#### Articolo 5

1. Nel caso dei progetti che, a norma dell'articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell'impatto ambientale a norma degli articoli da 5 a 10, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate nell'allegato IV, qualora:

- a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate ad una determinata fase della procedura di autorizzazione ed alle caratteristiche peculiari d'un progetto specifico o d'un tipo di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;

- b) gli Stati membri ritengono che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i dati, tenendo conto fra l'altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

2. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le autorità competenti, se il committente lo richiede prima di presentare una domanda di autorizzazione, diano il loro parere sulle informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1. Prima di dare il loro parere le autorità competenti consultano il committente e le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Il fatto che le autorità in questione abbiano dato il loro parere a

norma del presente paragrafo non osta a che richiedano successivamente al committente ulteriori informazioni.

Gli Stati membri possono chiedere detto parere alle autorità competenti anche se il committente non lo ha chiesto.

3. Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:

- una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni;
- una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
- i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente;
- una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale;
- una sintesi non tecnica delle informazioni indicate nei precedenti trattini;

4. Gli Stati membri, se necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente le informazioni pertinenti di cui dispongono, con particolare riferimento all'articolo 3.

#### Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal fine, gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5. Le modalità della consultazione sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri si adoperano affinché ogni domanda di autorizzazione nonché le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 siano messe a disposizione del pubblico entro un termine ragionevole per dare la possibilità agli interessati di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione.

3. Le modalità di informazione e consultazione sono definite dagli Stati membri i quali, secondo le caratteristiche particolari dei progetti o dei siti interessati, hanno tra l'altro la facoltà di:

- individuare il pubblico interessato;
- precisare i luoghi in cui le informazioni possono essere consultate;
- specificare la maniera in cui il pubblico può essere informato, ad esempio mediante affissione nell'ambito di una determinata zona, pubblicazione nei giornali locali, organizzazione di esposizioni con piani, disegni, tabelle, grafici, plastici;
- determinare in che modo debba avvenire la consultazione del pubblico, ad esempio per iscritto e per indagine pubblica;
- fissare dei periodi appropriati per le diverse fasi della procedura per garantire che venga presa una decisione entro termini ragionevoli.

#### Articolo 7

1. Qualora uno Stato membro sia a conoscenza che un progetto possa influire in modo rilevante sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere considerevolmente danneggiato ne faccia richiesta, lo Stato membro sul cui territorio è prevista la realizzazione del progetto comunica quanto prima, e non più tardi del giorno in cui informa i suoi propri cittadini, all'altro Stato membro, tra l'altro:

- a) una descrizione del progetto corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale impatto transfrontaliero;
  - b) informazioni sulla natura della decisione che potrà essere adottata
- e lascia all'altro Stato membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale e può includere le informazioni di cui al paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro, cui sono pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a inviare all'altro Stato le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5 nonché quelle pertinenti riguardo alla suddetta procedura, compresa la domanda di autorizzazione.

3. Gli Stati membri interessati, ciascuno per quanto lo concerne:

a) provvedono, entro un ragionevole lasso di tempo, a mettere a disposizione delle autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 1, nonché dei cittadini interessati per quanto riguarda il territorio dello Stato membro che rischi di subire un rilevante impatto ambientale, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2; e

b) si accertano che le suddette autorità e i suddetti cittadini interessati abbiano la possibilità, anteriormente al rilascio dell'autorizzazione al progetto, di comunicare, entro un ragionevole lasso di tempo, i loro pareri sulle informazioni fornite all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto. 4. Gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l'altro, l'eventuale impatto transfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine ragionevole per la durata del periodo di consultazione.

5. Le modalità di applicazione delle disposizioni di questo articolo possono essere stabilite dagli Stati membri interessati.

#### Articolo 8

I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 debbono essere presi in considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.

#### Articolo 9

1. All'adozione di una decisione di rilascio o di diniego di un'autorizzazione, la o le autorità competenti informano al riguardo i cittadini secondo le procedure appropriate e mettono a loro disposizione le seguenti informazioni:

- il contenuto della decisione e le condizioni eventualmente aggiunte alla decisione;
- i motivi principali e le considerazioni su cui è basata la decisione;
- eventualmente una descrizione delle principali misure utili per pervenire, ridurre e, se possibile, compensare gli effetti negativi gravi.

2. La o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma dell'articolo 7 inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1.

#### Articolo 10

Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicato l'obbligo delle autorità competenti di rispettare le restrizioni imposte dalle disposizioni regolamentari ed amministrative nazionali e dalle prassi giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, nonché in materia di tutela dell'interesse pubblico.

In caso di applicazione dell'articolo 7, l'invio di informazioni ad un altro Stato membro ed il ricevimento di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in cui il progetto è proposto.

#### Articolo 11

1. Gli Stati membri e la Commissione scambiano informazioni sull'esperienza acquisita nell'applicazione della presente direttiva.

2. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi criterio e/o soglia adottati per la selezione dei progetti in questione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2.

3. Cinque anni dopo la notifica della presente direttiva, la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riguardante l'applicazione e l'efficacia della direttiva. La relazione è basata sul suddetto scambio di informazioni.

4. Sulla base di questo scambio di informazioni la Commissione presenta al Consiglio ulteriori proposte, se necessario, per un'applicazione sufficientemente coordinata della presente direttiva.

#### Articolo 12

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di tre anni a decorrere dalla notifica (8).
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 13

1. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facoltà degli Stati membri di fissare norme più severe per quanto concerne il campo d'applicazione e la procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

#### Articolo 14

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. BIONDI

(1) GU n. C 169 del 9. 7. 1980, pag. 14.

(2) GU n. C 66 del 15. 3. 1982, pag. 89.

(3) GU n. C 185 del 27. 7. 1981, pag. 8.

(4) GU n. C 112 del 20. 12 1973, pag. 1.

(5) GU n. C 139 del 13. 6. 1977, pag. 1.

(6) GU n. C 46 del 17. 2. 1983, pag. 1.

(7). GU n. L 257 del 10. 10. 1996, pag. 26

(8) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 3 luglio 1985.

#### Allegato I

Progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 1

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi.

2. - Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW e

- centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (\*) (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati.

b) Impianti destinati:

- alla produzione o all'arricchimento di combustibile nucleare,

- al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi,

- allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati,

- esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi,

- esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.

4. - Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.

- Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

5. Impianti per l'estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20 000 tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una

produzione annua di oltre 50 tonnellate di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.

6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze in cui si trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente connessi tra di loro:

- i) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
- ii) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
- iii) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti);
- iv) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
- v) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
- vi) per la fabbricazione di esplosivi.

7. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti (1) con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m.

b) Costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione (2).

c) Costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.

8. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il passaggio di navi di stazza superiore a 1 350 tonnellate;

b) Porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a 1 350 tonnellate.

(\* ) Le centrali nucleari e gli altri reattori nucleari cessano di essere tali quando tutto il combustibile nucleare e gli altri elementi oggetti di contaminazione radioattiva sono stati rimossi in modo definitivo dal sito in cui si trova l'impianto.

(1) Gli "aeroporti" ai fini della presente direttiva corrispondono alla definizione data nella convenzione di Chicago nel 1944 relativa alla creazione dell'organizzazione internazionale dell'aviazione civile (allegato 14).

(2) Le "vie di rapida comunicazione" ai fini della presente direttiva corrispondono alla definizione data nell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975.

9. Impianti di smaltimento dei rifiuti (cioè rifiuti cui si applica la direttiva 91/689/CEE) (1) mediante incenerimento, trattamento chimico, quale definito nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE (2), o interramento di rifiuti pericolosi.

10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II bis, punto D 9 della direttiva 75/442/CEE, con capacità superiore a 100 tonnellate al giorno.

11. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.

12. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno.

b) In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2 000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5 % di detta erogazione.

In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.

13. Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150 000 abitanti equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6 della direttiva 91/271/CEE (3).

14. Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500 000 m<sup>3</sup> al giorno per il gas naturale.

15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
16. Gasdotti, oleodotti o conduttore per prodotti chimici, di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km.
17. Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:
- a) 85 000 posti per polli da ingrasso, 60 000 posti per galline;
  - b) 3 000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o
  - c) 900 posti per scrofe.
18. Impianti industriali destinati:
- a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
  - b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno.
19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere, con superficie del sito superiore a 150 ettari.
20. Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km.
21. Impianti per l'immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capacità superiore a 200 000 tonnellate.

- (1) GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/31/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 28).
- (2) GU n. L 194 del 25. 7. 1975, pag. 39. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 94/3/CE della Commissione (GU n. L 5 del 7. 1. 1994, pag. 15).
- (3) GU n. L 135 del 30. 5. 1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

## Allegato II

### Progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2

1. Agricoltura, selvicoltura ed acquicoltura
- a) Progetti di ricomposizione rurale.
  - b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.
  - c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre.
  - d) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo.
  - e) Impianti di allevamento intensivo di animali (progetti non contemplati nell'allegato I).
  - f) Piscicoltura intensiva.
  - g) Recupero di terre dal mare.
2. Industria estrattiva
- a) Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere (progetti non compresi nell'allegato I).
  - b) Attività mineraria sotterranea.
  - c) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale.
  - d) Trivellazioni in profondità, in particolare:
    - trivellazioni geotermiche,
    - trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari,
    - trivellazioni per l'approvvigionamento di acqua, escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo.
  - e) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.

### 3. Industria energetica

- a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (progetti non compresi nell'allegato I).
- b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica mediante linee aeree (progetti non compresi nell'allegato I).
- c) Stoccaggio in superficie di gas naturale.
- d) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei.
- e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili.
- f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.
- g) Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non compresi nell'allegato I).
- h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica.
- i) Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche).

### 4. Produzione e trasformazione dei metalli

- a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua.
- b) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
  - i) laminazione a caldo,
  - ii) forgiatura con magli,
  - iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso.
- c) Fonderie di metalli ferrosi.
- d) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.).
- e) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici.
- f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori.
- g) Cantieri navali.
- h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili.
- i) Costruzione di materiale ferroviario.
- j) Imbutitura di fondo con esplosivi.

### 5. Industria dei prodotti minerali

- a) Cokerie (distillazione a secco del carbone).
- b) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.
- c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto (progetti con compresi nell'allegato I).
- d) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro.
- e) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali.
- f) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane.

### 6. Industria chimica (progetti non compresi nell'allegato I)

- a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici.
- b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e perossidi.
- c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

### 7. Industria dei prodotti alimentari

- a) Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali.
- b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali.
- c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
- d) Industria della birra e del malto.
- e) Fabbricazione di dolci e sciroppi.
- f) Impianti per la macellazione di animali.
- g) Industrie per la produzione della fecola.
- h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce.
- i) Zuccherifici.

### 8. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno e della carta

- a) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni (progetti non compresi nell'allegato I).
  - b) Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbiandimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti.
  - c) Impianti per la concia delle pelli.
  - d) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.
9. Industria della gomma  
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.
10. Progetti di infrastruttura
- a) Progetti di sviluppo di zone industriali.
  - b) Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi.
  - c) Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali (progetti non compresi nell'allegato I).
  - d) Costruzioni di aerodromi (progetti non compresi nell'allegato I).
  - e) Costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi nell'allegato I).
  - f) Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell'allegato I, opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua.
  - g) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (progetti non compresi nell'allegato I).
  - h) Tram, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di persone.
  - i) Installazioni di oleodotti e gasdotti (progetti non compresi nell'allegato I).
  - j) Installazione di acquedotti a lunga distanza.
  - k) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere.
  - l) Progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi nell'allegato I.
  - m) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese nell'allegato I.
11. Altri progetti
- a) Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore.
  - b) Impianti di smaltimento di rifiuti (progetti non compresi nell'allegato I).
  - c) Impianti di depurazione delle acque reflue (progetti non compresi nell'allegato I).
  - d) Depositi di fanghi.
  - e) Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli.
  - f) Banchi di prova per motori, turbine e reattori.
  - g) Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali.
  - h) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
  - i) Stabilimenti di squartamento.
12. Turismo e svaghi
- a) Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse.
  - b) Porti turistici.
  - c) Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse.
  - d) Terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente.
  - e) Parchi tematici.
13. - Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato I o all'allegato II già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.  
- Progetti di cui all'allegato I, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

### Allegato III

Criteri di selezione di cui all'articolo 4, paragrafo 3

### 1. Caratteristiche dei progetti

Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

- delle dimensioni del progetto,
- del cumulo con altri progetti,
- dell'utilizzazione di risorse naturali,
- della produzione di rifiuti,
- dell'inquinamento e disturbi ambientali,
- del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate.

### 2. Localizzazione dei progetti

Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

- dell'utilizzazione attuale del territorio;
- della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona;
- della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:
  - a) zone umide;
  - b) zone costiere;
  - c) zone montuose o forestali;
  - d) riserve e parchi naturali;
  - e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
  - f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati;
  - g) zone a forte densità demografica;
  - h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

### 3. Caratteristiche dell'impatto potenziale

Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

- della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
- della natura transfrontaliera dell'impatto;
- dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
- della probabilità dell'impatto;
- della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.

## Allegato IV

### Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1

#### 1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera), risultanti dall'attività del progetto proposto.

2. Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale.

3. Una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

4. Una descrizione (1) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente:

- dovuti all'esistenza del progetto,
- dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali,

- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti, e la descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
- 5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
- 6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.
- 7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.

(1) Questa descrizione dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto."

**DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 27 giugno 2001**  
**concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(4)</sup>, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 21 marzo 2001,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 174 del trattato stabilisce che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l'altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa dev'essere fondata sul principio della precauzione. L'articolo 6 del trattato stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.
- (2) Il quinto programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» <sup>(5)</sup>, integrato dalla decisione n. 2179/98/CE del Consiglio <sup>(6)</sup> relativa al suo riesame, ribadisce l'importanza di valutare i probabili effetti di piani e programmi sull'ambiente.
- (3) La convenzione sulla biodiversità richiede alle parti di integrare, per quanto possibile e appropriato, la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità nei piani e nei programmi settoriali e intersettoriali pertinenti.

<sup>(1)</sup> GU C 129 del 25.4.1997, pag. 14 eGU C 83 del 25.3.1999, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU C 287 del 22.9.1997, pag. 101.

<sup>(3)</sup> GU C 64 del 27.2.1998, pag. 63 eGU C 374 del 23.12.1999, pag. 9.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 20 ottobre 1998 (GU C 341 del 9.11.1998, pag. 18) confermato il 16 settembre 1999 (GU C 54 del 25.2.2000, pag. 76), posizione comune del Consiglio del 30 marzo 2000 (GU C 137 del 16.5.2000, pag. 11) e decisione del Parlamento europeo del 6 settembre 2000 (GU C 135 del 7.5.2001, pag. 155). Decisione del Parlamento europeo del 31 maggio 2001 e decisione del Consiglio del 5 giugno 2001.

<sup>(5)</sup> GU C 138 del 17.5.1993, pag. 5.

<sup>(6)</sup> GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.

(4) La valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente negli Stati membri, in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione dei piani e dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione.

(5) L'adozione di procedure di valutazione ambientale a livello di piano e programma dovrebbero andare a vantaggio delle imprese, fornendo un quadro più coerente in cui operare inserendo informazioni pertinenti in materia ambientale nell'iter decisionale. L'inserimento di una più ampia gamma di fattori nell'iter decisionale dovrebbe contribuire a soluzioni più sostenibili e più efficaci.

(6) I diversi sistemi di valutazione ambientale operanti negli Stati membri dovrebbero prevedere una serie di norme procedurali comuni necessarie a contribuire ad un elevato livello di protezione dell'ambiente.

(7) La Convenzione della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, del 25 febbraio 1991, che si applica sia agli Stati membri sia a altri Stati, incoraggia le parti della convenzione ad applicare i suoi principi anche a piani e programmi. Alla seconda riunione tra le parti alla convenzione tenutasi a Sofia il 26 e 27 febbraio 2001, è stato deciso di approntare un protocollo giuridicamente vincolante sulla valutazione ambientale strategica, da aggiungere alle norme in vigore sulla valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, per pervenire alla sua eventuale adozione in una riunione straordinaria delle parti alla convenzione in occasione della quinta conferenza ministeriale «Ambiente per l'Europa», prevista per maggio 2003 a Kiev (Ucraina). I sistemi di valutazione ambientale di piani e programmi applicati nella Comunità dovrebbero garantire adeguate consultazioni transfrontaliere quando l'attuazione di un piano o programma in preparazione in uno Stato membro potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro. Le informazioni relative ai piani e ai programmi che hanno effetti significativi sull'ambiente di altri Stati dovrebbero essere trasmesse su una base reciproca ed equivalente in un pertinente contesto giuridico tra gli Stati membri e tali Stati.

- (8) Occorre pertanto intervenire a livello comunitario in modo da fissare un quadro minimo per la valutazione ambientale che sancisca i principi generali del sistema di valutazione ambientale e lasci agli Stati membri il compito di definire i dettagli procedurali tenendo conto del principio della sussidiarietà. L'azione della Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel trattato.
- (9) La presente direttiva ha carattere procedurale e le sue disposizioni dovrebbero essere integrate nelle procedure esistenti negli Stati membri o incorporate in procedure specificamente stabilite. Gli Stati membri dovrebbero eventualmente tener conto del fatto che le valutazioni saranno effettuate a diversi livelli di una gerarchia di piani e programmi, in modo da evitare duplicati.
- (10) Tutti i piani e i programmi preparati per vari settori e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati <sup>(1)</sup>, e tutti i piani e i programmi per i quali è stata prescritta la valutazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche <sup>(2)</sup>, potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente e dovrebbero di norma essere oggetto di una valutazione ambientale sistematica. Quando determinano l'uso di piccole aree a livello locale o sono piccole modifiche dei piani o programmi summenzionati, essi dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri stabiliscono che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente.
- (11) Altri piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti possono non avere effetti significativi sull'ambiente in tutti i casi e dovrebbero essere valutati soltanto se gli Stati membri stabiliscono che potrebbero avere tali effetti.
- (12) Gli Stati membri, nel decidere, dovrebbero tener conto dei pertinenti criteri fissati nella presente direttiva.
- (13) Taluni piani e programmi, a causa delle loro caratteristiche particolari, non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva.
- (14) Una valutazione, ove prescritta dalla presente direttiva, dovrebbe essere elaborata in modo da contenere informazioni pertinenti come stabilito dalla presente direttiva, identificare, descrivere e valutare i possibili effetti ambientali significativi, tenendo conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma, nonché alternative ragionevoli. Gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione le misure da essi
- adottate per quanto riguarda la qualità dei rapporti ambientali.
- (15) Allo scopo di contribuire ad una maggiore trasparenza dell'iter decisionale nonché allo scopo di garantire la completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, occorre stabilire che le autorità responsabili per l'ambiente ed il pubblico siano consultate durante la valutazione dei piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni, compresa la formulazione di pareri.
- (16) Nel caso in cui l'attuazione di un piano o di un programma elaborato in uno Stato membro possa avere effetti significativi sull'ambiente di altri Stati membri, si dovrebbe prevedere che gli Stati membri interessati procedano a consultazioni e che le autorità interessate ed il pubblico siano informate e possano esprimere il loro parere.
- (17) Il rapporto ambientale e i pareri espressi dalle autorità interessate e dal pubblico, nonché i risultati delle consultazioni transfrontaliere dovrebbero essere presi in considerazione durante la preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o prima di avviarne l'iter legislativo.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché, quando è adottato un piano o programma, le autorità interessate ed il pubblico siano informate e siano messi a loro disposizione dati pertinenti.
- (19) Qualora l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulti contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie quali la direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici <sup>(3)</sup>, la direttiva 92/43/CEE, o la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque <sup>(4)</sup>, gli Stati membri, al fine di evitare duplicazioni della valutazione, possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria.
- (20) L'applicazione e l'efficacia della presente direttiva dovrebbero essere oggetto di una prima relazione della Commissione cinque anni dopo la sua entrata in vigore e successivamente ogni sette anni. Allo scopo di integrare ulteriormente le disposizioni per la tutela dell'ambiente e di tener conto dell'esperienza acquisita, la prima relazione dovrebbe essere corredata, se del caso, di proposte di modifica della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda la possibilità di ampliarne l'ambito di applicazione ad altre zone/altri settori e ad altri tipi di piani e di programmi.

<sup>(1)</sup> GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 97/11/CE (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5)

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).

<sup>(3)</sup> GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

<sup>(4)</sup> GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

##### Obiettivi

La presente direttiva ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

- a) per «piani e programmi» s'intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche
  - che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal parlamento o dal governo e
  - che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
- b) per «valutazione ambientale» s'intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione a norma degli articoli da 4 a 9;
- c) per «rapporto ambientale» s'intende la parte della documentazione del piano o del programma contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato I;
- d) per «pubblico» s'intendono una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi.

#### Articolo 3

##### Ambito d'applicazione

1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi,

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o

b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico.

8. I seguenti piani e programmi non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva:

- piani e programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile,
- piani e programmi finanziari o di bilancio.

9. La presente direttiva non si applica ai piani e ai programmi cofinanziati a titolo dei rispettivi periodi di programmazione in corso <sup>(1)</sup> per i regolamenti (CE) n. 1260/1999 <sup>(2)</sup> e (CE) n. 1257/1999 <sup>(3)</sup> del Consiglio.

<sup>(1)</sup> Il periodo di programmazione 2000-2006 per il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio e i periodi di programmazione 2000-2006 e 2000-2007 per il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

#### Articolo 4

##### Obblighi generali

1. La valutazione ambientale di cui all'articolo 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.
2. Le condizioni stabilite dalla presente direttiva sono integrate nelle procedure in vigore negli Stati membri per l'adozione dei piani e dei programmi o nelle procedure definite per conformarsi alla presente direttiva.
3. Nel caso di piani e programmi gerarchicamente ordinati gli Stati membri tengono conto, onde evitare duplicazioni della valutazione, del fatto che essa sarà effettuata, ai sensi della presente direttiva, a vari livelli della gerarchia. Al fine, tra l'altro, di evitare duplicazioni della valutazione, gli Stati membri applicano l'articolo 5, paragrafi 2 e 3.

#### Articolo 5

##### Rapporto ambientale

1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I riporta le informazioni da fornire a tale scopo.
2. Il rapporto ambientale elaborato a norma del paragrafo 1 comprende le informazioni che possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione attuali, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma e, per evitare duplicazioni della valutazione, della fase in cui si trova nell'iter decisionale e della misura in cui taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto iter.
3. Possono essere utilizzate per fornire le informazioni di cui all'allegato I quelle pertinenti disponibili sugli effetti ambientali dei piani e dei programmi e ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o attraverso altre disposizioni della normativa comunitaria.
4. Le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 devono essere consultate al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro livello di dettaglio.

#### Articolo 6

##### Consultazioni

1. La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell'articolo 5 devono essere messi

a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico.

2. Le autorità di cui al paragrafo 3 e il pubblico di cui al paragrafo 4 devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità di esprimere in termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o dell'avvio della relativa procedura legislativa.
3. Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi.
4. Gli Stati membri individuano i settori del pubblico ai fini del paragrafo 2, compresi i settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno toccati, includendo le pertinenti organizzazioni non governative quali quelle che promuovono la tutela dell'ambiente e altre organizzazioni interessate.
5. Gli Stati membri determinano le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione delle autorità e del pubblico.

#### Articolo 7

##### Consultazioni transfrontaliere

1. Qualora uno Stato membro ritenga che l'attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull'ambiente di un altro Stato membro, o qualora lo richieda uno Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio è in fase di elaborazione il piano o il programma trasmette, prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa, una copia della proposta di piano o di programma e del relativo rapporto ambientale all'altro Stato membro.
2. Uno Stato membro cui sia pervenuta copia della proposta di piano o di programma e del rapporto ambientale di cui al paragrafo 1 comunica all'altro Stato membro se intende procedere a consultazioni anteriormente all'adozione del piano o del programma o all'avvio della relativa procedura legislativa; in tal caso gli Stati membri interessati procedono alle consultazioni in merito ai possibili effetti ambientali transfrontalieri derivanti dall'attuazione del piano o del programma nonché alle misure previste per ridurre o eliminare tali effetti.

Se tali consultazioni hanno luogo, gli Stati membri interessati convengono specifiche modalità affinché le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3 e i settori del pubblico di cui all'articolo 6, paragrafo 4, nello Stato membro che potrebbe essere interessato significativamente, siano informati ed abbiano l'opportunità di esprimere il loro parere entro termini ragionevoli.

3. Gli Stati membri interessati che partecipano alle consultazioni ai sensi del presente articolo ne fissano preventivamente la durata in tempi ragionevoli.

## Articolo 8

### Iter decisionale

In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell'avvio della relativa procedura legislativa si prendono in considerazione il rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 nonché i risultati di ogni consultazione transfrontaliera avviata ai sensi dell'articolo 7.

## Articolo 9

### Informazioni circa la decisione

1. Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ai sensi dell'articolo 7 ne siano informati e che venga messo a loro disposizione:

- a) il piano o il programma adottato;
- b) la dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto, ai sensi dell'articolo 8, del rapporto ambientale redatto ai sensi dell'articolo 5, dei pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e dei risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate, e
- c) le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'articolo 10.

2. Gli Stati membri stabiliscono le specifiche modalità per le informazioni di cui al paragrafo 1.

## Articolo 10

### Monitoraggio

1. Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune.

2. Al fine di conformarsi al disposto del paragrafo 1, possono essere impiegati, se del caso, i meccanismi di controllo esistenti onde evitare una duplicazione del monitoraggio.

## Articolo 11

### Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria

1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della

direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra disposizione della normativa comunitaria.

2. Per i piani e i programmi in merito ai quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla presente direttiva e da altre normative comunitarie, gli Stati membri possono prevedere procedure coordinate o comuni per soddisfare le prescrizioni della pertinente normativa comunitaria, tra l'altro al fine di evitare duplicazioni della valutazione.

3. Per i piani e i programmi cofinanziati dalla Comunità europea, la valutazione ambientale a norma della presente direttiva viene effettuata secondo le disposizioni speciali della pertinente legislazione comunitaria.

## Articolo 12

### Informazioni, relazioni e riesame

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull'esperienza maturata nell'applicazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano che le relazioni ambientali siano di qualità sufficiente a soddisfare le prescrizioni della presente direttiva e comunicano alla Commissione qualunque misura da essi adottata in materia di qualità di tali relazioni.

3. Prima del 21 luglio 2006 la Commissione invia una prima relazione sulla sua applicazione ed efficacia al Parlamento europeo e al Consiglio.

Per integrare altre esigenze connesse con la tutela dell'ambiente, a norma dell'articolo 6 del trattato e tenuto conto dell'esperienza acquisita negli Stati membri nell'applicazione della presente direttiva, detta relazione è corredata delle proposte di modifica della presente direttiva eventualmente necessarie. In particolare, la Commissione vaglierà la possibilità di estendere l'ambito d'applicazione della presente direttiva ad altre tematiche/altri settori e ad altri tipi di piani e programmi.

Successivamente viene elaborata una nuova relazione di valutazione ogni sette anni.

4. Al fine di garantire la coerenza di impostazione tra la presente direttiva e i successivi regolamenti comunitari, la Commissione riferisce in merito al rapporto tra la stessa e i regolamenti (CE) n. 1260/1999 e (CE) n. 1257/1999 con molto anticipo rispetto alla scadenza dei periodi di programmazione previsti da detti regolamenti.

## Articolo 13

### Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 21 luglio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. L'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 si applica ai piani e ai programmi il cui primo atto preparatorio formale è successivo alla data di cui al paragrafo 1. I piani e i programmi il cui primo atto preparatorio formale è precedente a tale data e che sono stati approvati o sottoposti all'iter legislativo più di ventiquattro mesi dopo la stessa data sono soggetti all'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, a meno che gli Stati membri decidano caso per caso che ciò non è possibile, informando il pubblico di tale decisione.

4. Prima del 21 luglio 2004 gli Stati membri comunicano alla Commissione, oltre alle misure di cui al paragrafo 1, informazioni separate sui tipi di piani e di programmi soggetti in forza dell'articolo 3 ad una valutazione ambientale ai sensi della presente direttiva. La Commissione mette tali informa-

zioni a disposizione degli Stati membri. Queste sono aggiornate su base periodica.

#### Articolo 14

##### **Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

#### Articolo 15

##### **Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2001.

*Per il Parlamento europeo*

*La Presidente*

N. FONTAINE

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. ROSENGREN

**Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1**

Le informazioni da fornire ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, fatto salvo l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi <sup>(1)</sup> sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio di cui all'articolo 10;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

—

<sup>(1)</sup> Detti effetti devono comprendere quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

**Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5**

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
    - in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse,
    - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati,
    - la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile,
    - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma,
    - la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).
  2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
    - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
    - carattere cumulativo degli effetti,
    - natura transfrontaliera degli effetti,
    - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
    - entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),
    - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
      - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
      - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
      - dell'utilizzo intensivo del suolo,
    - effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.
-

## **Ulteriori riferimenti normativi**

- Direttiva comunitaria n. 35/2003/CEE che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia
- Direttiva comunitaria n. 4/2003/CE in materia di accesso del pubblico all'informazione ambientale
- Direttiva Comunitaria n. 43/92/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
- Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, in materia di accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale

I sopraelencati documenti sono scaricabili dal seguente indirizzo internet:  
<http://www.regione.toscana.it/pro/programmazione/>, nella sezione valutazione (NURV)



## **GLOSSARIO**



In questi ultimi anni il concetto di programmazione nella pubblica amministrazione si è radicato fino a diventare un elemento imprescindibile non solo per l'attuazione delle politiche, ma anche per raggiungere gli obiettivi tipici di ogni ente pubblico: efficacia, efficienza ed economicità.

Risulta, pertanto, evidente come conoscere la programmazione significhi capire in che modo si organizzano l'ente, quali direzioni stia prendendo, da dove provengono e in che modo vengono destinate le risorse finanziarie.

La programmazione, per sua natura, non è di immediata comprensione per vari motivi: a) il suo articolarsi in più livelli, in modo non sempre lineare; b) la molteplicità di acronimi. Se al primo aspetto tentano di dare una soluzione vari strumenti tra cui la maggiore facilità di ricezione di materiale ed i sempre più numerosi incontri pubblici su queste tematiche; al secondo ostacolo cerchiamo, in questa sede, di fornire alcune risposte che possono sciogliere quei dubbi che nascono a chi si sia "avventurato" in questo mondo complesso.

Conoscere, capire la programmazione consente l'esercizio di un potere di cittadinanza attiva. La Regione Toscana, specialmente in questi ultimi anni, ha fatto del principio di trasparenza uno degli elementi cardini di tutta la sua attività. Da questo punto siamo partiti nel creare il glossario che segue: uno strumento che fornisce indicazioni utili per gli operatori e per chi, semplicemente, tenti di sapere.

## PROGRAMMAZIONE REGIONALE

**PRS - Programma regionale di sviluppo<sup>1</sup>:** è l'atto fondamentale della programmazione regionale in quanto stabilisce quali siano gli interventi per tutte le politiche settoriali ritenuti prioritari nell'arco di una legislatura. In coerenza con il Programma di Governo è presentato dal Presidente della Giunta regionale. Il PRS è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed è lo strumento principe della programmazione, ne concretizza i principi, ma con la peculiarità di "rinnovarsi" ogni anno con il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF), che definisce le risorse finanziarie annualmente disponibili per l'attuazione delle politiche previste nel PRS.

Questo è un atto complesso che si struttura in più parti. La prima è una "fotografia" socio-economica della Regione Toscana e delle sue prospettive future. Su questa base conoscitiva sono individuate le priorità politiche. La seconda parte è costituita dalla

descrizione degli obiettivi generali/strategici, che caratterizzeranno tutto il futuro agire della Regione.

Il nuovo PRS 2006-2010 si articola in quattro Programmi strategici integrati che descrivono le strategie politiche di legislatura: 1) Competitività, sistema integrato regionale e territorio; 2) Cittadinanza, lavoro, coesione, cultura e qualità della vita; 3) Sostenibilità ambientale dello sviluppo; 4) Governance, conoscenza, partecipazione e sicurezza. I Programmi strategici integrati si articolano poi, per il 2006-2010, in 25 Progetti integrati regionali (PIR).

Il PRS vigente evidenzia anche, innovando rispetto agli strumenti pregressi, le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche, con l'importante specificazione di quante siano e da dove provengono, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi strutturali per il nuovo periodo di programmazione 2007/2013 e dei fondi per le aree sottoutilizzate (FAS) di competenza del CIPE.

Il PRS è consultabile sul sito della Regione Toscana: <http://www.regione.toscana.it/pro/programmazione/> e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - BURT del 7 agosto 2006 n. 25

**PIT - Piano d'indirizzo territoriale<sup>2</sup>:** è l'atto fondamentale di livello regionale per il governo del territorio. E' uno strumento complesso che individua e definisce i sistemi territoriali e funzionali che specificano il territorio, gli elementi strutturali che di esso costituiscono le invarianti, i principi e le regole per l'utilizzo delle risorse essenziali, le aree dichiarate d'interesse pubblico e le misure di salvaguardia e di tutela. Inoltre, il PIT stabilisce la strategia dello sviluppo e del governo del territorio, indicandone gli obiettivi, definendo il ruolo dei vari livelli istituzionali con particolare riferimento alle Province e ai Comuni. Infatti i Piani territoriali di coordinamento provinciali e i piani strutturali comunali debbono essere redatti in coerenza con il PIT.

Il Piano si presenta pertanto articolato in una parte "statutaria" ed in una parte "strategica". La parte statutaria costituisce l'insieme delle scelte "normative" che garantiscono la sostenibilità valoriale, ambientale e territoriale delle opzioni di sviluppo individuate dal PRS, vale a dire il rispetto per la capacità dei luoghi e dei beni collettivi che li compongono, di continuare a fornire alle singole comunità locali e regionali quelle dotazioni, quelle funzioni e quelle opportunità da cui dipende il valore di un luogo. La parte strategica del PIT non solo afferma quanto è necessario non accada nei prossimi anni sul territorio ed ai beni che lo caratterizzano, ma individua i valori che s'intendono trasferire

1 Art. 6 L.R. 49/99

2 Art. 49 L.R. 1/2005

alle generazioni future e come, quanto e perché il patrimonio territoriale possa venire non solo risparmiato ma anche sostenuto e orientato nei suoi dinamismi intrinseci. Il PIT non ha una scadenza specifica. L'ultimo era stato elaborato nel 1995 e attualmente sarà approvato dal Consiglio Regionale entro il 2007. Il PIT è consultabile sul sito della Regione Toscana: [www.governodelterritorio.it](http://www.governodelterritorio.it)

**DPEF - Documento di programmazione economica e finanziaria**<sup>3</sup>: è l'atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell'attività di governo a carattere annuale ma con proiezione triennale. Si tratta dello strumento di attuazione/aggiornamento annuale del PRS. Con questo atto s'individuano gli andamenti tendenziali degli scenari socio-economici e si specificano gli obiettivi del PRS in azioni che vengono correlate alle grandezze di bilancio. Il DPEF contiene inoltre il quadro e la manovra finanziaria per l'anno di riferimento e gli indirizzi per la redazione del bilancio regionale. E' adottato dalla Giunta regionale e trasmesso al Consiglio entro il 31 maggio di ogni anno insieme al Rapporto generale di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi.

Il DPEF è consultabile all'indirizzo: <http://www.regione.toscana.it/pro/programmazione/>

**PSI - Programmi strategici integrati**: definiscono le priorità programmatiche d'intervento della Regione Toscana e sono previsti a partire dal PRS 2003-2005. Non costituiscono strumenti di programmazione a sé stanti, bensì sono parte integrante del PRS. Essi riprendono l'articolazione del Programma di governo, ma sono integrati al fine di fornire una griglia più selettiva ed esplicita degli obiettivi. Le priorità politiche vengono così tradotte in attuazione progettuale. Per il PRS 2006-2010 sono quattro: 1) Competitività sistema integrato regionale e territorio; 2) Cittadinanza, lavoro, coesione, cultura e qualità della vita; 3) Sostenibilità ambientale dello sviluppo 4) Governance, conoscenza, partecipazione, sicurezza. Trovano la loro concretezza nei PIR che per il nuovo PRS sono 25.

**PIR - Progetti integrati regionali**: sono individuati dal PRS 2006-2010 e sono specificati nei vari DPEF. Costituiscono le unità di riferimento dell'attuazione e del monitoraggio del PRS. Presentano obiettivi generali e specifici con le relative azioni progettuali ed un'ipotesi degli effetti attesi e gli strumenti di intervento. Per il 2006-2010 sono previsti 25 PIR.

**Piani e programmi regionali**<sup>4</sup>: attuano le strategie d'intervento individuate dal PRS (fanno riferimento ad una specifica legge di spesa) ed i documenti a carattere pluriennale, di norma corrispondente alla durata del PRS, sono approvati dal Consiglio regionale. Possono avere carattere settoriale (es. pesca, cultura) o intersettoriale (istruzione-formazione-lavoro, sviluppo economico, ambiente). Si distinguono in due categorie: a) top down: prevedono interventi direttamente funzionali a interessi e/o obiettivi di livello regionale; b) bottom-up: prevedono interventi che sono raccordati con le scelte delle comunità locali.

Ogni anno la Giunta regionale provvede all'attuazione dei piani e programmi, tramite delibera, specificando gli obiettivi, le modalità di intervento e il quadro finanziario. La Giunta regionale deve presentare annualmente al Consiglio regionale lo stato di realizzazione e i risultati dell'attuazione dei piani e dei programmi.

**SEL - Sistema economico locale**: è un'area di interdipendenza sociale ed economica incentrata su un sistema produttivo. Esso costituisce l'ambito territoriale minimo, elementare, in base al quale orientare gli strumenti programmatici e valutare gli effetti dei progetti e degli interventi pubblici. Sono state individuate sulla base di studi dell'Irpet, tenendo conto dei mercati locali del lavoro, delle relazioni produttive e di consumo instaurate, delle relazioni economiche che la popolazione residente e le imprese instaurano sul territorio e dell'esistenza di un forte riconoscimento della comunità locale. La loro sperimentazione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n.219 del 1999. In Toscana i SEL sono 33. Sono disponibili sul sito: <http://www.regione.toscana.it/pro/programmazione>

**PASL - Patto per lo sviluppo locale**<sup>5</sup>: è un atto di natura negoziale (ad adesione volontaria) ed è concertato tra la Regione, gli enti locali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste e altri soggetti pubblici e privati, per coordinare ed eventualmente integrare i propri programmi e progetti, perseguendo così l'obiettivo dello sviluppo complessivo di un determinato sistema territoriale. Generalmente il Pasl ha come riferimento la Provincia, anche se ci sono casi particolari (es. Pasl del Circondario Empolese Valdelsa). Il Pasl è un atto complesso che prevede tre fasi per la sua definizione: 1) sottoscrizione di

3 Art. 9 L.R. 49/99

4 Art. 10 e 10 bis L.R. 49/99

5 Art. 12 bis L.R. 49/99

un protocollo d'intesa tra Regione e, di norma<sup>6</sup>, l'Amministrazione provinciale di riferimento, 2) la costruzione del Pasl vero e proprio che individua obiettivi specifici, progetti, sistema di monitoraggio, attività di concertazione svolta a livello locale e l'elenco dei soggetti sottoscrittori del Patto<sup>7</sup>; 3) l'attuazione del Pasl. Come per i piani e i programmi anche per i Pasl la Giunta deve riferire, annualmente, del loro andamento al Consiglio regionale. I Pasl sono consultabili sul sito della Regione Toscana: <http://www.regione.toscana.it/pro/programmazione/>

**Area vasta/Area metropolitana:** nasce per la necessità di definire priorità ed obiettivi che superano il livello provinciale, soprattutto in riferimento alla specificazione e alla localizzazione di servizi particolari. È un'area che, al suo interno, si caratterizza per un'interdipendenza economica, sociale e territoriale.

Le Aree vaste non sono nuovi organismi, bensì vanno considerate come uno strumento per la programmazione sia a livello regionale che locale. Previste in modo strutturale dal PRS 2003-2005, sono 3: Nord-Ovest, Centro, Sud-Est. Sono state "sperimentate" nel settore della Sanità (Società della salute - Estav). Sono state riprese nel nuovo PRS 2006-2010 nell'ottica di una loro utilizzazione anche in altri ambiti.

Il 3 novembre 2006 è stata siglata un'intesa fra le Province di Firenze, Pistoia, Prato ed il Circondario Empolese-Valdelsa, per l'Area vasta Nord-Ovest, i cui primari scopi sono una maggiore cooperazione e collaborazione per la definizione ed attuazione delle politiche di rilievo metropolitano, di conseguenza un'armonizzazione delle varie programmazioni, in specifico per le materie del governo del territorio (infrastrutture, trasporti, rifiuti gestione risorsa idrica, etc). In base a tale intesa il coordinamento di tali politiche e la verifica della loro attuazione in termini di Area vasta è affidata alla "Conferenza dell'area metropolitana", che non solo ha questo compito, ma anche quello di assicurare il raggiungimento degli obiettivi unitari presenti nel suddetto protocollo.

In tal senso va la firma della proposta istituzionale, avvenuta l'11 aprile 2007, per il Pasl di Area Vasta della Toscana Centrale, fra la Provincia di Firenze, Pistoia e Prato, il Circondario Empolese-Valdelsa,

6 Casi particolari: Pasl di Firenze sottoscritto oltre che dall'Amministrazione provinciale anche dal Comune di Firenze e il Pasl del Circondario Empolese Valdelsa

7 Procedure d'approvazione dei Pasl di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 223/2006

i Comuni capoluogo Firenze, Prato e Pistoia e la Regione Toscana.

**Bilanci regionali<sup>8</sup>:** i bilanci della Regione, sia di carattere annuale che pluriennale, dispongono delle risorse finanziarie in conformità alle politiche previste dal PRS e DPEF e degli altri atti della programmazione regionale.

**FAS - Fondo per le aree sotto sviluppate:** è l'unione di due fondi intercomunicanti affidati ai ministeri dell'Economia e delle Finanze e delle attività Produttive. Fondo che è gestito dal CIPE sulla base degli APQ e destinato per l'85% al Sud e per il 15 % al Centro-Nord.

**Programmazione negoziata:** disciplinata attraverso la legge 662/1996 (finanziaria 1997) all'art.2, comma 203, tende a regolare gli interventi di una molteplicità di soggetti pubblici e privati, in funzione della gestione unitaria delle risorse. Essa persegue finalità concernenti la crescita delle aree interessate, basata su politiche di sviluppo della competitività e dell'occupazione coerenti con le prospettive di sviluppo ecosostenibile, da attuarsi anche attraverso una semplificazione delle modalità operative e una riqualificazione della spesa pubblica e privata.

Attraverso il metodo della concertazione con le parti sociali (associazioni rappresentative di industria, artigianato, agricoltura, cooperazione, commercio degli imprenditori, dei sindacati, dei lavoratori e di interessi diffusi), le pubbliche amministrazioni tendono così a coinvolgere i soggetti interessati nella realizzazione di determinati obiettivi, progetti e interventi previsti dagli strumenti della programmazione stessa.

Sono strumenti della programmazione negoziata: le intese istituzionali di programma, gli accordi di programma quadro (APQ), i contratti di programma, i contratti d'area.

A livello regionale oltre agli strumenti summenzionati abbiamo: gli accordi di programma e i Pasl.

**II e APQ - Intese istituzionali e Accordi di Programma Quadro:** l'APQ è preceduto da un'intesa istituzionale tra Stato e Regione e ne costituisce lo strumento attuativo. Tale accordo è stipulato fra Stato (in genere dal Ministero dell'Economia e delle Finanze), Regione ed Enti Pubblici e riguarda specifici settori di attività (es. beni culturali, sanità,

8 Art. 18 L.R. 49/99. I bilanci regionali hanno la propria disciplina specifica mediante la L.R. 36/2001 "Ordinamento contabile della Regione Toscana" e i relativi regolamenti d'attuazione.

sviluppo locale etc). Nello specifico esso indica le attività da realizzare e i tempi, individua i soggetti responsabili, le risorse finanziarie occorrenti, nonché le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio. Gli interventi previsti sono descritti, in modo dettagliato, in apposite schede definite dal CIPE, mentre la relazione di monitoraggio deve essere trasmessa al Comitato Paritetico dell'Intesa. È uno strumento utilizzato anche per i fondi comunitari.

**Patti Territoriali:** sono l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali o da altri soggetti pubblici o privati relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale. Soggetto promotore del patto territoriale è un'associazione di fatto tra: enti locali, rappresentanze sindacali, imprenditoriali e sociali, altri soggetti pubblici e privati operanti a livello locale.

**Contratti di programma:** a questi strumenti è affidato il compito di incentivare l'avvio di rilevanti iniziative produttive proposte da: imprese di grandi dimensioni o gruppi nazionali o internazionali di rilevante dimensione industriale; consorzi di piccole e medie imprese, anche operanti in più settori; rappresentanze di distretti industriali.

**Contratti d'area:** sono lo strumento operativo, espressione del principio del partenariato sociale, funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione, in presenza di determinati requisiti.

Accordi di programma<sup>9</sup>: possono essere conclusi quando sia necessaria l'azione integrata e coordinata di Regione, enti locali, altre amministrazioni ed enti pubblici, nei seguenti casi:

- a) per la realizzazione di lavori pubblici;
- b) per la realizzazione di una o più opere, interventi o programmi di intervento.

L'AP regola gli impegni assunti con consenso unanime dai soggetti pubblici, stabilisce tempi e modalità di realizzazione, le attività di competenza e modalità di finanziamento.

**Concertazione**<sup>10</sup>: rappresenta il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali (cd *stakeholders*) nel ciclo della programmazione, costituisce pertanto il momento di confronto

fra gli organi di governo (in questo caso la Giunta regionale), le rappresentanze istituzionali e le parti sociali. Il suo fine è quello di cercare un equilibrio fra interessi che possono essere fra loro contrapposti evitando così conflittualità e dispersione non solo di tempo ma anche di energie e risorse. In questo modo si rende maggiormente trasparente l'agire della pubblica amministrazione, infatti la concertazione porta con sé anche conoscenza ed informazione.

La concertazione è uno dei principi fondanti della programmazione regionale. Dal punto di vista normativo è disciplinata dallo Statuto regionale e dalla L.R. 49/1999 e si concretizza nei Tavoli di concertazione istituzionale (composto dalla Giunta regionale e dalle rappresentanze degli enti locali)<sup>11</sup> e generale (composto dalla Giunta regionale, rappresentanze degli enti locali e delle associazioni di categoria)<sup>12</sup>. Il Consiglio regionale svolge autonome consultazioni al momento del passaggio presso questo organo dei vari provvedimenti prima della loro definitiva approvazione.

**Partecipazione**<sup>13</sup>: è l'insieme delle forme di informazione, comunicazione, partecipazione attiva e consultazione, anche diretta, delle amministrazioni e del pubblico, nella raccolta di dati e informazioni per la valutazione dei piani e programmi.

**CTP - Comitato tecnico della programmazione**<sup>14</sup>: è costituito dal Direttore generale della Presidenza, che lo presiede, e dai responsabili delle altre Direzioni Generali. Il CTP è organo consultivo del Presidente della Giunta regionale e della Giunta stessa e assicura la rispondenza complessiva dell'attività della struttura operativa agli obiettivi definiti dalla Giunta, nonché la coerenza delle scelte organizzative. Il Comitato esprime obbligatoriamente il proprio parere sulle proposte di legge, sui regolamenti, sugli atti di programmazione generale, sui programmi settoriali di indirizzo e sugli atti di organizzazione di competenza della Giunta regionale.

**CTI - Comitato tecnico interistituzionale**<sup>15</sup>: ha il compito di assicurare un coordinamento sistema-

11 Il Tavolo istituzionale è disciplinato dal protocollo siglato da Regione Toscana, Anci, Urpt, Uncem e Consiglio delle Autonomie locali del febbraio 2006

12 Il Tavolo generale è disciplinato dal protocollo siglato da Regione Toscana Anci, Urpt, Uncem e associazioni di categoria del marzo 2004 - Patto regionale per lo sviluppo e la buona occupazione

13 Art 6 Regolamento 51/R/2006

14 Art. 3 L.R. 44/2003

15 Delibera Giunta regionale n. 990/2000

9 Art. 3 L.R. 76/96

10 Art. 15 L.R. 49/99

tico tra la programmazione regionale e quella delle istituzioni locali, per la definizione del sistema integrato informativo e di monitoraggio per la programmazione tra Regione Toscana ed enti locali, specialmente per ciò che concerne gli investimenti pubblici. E' composto da dirigenti regionali, provinciali e rappresentanti dell'Anci ed Uncem.

**Valutazione:** consiste nel verificare l'opportunità, l'andamento e i risultati dell'attività amministrativa ed è un percorso che si sviluppa parallelamente ed interagisce con il processo di programmazione. Con riferimento al momento in cui viene effettuata la valutazione, si distingue tra: *ex-ante*, *in itinere*, *finale* ed *ex-post*. La valutazione *ex ante* si caratterizza per essere effettuata prima dell'approvazione dell'atto di programmazione, selezionando fra strumenti e azioni alternativi.

La valutazione *in itinere* è quella che viene attuata quando il piano/programma o progetto è ancora in corso di realizzazione, il suo scopo è vedere se ci sono stati problemi e/o deviazioni rispetto agli obiettivi originari e che soluzioni o correttivi apportare.

La valutazione *finale* (immediatamente alla fine dell'intervento) ha lo scopo di verificare i risultati immediati dell'intervento stesso. La valutazione *ex-post*, che si effettua dopo un certo periodo dalla fine dell'intervento, ha lo scopo di fornire elementi di analisi e di giudizio circa il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati.

**Valutazione integrata:** è prevista dalla L.R. 49/99 e disciplinata dal regolamento 51/R/2006. L'art 16 della suddetta legge stabilisce che tutti i piani e programmi regionali e tutti gli strumenti di programmazione negoziata cui partecipa la Regione debbano essere sottoposti, nella fase di elaborazione, a valutazione integrata sotto i profili, ambientale, territoriale, economico, sociale e degli effetti sulla salute umana. La valutazione integrata consiste quindi nel processo che evidenzia le coerenze interne ed esterne dell'atto di programmazione e la valutazione degli effetti attesi rispetto a queste 5 dimensioni, con un'ottica trasversale sulla dimensione di genere.

Il regolamento sopra citato prevede inoltre forme di partecipazione nel corso del processo di valutazione di piani e programmi sia intermini di confronto e concertazione con i soggetti organizzati sia in termini di informazione alla generalità del pubblico e consultazioni per la valutazione ambientale. Il processo di valutazione integrata comprende, ove prevista, la valutazione ambientale ai sensi della Direttiva 2001/42/CE.

**Valutazione ambientale:** è una procedura di valutazione introdotta con la Direttiva 2001/42/CE, tesa ad individuare i potenziali impatti ambientali suscettibili di insorgere nel corso dell'attuazione di piano/programma. Il risultato di questo processo si sostanzia poi in rapporto ambientale che viene allegato al rapporto di valutazione del piano/programma.

**VIA - Valutazione d'Impatto Ambientale:** è una procedura tecnico-amministrativa di verifica della compatibilità ambientale di un progetto di opera, introdotta a livello europeo con la Direttiva CEE 337/85 ed integrata dalla Direttiva 11/97CE. La VIA ha come scopo quello di individuare, descrivere e quantificare gli effetti che un determinato progetto, opera o azione, potrebbe avere sull'ambiente, inteso come insieme delle risorse naturali di un territorio e delle attività antropiche in esso presenti. Si differenzia dalla Valutazione ambientale strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE in quanto non si applica sulle strategie ma su progetti operativi (es. realizzazione di un impianto etc).

**SWOT:** sono le iniziali delle parole Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, che corrispondono a: punti di forza/debolezza, opportunità, minacce. E' un tipo di analisi che consente di avere un'immediata lettura delle caratteristiche del sistema/azione/intervento evidenziandone gli elementi di forza/debolezza e di opportunità/minaccia. Un ulteriore motivo di successo di questo tipo di analisi è che consente l'utilizzo di molteplici strumenti conoscitivi. Essendo di derivazione aziendalistica, l'analisi SWOT nella valutazione *ex ante* di programmi pubblici può presentare problemi, dato che l'oggetto non ha sempre i confini ben definiti, pertanto potrebbe non risultare chiaro quali siano le variabili esogene e quali quelle endogene.

**Agenda 21 locale:** è lo strumento strategico, che definisce obiettivi, programmi di azione e priorità che abbiano la potenzialità di integrare la dimensione ambientale con i piani a finalità economica e sociale. E' uno strumento volontario con cui l'amministrazione locale assume un ruolo di propulsore nel coinvolgimento dei diversi attori pubblici e privati che interagiscono con il territorio.

E' un metodo di sviluppo locale in un'ottica di miglioramento della qualità ambientale. Le fasi operative previste sono essenzialmente tre: 1) Conoscenza determinazione dello status quo ante e definizione degli indicatori; 2) Coinvolgimento e decisione nascita forum, gruppi di lavoro, una partecipazione pubblica attiva; 3) Intervento in-

dividuazione delle priorità di azione e valutazione delle opzioni strategiche alternative, approvazione del Piano di Azione locale a lungo termine orientato alla sostenibilità.

**Principio delle pari opportunità (Gender mainstreaming):** l'integrazione sistematica delle situazioni, delle priorità e dei bisogni rispettivi delle donne e degli uomini in tutte le politiche e in tutte le fasi del processo di programmazione.

**Indicatori:** misura sintetica quantitativa e/o qualitativa in grado di fornire la rappresentazione di fenomeni e di riassumerne l'andamento. Si utilizza nella fase di monitoraggio. La loro classificazione dipende sostanzialmente dal tipo di attività che si vuole porre in essere, in genere si dividono: efficacia, di qualità, di risultato, di economicità e di impatto.

**IPPC:** Integrated Pollution Prevention and Control, è l'acronimo previsto dalla Direttiva 96/61/CE, riguardante la prevenzione ed il controllo integrati dell'inquinamento. Recepita in Italia dal Dlgs n.372/1999, la Direttiva stabilisce i principi generali a cui devono sottostare i responsabili delle installazioni industriali. Fondamentale è l'adozione di tutte le misure preventive appropriate per assicurare un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, incluse le misure di trattamento dei rifiuti, l'uso efficiente dell'energia, la prevenzione degli incidenti e il ripristino del sito ad uno stato soddisfacente, dopo l'eventuale cessazione definitiva dell'attività. L'adempimento a questi obblighi è assicurato mediante l'uso di una procedura di autorizzazione integrata, in base alla quale le domande di autorizzazione debbono includere informazioni sull'installazione e le sue attività, le sostanze e l'energia usate o generate, le sorgenti di emissione, le condizioni del sito, la natura e l'entità delle emissioni previste come pure il probabile impatto ambientale, le tecniche di abbattimento proposte, le misure adottate per la prevenzione ed il recupero dei rifiuti, e le misure stabilite per controllare le emissioni.

**NURV - Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici<sup>16</sup>:** istituito con Delibera della Giunta regionale n. 44 del 22/01/2001 ai sensi della Legge 144/1999 e ulteriormente disciplinato dalla L.R. 49/99, è un organismo tecnico che ha il compito di dare supporto nelle fasi di valutazione, monitoraggio e verifica di piani/programmi e politiche di intervento

della Regione Toscana. Svolge inoltre funzioni di coordinamento e validazione dei processi di valutazione integrata dei piani/programmi e degli strumenti di programmazione negoziata cui partecipa la Regione.

La composizione del NURV è stata modificata nel tempo con successivi atti consultabili nel sito: [http://www.regione.toscana.it/pro/programmazione/nurv\\_index.php?](http://www.regione.toscana.it/pro/programmazione/nurv_index.php?)

## PROGRAMMAZIONE EUROPEA

**Fondi strutturali:** sono gli strumenti con cui l'Unione europea persegue la coesione e lo sviluppo economico in tutte le sue regioni. L'obiettivo principe è quello di diminuire il più possibile il dislivello economico e sociale fra i vari Stati. La loro disciplina generale è data dal regolamento CE n.1083/2006. *Gli obiettivi prioritari* della programmazione comunitaria 2000-2006 erano 3 cui corrispondevano 3 aree di intervento: Obiettivo 1: promuovere le regioni in ritardo con lo sviluppo. Obiettivo 2: sostenere le regioni con crisi strutturali. Obiettivo 3: adeguamento e ammodernamento delle politiche in materia di occupazione, istruzione e formazione

Nella nuova programmazione 2007-2013 la priorità di Lisbona e Goteborg si traducono in 3 nuovi obiettivi prioritari:

- Obiettivo Convergenza: continua la linea di aiuto verso le regioni che presentano gravi ritardi nello sviluppo, si vuole diminuire il gap tra le regioni più ricche e quelle più povere.
- Obiettivo Competitività: si supportano quelle regioni che non rientrano nel primo obiettivo in termini di Occupabilità, innovazione, sviluppo ed imprenditorialità.
- Obiettivo Cooperazione Territoriale europea: cerca di raggiungere un equilibrio nell'integrazione del territorio dell'Unione europea.

I fondi comunitari che attuano gli obiettivi sono: il fondo sociale europeo, fondo europeo per lo sviluppo regionale, fondo di coesione.

**FSE - Fondo sociale europeo:** istituito nel 1958, si collega sostanzialmente con l'obiettivo, infatti si basa sui problemi occupazionali, infatti mira all'inserimento professionale dei disoccupati e delle categorie sociali meno favorite finanziando in particolare azioni di formazione e sistemi qualificati di istruzione.

**FESR - Fondo europeo per lo sviluppo regionale:** istituito nel 1975, è il fondo europeo più importan-

---

16 Art. 16 bis L.R.49/99

te per lo sviluppo regionale, in quanto finanzia la realizzazione di infrastrutture e investimenti produttivi che siano in grado di aumentare l'occupazione nelle imprese.

**Fondo di coesione:** fondo europeo finalizzato al sostegno delle Regioni in ritardo di sviluppo. Finanzia progetti sulla tutela ambientale e all'estensione delle reti transeuropee di trasporto negli Stati che hanno un Pil pro capite inferiore al 90% della media comunitaria.

Per gli anni 2007-2013 i fondi dovrebbero ridursi a: FESR, FSE e Fondo di Coesione. I documenti programmatici attraverso i quali si attuano gli obiettivi prioritari ed i fondi strutturali, sono essenzialmente: i quadri comunitari strategici, i programmi operativi nazionali, i programmi operativi regionali e il Docup.

**FEARS - Fondo europeo per l'agricoltura, orientamento e garanzia:** costituisce lo strumento finanziario della politica comune e dello sviluppo rurale. Sostituisce il vecchio FEAOG, ma non fa più parte dei fondi strutturali, in quanto deriva dai fondi per lo sviluppo rurale comune.

**FEP - Fondo europeo per la pesca:** il cui fine è garantire lo sviluppo sostenibile del settore europeo della pesca e dell'acquacoltura. Il Fondo ha come ulteriore obiettivo quello di rendere maggiormente competitiva la flotta e nel medesimo tempo promuove le misure destinate alla tutela dell'ambiente. Sostituisce il vecchio SFOP, anch'esso non fa più parte dei fondi strutturali, ma è diventato un fondo a sé stante.

**QCS - Quadro Comunitario di sostegno:** è il documento che descrive le priorità d'azione dei Fondi Strutturali in un determinato Stato membro, inoltre specifica gli obiettivi degli interventi e la partecipazione finanziaria dei Fondi strutturali. Il QCS detta le basi per la stesura dei PO e garantisce il coordinamento dell'insieme degli aiuti strutturali comunitari nelle regioni interessate dai vari PO. Il QCS scompare nel ciclo di programmazione 2007-2013 e in Italia era riferito solo alle zone obiettivo 1.

**Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione** sono redatti in forma di documento strategico per le politiche nazionali e regionali. Viene adottato dal Consiglio Europeo, sulla base di una proposta della Commissione, previo parere del Parlamento, dove si indicano le priorità comunitarie che devono essere sostenute tramite la politica di coesione, al fine di potenziare le sinergie con la

strategia di Lisbona, per la crescita e l'occupazione, nonché al fine di contribuire all'attuazione di quest'ultima. Gli orientamenti sono di riferimento per l'elaborazione dei quadri strategici nazionali.

**QSN - Quadro strategico nazionale:** è un documento che l'Italia dovrà presentare all'Unione europea, in cui cerca di indirizzare le risorse che la politica di coesione destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord. Con questo documento si ottempera alla decisione dell'Unione europea di ottenere, per finanziamenti 2007-2013, un raccordo organico della politica di coesione con le strategie nazionali degli Stati membri. Si vuole in questo modo garantire la coerenza degli interventi che saranno finanziati dai Fondi strutturali con gli orientamenti strategici.

**PO - Programmi operativi:** sono documenti approvati dalla Commissione europea per l'attuazione del QCS. Al loro interno sono previste le descrizioni della strategia perseguita e delle priorità tematiche suddivise per assi. Nel documento è specificato anche il piano finanziario annuale con la ripartizione dei fondi, siano essi comunitari, nazionali, regionali e/o privati. I PO sono elaborati dalle relative Autorità di gestione ed adottati dalla Commissione europea con apposita decisione.

Al loro interno si dividono in **PON** e **POR**, i primi sono nazionali, mentre i secondi sono di competenza delle regioni ed hanno un'impostazione uniforme. Sostanzialmente si dividono in 5 capitoli: analisi della situazione di partenza, strategia di sviluppo, assi prioritari d'intervento, piano finanziario, disposizioni di attuazione.

**Principio di addizionalità:** impone che la spesa dei fondi strutturali non debba sostituire la spesa nazionale e/o regionale, ma si debba integrare con quest'ultima al fine di rendere più efficace il processo di crescita economica e sociale. Questo significa che i fondi strutturali non debbano finanziare per intero i progetti, ma che si inseriscono insieme alle finanze nazionali/regionali. E' un cofinanziamento.

**Principio della concentrazione:** il suo obiettivo è quello di massimizzare l'effetto degli investimenti strutturali rispetto alle priorità politiche stabilite in modo generale a livello comunitario e in modo più specifico a livello nazionale e regionale.

**Principio del partenariato:** inizialmente inteso solo in senso "verticale", cioè come rapporto tra la Commissione e gli Stati membri/Regioni, adesso si tenta

di coinvolgere anche gli stakeholders locali, quindi assumendo una dimensione anche “orizzontale”. Si garantisce così non solo un coordinamento ed una gestione più efficace e trasparente, ma anche una maggior legittimità agli interventi strutturali.

**Principio della programmazione multiennale:** i fondi strutturali sono organizzati in cicli programmatici, che definiscono l’allocazione delle risorse nel periodo di riferimento rispetto a determinate priorità ritenute strategiche, le quali sono definite nei PO da parte dei gestori siano essi nazionali che locali.

**DOCUP - Documento unico della programmazione:** è il documento con il quale vengono utilizzati i fondi europei, previsti dall’obiettivo 2, per lo

sviluppo del tessuto economico e produttivo per il periodo 2000-2006. Il Docup si articola in tre assi prioritari, che possono essere definiti come macro-obiettivi: 1) sviluppo e rafforzamento delle piccole e medie imprese industriali; 2) qualificazione territoriale 3) Ambiente. Il Docup è stato sostituito, nella nuova programmazione comunitaria 2007-2013, dal POR.

**PISL - Progetti integrati di sviluppo locale:** previsti dal Docup 2000-2006 costituiscono una modalità di progettazione in grado di integrare tipologie differenziate di azioni per lo sviluppo territoriale. Sono progetti intersettoriali, comprendendo interventi sia sul sistema produttivo che sulle risorse umane, frutto di un’ampia concertazione condotta su base locale.

## SITOGRAFIA

Per chiunque voglia approfondire la materia consigliamo qualche sito, dove sono esplicitate alcune delle definizioni sopra citate.

- [http://europa.eu/scadplus/glossary/structural\\_cohesion\\_fund\\_it.htm](http://europa.eu/scadplus/glossary/structural_cohesion_fund_it.htm)
- <http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/g24231.htm>
- [www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it)
- [www.dps.mef.gov.it](http://www.dps.mef.gov.it)
- <http://www.apat.gov.it>
- <http://ambiente.formez.it/via.html>
- [www.ponsviluppocale.it](http://www.ponsviluppocale.it)
- [www.regione.toscana.it/pro/programmazione](http://www.regione.toscana.it/pro/programmazione)
- <http://www.rete.toscana.it/sett/pta/svilsost/sommario.htm>
- [www.docup.toscana.it](http://www.docup.toscana.it)
- [www.irpet.it](http://www.irpet.it)
- [www.governodelterritorio.it](http://www.governodelterritorio.it)
- <http://www.consiglio.regione.toscana.it/pari-opportunita/default.asp>
- <http://www.regione.toscana.it/partecipazione>
- <http://ec.europa.eu/environment/eia/home.htm>



Numeri già pubblicati

1

Guida alla pratica della valutazione degli interventi regionali giugno 1999

2

Sviluppo regionale sostenibile.  
Un approccio integrato giugno 1999

3

Sviluppo sostenibile.  
Linee guida per le Agende 21 locali in Toscana  
agosto 1999

4

I sistemi economici locali della Toscana.  
Articolazione e schede sintetiche dei profili economici e socio-culturali maggio 2000

5

Comunità Montane della Toscana Profili economici e socio-culturali  
dicembre 2000

6

Razionalizzazione del processo di regolazione.  
Introduzione della valutazione economica  
novembre 2000

7

Il mosaico territoriale dello sviluppo socio-economico della Toscana.  
Schede sintetiche dei Sistemi Economici Locali della Toscana giugno 2001

8

Maglie Territoriali della Programmazione in Toscana

9

Le Comunità Montane della Toscana

10

Indicatori ambientali e sistemi economici locali

11

La politica regionale per l'innovazione tecnologica e il rafforzamento  
dell'area hi-tech in Toscana. Contributi di analisi

12

Ambiente e sviluppo locale

Il quadro delle pressioni ambientali nei sistemi economici locali della Toscana

13

Programma regionale di sviluppo

2006-2010



[www.regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it)